



CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE SESTA PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di aprile

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE SESTA PENALE

composta dai Sigg.ri :

1. Dott. Biagio INSACCO Presidente
2. Dott. Sergio LA COMMARE Consigliere
3. Dott. Roberto MURGIA Consigliere

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Andrea TARONDO, e con l'assistenza del
Cancelliere Dott. Antonino LODOVISI, in pubblica
udienza ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

- 1) **PACE Francesco**, nato a Paceco (TP) il 01.10.1941 res.te in
Trapani Via Napoli n. 6. Detenuto dal 20.04.07 in atto presso
la Casa Circ.le di Cuneo

DETENUTO PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Ferruccio MARINO Foro di Trapani
Avv. Michelangelo MARINO Foro di Trapani

N° 1503/2011 Sent.
N° 3180/2010 R.G.
N° 914/2009 N.R.
Proc.Rep. Palermo DDA

Art. _____
Camp. Penale

Compilata scheda
per il Casellario e per
l'elettorato
Addi

Depositata in
Cancelleria
Addi

Irrevocabile il

2) **PELLEGRINO Bartolomeo**, nato a Trapani il 26.10.1934, dom.to in Trapani – Fraz. Fontanasalsa Strada Regia Trazzera Erice Mazara, 1

DIFENSORI: Avv. Vito Galluffo

Foro di Trapani

3) **BARBARA Leonardo**, nato a Trapani il 18.06.1955, res.te in Via Cilio n.10 Traqpani ed elettivamente dom.to presso il difensore Michele Cavaretta con studio in Piazza S. Agostino n.12. Trapani;

DIFENSORI: Avv. Michele Cavaretta

Foro di Trapani

Avv. Raffaele Restivo

Foro di Palermo

APPELLANTI

Il P.M. nei confronti di **Pellegrino Bartolomeo**, **le P.C.** (Comune di Erice, Comune di Paceco e Comune di Valderice) nei confronti di **Pace Francesco**, **Pellegrino Bartolomeo** e **Barbara Leonardo**, nonché tutti gli **imputati** avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 19.12.2009 con la quale **Barbara Leonardo** e **Pace Francesco** sono stati dichiarati colpevoli del reato loro ascritto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. e condannati ciascuno, alla pena di anni cinque di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali ed il solo **Pace** a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sono stati dichiarati, **Barbara Leonardo** e **Pace Francesco** interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, incapaci di contrattare con la P.A. per la durata di anni tre, nonché, durante l'esecuzione della pena, sospesi dall'esercizio della potestà genitoriale ed applicata ad entrambi la misura della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni due.

Barbara Leonardo e **Pace Francesco**, sono stati, ancora, condannati in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Comune di Trapani, Provincia Regionale di Trapani e Confindustria di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, da liquidarsi in separata sede, assegnando, ad ognuno di tali enti, una

provvisoriale di €20.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili **Comune di Trapani, Provincia Regionale di Trapani e Confindustria di Trapani**, liquidando, per ciascuna, in complessivi €7.500,00, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

E' stata rigettata la domanda avanzata dalle costituite parti civili Comune di Erice, Comune di Paceco e Comune di Valderice.

Pellegrino Bartolomeo è stato assolto dal reato di cui alla lettera F) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, è stato dichiarato non doversi procedersi nei confronti di **Pellegrino** in relazione al reato di cui al capo E) dell'imputazione, escluse le aggravanti ivi contestate, in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

CAPITOLI DI IMPUTAZIONE

PELLEGRINO BARTOLOMEO:

E) del reato previsto e punito dall'art. 110, 81 cpv. 319 bis del codice penale ed art. 7 D.L. 152/91 perché, in concorso con PACE Francesco, BIRRITTELLA Antonino e AUGUGLIARO Vito (questi ultimi due separatamente giudicati), in qualità di Assessore della Regione Siciliana al Territorio ed Ambiente per il periodo di agosto 2001 a marzo 2003, accettava da PACE Francesco e dagli stessi BIRRITTELLA Antonino, BARBARA Leonardo e AUGUGLIARO Vito, la promessa di denaro nella misura di 500 euro per ciascuno degli appartamenti realizzati nell'ambito di un ampio programma edilizio da realizzarsi nel quartiere Villa Rosina di Trapani che prevedeva la costruzione di 600 appartamenti di edilizia residenziale, per una somma complessiva di 300.000 euro. A fronte di tale promessa il PELLEGRINO Bartolomeo si impegnava ad adoperarsi nella qualità indicata, affinché il predetto programma edilizio andasse a buon fine.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del codice penale e, comunque, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra.

In Trapani dall'agosto 2001 sino al marzo del 2003

F) del reato di cui agli artt. 110, 416 bis commi IV, VI del codice penale per avere posto in essere, stabilmente e continuativamente, condotte, fra cui quelle descritte nel capo che precede, che hanno consentito il rafforzamento dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" operante in Trapani, attraverso i suoi continui e reiterati rapporti con esponenti di vertice della predetta organizzazione, quali il capo-mandamento PACE Francesco ed i suoi uomini di fiducia BIRRITTELLA Antonino e COPPOLA Tommaso (questi ultimi due separatamente giudicati), permettendo in questo modo a loro di assicurarsi il controllo di rilevanti attività imprenditoriali nel settore edilizio ed urbanistico, programmando la realizzazione di lucrose specializzazioni mediante il mutamento della destinazione d'uso da verde agricolo a zona edificabile di ampie aree nel quartiere Villa Rosina di Trapani; per avere inoltre rafforzato la medesima associazione mafiosa attraverso continue e reiterate interlocuzioni con COPPOLA Tommaso, esponente di vertice della medesima organizzazione, e con CANINO Francesco (separatamente giudicato), sorvegliato speciale in quanto indiziato di appartenere alla stessa organizzazione mafiosa Trapanese e sottoposto al procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis del codice penale, finalizzate alla scelta del candidato dello schieramento politico di centro-destra per l'elezione a sindaco del comune di Valderice ed effettivamente individuato in SUGAMELI Mario, persona gradita all'organizzazione mafiosa.

Con le aggravanti di cui ai commi IV e VI essendo "Cosa Nostra" un'associazione armata ed essendo le sue attività economiche finanziate in tutto ed in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti.

In Trapani e provincia ed in altre località del territorio nazionale, dal 2001 e sino alla data della presente richiesta.

Con la recidiva semplice contestata in sede di udienza preliminare.

PACE FRANCESCO, BARBARA LEONARDO

G) del reato previsto e punito dall'art. 110, 319, 319 bis e 321 codice penale ed art. 7 D.L. 152/91, per avere concorso nel reato indicato di cui al capo E). Condotta consistita per il PACE nell'aver, in qualità di capo del mandamento mafioso di Trapani, promesso a PELLEGRINO Bartolomeo, in accordo con BIRRITTELLA Antonino (separatamente giudicato), la dazione di somme di denaro nella misura di 500 euro per ciascuno degli appartamenti realizzati nell'ambito di un ampio programma edilizio da realizzarsi nel quartiere Villa Rosina di Trapani che prevedeva la costruzione di 600 appartamenti di edilizia residenziale, per una somma complessiva di 300.000 euro, a fronte della promessa del PELLEGRINO, nella qualità di assessore della Regione Siciliana a Territorio ed Ambiente per il periodo da agosto 2001 a marzo 2003, di adoperarsi affinché il predetto programma edilizio andasse a buon fine.

Condotta consistita per il BARBARA nell'aver promesso a PELLEGRINO Bartolomeo, unitamente a BIRRITTELLA Antonino, la dazione di somme di denaro nella misura di 500 Euro per ciascuno degli appartamenti realizzati nell'ambito di un ampio programma edilizio da realizzarsi nel quartiere Villa Rosina di Trapani che prevedeva la costruzione di 600 appartamenti di edilizia residenziale, per una somma complessiva di 300.000 euro, a fronte della promessa del PELLEGRINO, nella qualità di assessore della Regione Siciliana al Territorio ed Ambiente per il periodo da agosto 2001 a marzo 2003, di adoperarsi affinché il predetto programma edilizio andasse a buon fine.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra".

In Trapani dall'agosto 2001 sino al marzo 2003.

Udita la relazione della causa ai sensi dell'art.602 c.p.p. fatta dal relatore:
Presidente **Dott. Biagio INSACCO**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale conclude chiedendo per l'imputato PELLEGRINO Bartolomeo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dei propri motivi di appello con l'affermazione della penale responsabilità in ordine a tutti reati a lui contestati, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo F) della rubrica, e condanna dello stesso alla pena di anni otto di reclusione; per gli imputati PACE Francesco e BARBARA Leonardo e per il resto chiede la conferma della sentenza di primo grado;

L'Avv. Giuseppe RANDO per la costituita PP.CC. **COMUNE di ERICE** chiede l'accoglimento del proprio appello e conclude come da comparsa conclusionale e nota spese.

L'Avv. Giuseppe GIAMBRONE per la costituita PP.CC. **COMUNE di PACECO** chiede l'accoglimento del proprio appello e si riporta alla comparsa conclusionale e nota spese che deposita.

L'Avv. Maria Giovanna MASSIMO D'AZEGLIO per la costituita PP.CC. **COMUNE di VALDERICE** chiede l'accoglimento del proprio appello e conclude come da comparsa conclusionale e nota spese;

L'Avv. Diego MAGGIO per la costituita PP.CC. **PROVINCIA REGIONALE di TRAPANI** conclude come da comparsa conclusionale e nota spese;

L'Avv. Carmela SANTANGELO per la costituita PP.CC. **COMUNE DI TRAPANI** conclude come da comparsa conclusionale e nota spese;

L'Avv. Giuseppe NOVARA per la costituita PP.CC. **CONFINDUSTRIA**
– **TRAPANI** conclude come da comparsa conclusionale e nota spese.

L'Avv. Raffaele RESTIVO nell'interesse dell'imputato **BARBARA**
Leonardo conclude insistendo nei motivi di appello;

L'Avv. Ferruccio MARINO nell'interesse dell'imputato **PACE**
Francesco, anche in sostituzione dell'Avv. Michelangelo **MARINO**,
conclude insistendo nei motivi di appello e chiede l'assoluzione del suo
assistito;

L'Avv. Michele CAVARETTA nell'interesse dell'imputato **BARBARA**
Leonardo conclude insistendo nei motivi di appello e in subordine N.D.P.
per intervenuta prescrizione;

L'Avv. Vito GALLUFFO nell'interesse dell'imputato **PELLEGRINO**
Bartolomeo conclude insistendo nei motivi di appello;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 dicembre 2009 del Tribunale di Trapani **PACE**
Francesco e **BARBARA** Leonardo venivano dichiarati colpevoli del
delitto di corruzione aggravata ai sensi dell'art. 7 .D. L, 152/91 loro
ascritto al capo G) della rubrica, esclusa l'ulteriore aggravante di cui
all'art. 319 bis c.p., e condannati alla pena di anni cinque di
reclusione ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali
ed il solo Pace a quelle del proprio mantenimento durante la
custodia cautelare.

Barbara e Pace venivano altresì dichiarati interdetti in perpetuo dai
pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l'esecuzione
della pena, incapaci di contrattare con la P.A. per la durata di anni
tre, nonché, durante l'esecuzione della pena, sospesi dall'esercizio
della potestà genitoriale; nei confronti dei predetti imputati veniva

applicata altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni due.

Barbara e Pace venivano altresì condannati, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Comune di Trapani, Provincia Regionale di Trapani e Confindustria di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, da liquidarsi in separata sede, e veniva loro assegnata una professionale di euro 20.000,00. Barbara e Pace venivano, ancora, condannati al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili costituite che venivano liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 7.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Veniva invece rigettata la domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti civili costituite Comune di Erice, Comune di Pacco e Comune di Valderice in quanto *“non direttamente attinti dalla condotta in imputazione interamente svolta in territorio trapanese”*.

Con la medesima sentenza PELLEGRINO Bartolomeo veniva assolto, invece, dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa a lui ascritto al capo F) della rubrica, perché il fatto non sussiste; nei confronti dello stesso Pellegrino veniva dichiarato, altresì, non doversi procedere in relazione al reato di corruzione cui al capo E) della rubrica perché lo stesso, escluse le contestate aggravanti, era estinto per intervenuta prescrizione.

Il primo giudice, dopo essersi soffermato sulle modalità operative della organizzazione mafiosa Cosa Nostra nella provincia di Trapani evidenziando il ruolo per lungo tempo svolto dal capo mandamento Virga Vincenzo e dai figli di quest'ultimo Francesco e Pietro, preliminarmente osservava che il presente procedimento doveva inquadrarsi nel filone investigativo c.d. "mafia ed appalti", che, come attestato dalla acquisizione delle relative sentenze, aveva già portato a diverse condanne nei confronti di un nutrito gruppo di associati

mafiosi che da tempo, nella provincia di Trapani, pesantemente condizionavano, con l'utilizzo del cd. metodo mafioso, lo svolgimento degli appalti pubblici e privati.

L'indagine cd. *mafia ed appalti* aveva avuto inizio nel febbraio 2001 in occasione dell'arresto dello storico capo della famiglia mafiosa di Trapani, Vincenzo Virga, allorché nella casa in cui questi trascorreva la sua latitanza veniva rinvenuta documentazione (i cd. "pizzini") che *prima facie* appariva di rilevante interesse investigativo.

Ed invero, tra i diversi "pizzini" rinvenuti nel covo del Virga veniva in particolare attenzionato un bigliettino con scritto "*tutte le imprese con Pace*", indicazione che aveva fatto ritenere immediatamente agli investigatori che il Pace citato nel documento altri non fosse che l'odierno imputato Pace Francesco, soggetto già noto alle Forze dell'Ordine ed alla Magistratura poiché in più occasioni imputato per fatti inerenti l'attività di "Cosa Nostra", uscito però indenne dalle vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto.

Le indagini intraprese a seguito del rinvenimento di quel "pizzino" consentivano però assai presto di verificare non solo che l'uomo citato nel predetto documento era effettivamente Pace Francesco ma anche che costui, grazie all'investitura ricevuta dal più elevato esponente di Cosa Nostra trapanese, era effettivamente divenuto, già al momento in cui era stato trovato il "pizzino", l'uomo di punta, il principale riferimento della organizzazione mafiosa trapanese, almeno per quanto concerne il settore degli appalti pubblici e privati ed il sottostante fenomeno delle estorsioni.

Ed invero, le attività di intercettazione ambientale immediatamente iniziate avevano ben presto dimostrato che il Pace, già poco tempo dopo la sua scarcerazione avvenuta nell'anno 2000, avvalendosi dell'ausilio di alcuni imprenditori quali Antonino Birrittella e Tommaso Coppola, gestiva in modo sistematico il settore degli

appalti pubblici e privati e dei subappalti da sempre individuato dalla organizzazione mafiosa come la principale fonte dei suoi guadagni.

Dalle attività di intercettazione ambientale, in particolare da quella eseguita sulla autovettura del Birrittella a bordo della quale molto spesso si trovava il Pace, emergeva in particolare come lo stesso Birrittella, imprenditore originario di Paceco, ed il Coppola fossero divenuti i principali “collaboratori” del nuovo capo mafia trapanese coadiuvandolo nelle più importanti intraprese mafiose di quegli anni.

In particolare, dalle intercettazioni ambientali emergeva che il peso mafioso assunto dal Pace intorno alla metà del 2001 (di tale soggetto avevano peraltro già in passato riferito il collaboratore di giustizia Sinacori Vincenzo descrivendone i rapporti in materia di spartizione di appalti con Messina Francesco (inteso “Mastro Ciccio”), reggente del sodalizio mafioso di Mazara del Vallo, nonché il collaboratore Milazzo Francesco evidenziandone il coinvolgimento perfino in traffici di armi) era divenuto tale da fargli intrattenere una relazione privilegiata con un colosso della imprenditoria siciliana quale era, nel settore delle costruzioni, la IRA di Catania, società che si era aggiudicata, nei primi anni del 2000, l'appalto per i lavori di rifacimento del porto di Trapani, e che, grazie ai “buoni uffici” del Pace, aveva affidato ad alcuni imprenditori facenti parte dell’entourage del nuovo capo mafia, fra cui il Birrittella e Mannina Vincenzo, diverse forniture di materiali di cui abbisognava per l’espletamento dei lavori.

Ma vi era di più.

Le intercettazioni ambientali avevano svelato come già a partire dalla prima metà del 2001, il Pace avesse oramai in fase di avanzata sperimentazione un nuovo metodo di gestione degli appalti e di condizionamento mafioso della imprenditoria trapanese che

rifuggiva dalle rozze e primitive manifestazioni di violenza praticate dal precedente reggente mafioso, Pietro Virga, figlio dell'anziano boss Vincenzo.

Un "nuovo" metodo, peraltro, che altro non era, però, che un ritorno alle tradizionali regole mafiose, fondato sulla previsione che alla forza si dovesse far ricorso solo in casi eccezionali e solo dopo che non avesse dato alcun risultato una accurata opera di convincimento dei riottosi, una sorta di moral suasion mafiosa volta a far comprendere come la disciplina, il rispetto delle "regole" di distribuzione degli appalti e subappalti predisposte dalla organizzazione mafiosa fosse la scelta migliore e più conveniente, quella che tendenzialmente consentiva a tutti di lavorare e di beneficiare dei vantaggi e delle protezioni che Cosa Nostra sapeva assicurare, ancorché, è ovvio, con la totale compressione delle regole del libero mercato.

Il primo giudice operava poi, grazie all'ausilio di intercettazioni ambientali, una accurata esposizione dei fatti estorsivi in cui il Pace era coinvolto, rilevando come dal contenuto di tali registrazioni apparisse evidente la natura delle direttive che il nuovo reggente impartiva ai suoi uomini di fiducia raccomandando loro che doveva operarsi con modalità non particolarmente aggressive ma anzi mettendo in pratica un nuovo modello di consorteria che doveva impegnarsi non più prevalentemente sul versante militare bensì, soprattutto, su quello imprenditoriale-affaristico.

Osservava il primo giudice che tale ricostruzione, lungi dall'essere il mero frutto di "una rappresentazione sociologica del fenomeno criminale nella città di Trapani", trovava la sua piena conferma nelle citate intercettazioni ritualmente versate in atti, laddove il Pace, teorizzando il metodo che intendeva attuare, raccomandava al Birrittella di utilizzare blandi metodi di

imposizione, posto che alla violenza bisognava ricorrere solo quando ve ne fosse davvero bisogno (*“...senza fare cose, rumore forte zio Nino ah! Dobbiamo fare cose in condizioni che le persone non le dobbiamo fare lamentare”*).

Proseguiva il giudice di prime cure che la posizione di supremazia mafiosa assunta dal Pace nel territorio di Trapani risultava in modo evidente dalle già cennate intercettazioni ambientali di colloqui in cui il capo mafia affrontava l'argomento della fornitura del cemento alla ditta IRA s.r.l. di Catania che aveva vinto l'appalto per la costruzione delle banchine settentrionali del porto di Trapani per l'importo netto di circa sedici miliardi di lire, lavoro dal quale, a mezzo della indicazione ai responsabili della società catanese di fornitori di sua fiducia, il Pace prevedeva per sé e per altri imprenditori del settore del calcestruzzo a lui legati un guadagno di circa due miliardi delle vecchie lire.

Dalle intercettazioni ambientali emergevano poi, fra l'altro, il coinvolgimento del Pace e del Birrittella in una estorsione in danno dell'imprenditore Matteo Bucaria, vittima di estorsioni ripetute e continuative, con riferimento all'appalto per la realizzazione di una scuola; i rapporti di affari fra il Pace e Matteo Tamburello, reggente del contiguo mandamento di Mazara del Vallo.

Ancora più rilevanti apparivano – osservava il giudice di prime cure – le intercettazioni di colloqui fra il Pace e Tommaso Coppola, altro imprenditore funzionale al sistema di spartizione degli appalti e di riscossione delle tangenti, in cui il Coppola (già condannato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa) ed il Pace facevano riferimento a vicende estorsive, una delle quali riguardava un appalto aggiudicato a tale Guercia, soggetto che alla fine si era messo "a posto", cioè si era determinato a corrispondere a Cosa Nostra la tangente “dovuta”.

Il primo giudice, inoltre, (in linea, peraltro con quanto definitivamente emerso nel procedimento a carico del Pace conclusosi con la condanna ormai irrevocabile dello stesso alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui al 2° comma dell'art. 416 bis c.p. ed estorsione: cfr. certificato penale in atti) coglieva il ruolo direttivo del Pace con particolare riferimento alla spartizione degli appalti nelle conversazioni tra lo stesso e gli imprenditori a lui più vicini come Mannina, Coppola e Birrittella, nel corso delle quali il Pace coordinava le pretese estorsive della consorteria e la imposizione delle forniture specie quelle nel settore del calcestruzzo. Ed infatti, nel rispetto di un cliché mafioso oramai consolidato era il Pace ad autorizzare o meno l'apertura di un impianto di calcestruzzo nel suo territorio, apertura che ovviamente non poteva avvenire senza il suo preventivo assenso.

Quanto al settore degli appalti, dalle conversazioni intercettate di cui il primo giudice riportava alcuni significativi brani, emergeva poi il ruolo del Birrittella che, per conto del Pace, quale vero e proprio "braccio destro" di quest'ultimo, svolgeva compiti di raccordo tra i vertici dell'associazione di cui perseguiva gli interessi e gli imprenditori locali ai quali faceva presente che, se volevano lavorare e ottenere appalti dovevano adeguarsi al sistema di turnazione e di pagamento delle tangenti.

Emblematico al riguardo si rivelava il contenuto di una intercettazione ambientale nel corso della quale il Birrittella, dialogando con l'imprenditore Bucaria, che si lamentava della entità delle pretese estorsive sostenendo che queste non gli consentivano di far fronte al pagamento delle forniture, faceva presente al suo interlocutore che il prioritario impegno da assolvere non era quello di pagare i fornitori, come sosteneva il Bucaria, bensì la mafia, che era poi quella che gli consentiva di lavorare.

Tanto premesso, il primo giudice, dopo avere esposto i criteri di valutazione probatoria della chiamata in correità elaborati dalla giurisprudenza di legittimità cui si sarebbe attenuto, si soffermava sul tema della attendibilità dell'imputato di reato connesso Birrittella Antonino, il già citato uomo di fiducia del Pace, decisi a collaborare con la giustizia poco tempo dopo il suo arresto avvenuto il 25 novembre 2005 in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GUP distrettuale di Palermo con cui gli era stato dato carico del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e di taluni fatti di estorsione commessi nell'ambito del medesimo contesto criminale.

Il primo giudice, nel confutare la tesi di taluni difensori che avevano messo in dubbio l'attendibilità del Birrittella a causa della decisione di quest'ultimo di non richiedere l'ammissione ad alcun programma di protezione, sottoponendosi però, anche nel presente processo, ad un lungo ed impegnativo esame in sede di incidente probatorio, si soffermava innanzitutto sul contenuto delle indicazioni fornite dal dichiarante in ordine al ruolo da lui svolto in seno alla consorte mafiosa, osservando come un primo positivo giudizio potesse trarsi dalla piena coerenza di quanto riferito dal dichiarante con quanto aliunde emerso sui fatti di cui il proponente medesimo aveva spontaneamente riferito in relazione ai quali non aveva ancora ricevuto contestazione alcuna e per altri di cui, nonostante l'imponente mole delle conversazioni intercettate, gli inquirenti non avevano ancora conoscenza alcuna.

Il Birrittella aveva premesso che i suoi rapporti con la locale consorte mafiosa avevano avuto inizio nei primi anni '90, allorché era stato contattato da Virga Francesco, figlio maggiore di Virga Vincenzo, e da questi aveva ricevuto la richiesta, stante la sua qualità di imprenditore nel settore delle forniture in materia di edilizia, di assumere un ruolo di intermediazione fra la famiglia

mafiosa e gli altri imprenditori del settore, curando le cd. "messe a posto", e la conseguente percezione del pizzo.

Accettato tale incarico il Birrittella aveva assunto, pertanto, il ruolo di esattore di tangenti su incarico di Franco Virga, che in quel periodo era il reggente del sodalizio mafioso trapanese per volontà del padre impossibilitato a comparire in quanto da tempo latitante.

E tale ruolo il Birrittella aveva mantenuto anche quando, quale reggente della famiglia mafiosa di Trapani, sempre in sostituzione del padre Vincenzo, a Franco Virga, nel frattempo tratto in arresto, era succeduto il fratello Pietro, il quale sarebbe stato poi anch'egli arrestato a metà del 1999.

Aveva riferito il dichiarante che il periodo di gestione di Virga Pietro era stato tutt'altro che positivo a causa del carattere esuberante e poco riflessivo di quest'ultimo che non esitava a far uso di metodi violenti per imporre le sue decisioni ai soggetti riottosi

Durante la reggenza di Pietro Virga ('97 - '99) il Birrittella era stato incaricato da quest'ultimo di svolgere una sorta di "monitoraggio" di tutti i lavori in corso sia nel settore pubblico che in quello privato per individuare i soggetti che dovevano corrispondere alla consorzeria la tangente pari al 2 % o 3 % (n.d.r. dell'importo dell'appalto) nei lavori pubblici e di un milione ad appartamento per i lavori di edilizia privata, e che ancora non si erano "messi a posto".

Il Birrittella ricostruiva quindi le numerose estorsioni portate a termine per incarico del Virga, spiegando come quest'ultimo avesse ritenuto di dovere ridistribuire la raccolta del pizzo nel settore degli appalti facendo ricorso a svariati imprenditori, a ciascuno dei quali affidava un determinato settore imprenditoriale.

E poiché anche il Birrittella era un imprenditore aveva avuto modo di sperimentare che, nel settore della raccolta del pizzo afferente l'edilizia privata, per conto del Virga agiva tale Sugamele Mario.

Di ciò il dichiarante aveva avuto diretta contezza in quanto socio occulto dell'imprenditore edile Figuccio Antonino, socio di maggioranza della "Figuccio Costruzioni s.r.l" (di cui il Birrittella deteneva una quota per il tramite della propria convivente Ruggirello Adriana).

Orbene, in occasione dell'appalto relativo alla costruzione di alcuni immobili per conto della cooperativa "Maggio '84" il Figuccio aveva corrisposto, per l'appunto, le tangenti al detto Sugamele.

Il primo giudice dopo avere osservato come il ruolo del Sugamele di esattore delle tangenti avesse trovato autonoma conferma probatoria nella indagine "Peronospera fase 2", aveva rilevato come un eccezionale elemento di conferma delle propalazioni del Birrittella era pervenuto dal racconto del citato Figuccio che aveva ammesso che allorché realizzò per conto della cooperativa "Maggio '84" n. 23 alloggi di edilizia popolare, giusta concessione edilizia n. 12 del 30 gennaio 1998, ed altri 44 alloggi con concessione edilizia n. 81 del 17 agosto 2000, aveva in effetti corrisposto al Sugamele tangenti in più soluzioni.

Del ruolo di esattore di tangenti del Sugamele aveva riferito pure l'imprenditore Gervasi ed ulteriori elementi di conferma in ordine alla attendibilità del Birrittella quanto ad analogo ruolo svolto, sempre per conto di Virga Pietro, da tale Martines Michele aveva costituito oggetto ai autonomo accertamento probatorio a seguito delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa Scuderi Vincenzo.

Aveva riferito, quindi, il Birrittella che, dopo l'arresto di Virga Pietro vi era stato un periodo di particolare fibrillazione in seno alla famiglia mafiosa di Trapani in quanto non si sapeva chi, a questo punto, sempre in sostituzione del latitante Vincenzo Virga, dovesse assumere il comando delle operazioni.

Tale periodo di fibrillazione era giunto a risoluzione nel corso dell'anno 2000, forse nella primavera di detto anno allorché Pace Francesco era stato scarcerato.

Vi era stata quindi una riunione presso il ristorante "Firenze" cui oltre allo stesso Birrittella avevano partecipato il Pace ed altri imprenditori nel corso della quale erano state gettate le basi della nuova organizzazione che prevedeva in capo allo stesso Pace un ruolo direttivo nella redistribuzione degli appalti pubblici e privati e nella riscossione del pizzo.

Osservava il Tribunale come nel corso del giudizio fosse stata da più difensori attribuita immotivata rilevanza alla circostanza che il Birrittella aveva collocato l'epoca di tale riunione nella primavera del 2001 in contrasto con il dato obiettivo che il Pace era stato in realtà scarcerato solo il 5 ottobre del 2001.

L'inconsistenza dell'argomento, da cui si sarebbe addirittura voluto far discendere l'inattendibilità del dichiarante, era però apparsa evidente al primo giudice in quanto, alla stregua degli elementi probatori che autonomamente dimostravano il ruolo direttivo assunto dal Pace (si pensi, oltre al chiaro contenuto delle intercettazioni ambientali, alla enorme rilevanza probatoria del "pizzino" rinvenuto nel covo di Pace Francesco "tutte le imprese con Pace"), era agevolmente constatabile, tenuto conto del tempo trascorso, come l'erronea indicazione del lasso di tempo in cui si era verificata la riunione presso il ristorante "Firenze" fosse chiaramente dipesa da un banale errore mnemonico.

Ma vi era di più.

Al riguardo, il primo giudice osservava come tale errore potesse ragionevolmente spiegarsi col fatto che proprio nella primavera del 2001 il Pace era stato assolto dall'imputazione di associazione mafiosa ascrittagli nell'ambito del procedimento c.d. "Halloween", di guisa che già a partire da questo momento, ancorché il Pace fosse

rimasto in carcere per altra pendenza giudiziaria, in seno alla organizzazione erano maturata la convinzione che un siffatto incarico poteva essere meglio svolto da un soggetto che di lì a poco sarebbe stato rimesso in libertà addirittura a seguito di un giudizio assolutorio, avvenimento questo che avrebbe indubbiamente comportato, quantomeno, un notevole affievolimento della attenzione investigativa nei suoi confronti.

A dimostrazione di tale assunto militava, peraltro un dato documentale di eccezionale rilevanza quale il rinvenimento, in data 21 febbraio 2001, nel covo di Vincenzo Virga, del più volte citato pizzino in cui si faceva chiaro riferimento al ruolo che avrebbe dovuto svolgere il Pace, di talché, anche sotto un profilo meramente temporale, era adeguato alle risultanze processuali ritenere che le direttive del Virga fossero pervenute agli altri associati nel periodo immediatamente successivo all'arresto di detto boss.

Soffermandosi poi sull'operato del Pace, il dichiarante rimarcava, pienamente confermando il contenuto inequivocabile di talune intercettazioni ambientali trascritte nella impugnata sentenza, che la gestione del nuovo reggente era stata indubbiamente caratterizzata dall'utilizzo del nuovo metodo di cui si è detto che prevedeva comunque che il "pizzo" venisse corrisposto dagli imprenditori nelle già fissate percentuali (2 % o 3 % sugli appalti pubblici ed un milione di lire ad appartamento sull'edilizia privata) già in passato praticate, ma senza far ricorso ad imposizioni che preventivamente prevedessero l'uso della forza (attentati, danneggiamenti etc), perché nell'interesse di tutti era bene che la corda non venisse spezzata; la direttiva era, in altri termini, quella di "volare basso", di evitare che l'estorto, cui venisse stretto il collo con troppa veemenza, ritenesse per lui più conveniente, persino, denunciare l'intimidazione subita.

D'altra parte, il Pace, ben poteva comprendere tale meccanismo psicologico perché, prima ancora d'essere un mafioso, era anch'egli un imprenditore nel settore del calcestruzzo, svolgendo la sua attività in società di fatto con Mannina ed era in stretti rapporti con Coppola Tommaso.

Aveva dichiarato il Birrittella che, sotto un profilo meramente affaristico, il Pace, oltre ad occuparsi della gestione complessiva del sodalizio mafioso, era peraltro fortemente attratto dal settore del calcestruzzo, suo specifico ramo di attività, e quindi, sfruttando la sua posizione, mirava all'acquisizione di nuovi impianti e di nuove commesse sottraendole agli altri imprenditori del ramo, ben comprendendo le occasioni di guadagno che da tale campo potevano provenire.

Osservava il primo giudice come tale circostanza avesse ricevuto un eccezionale riscontro nelle dichiarazioni degli amministratori giudiziari della Calcestruzzi Ericina, già riconducibile a Virga Vincenzo, che avevano riferito per l'appunto del tentativo portato avanti dalla "famiglia" trapanese attraverso Pace, Birrittella e Mannina di sottrarre una consistente commessa del cemento alla Calcestruzzi da loro gestita.

Le intercettazioni ambientali versate nel presente procedimento (quelle stesse peraltro che, unitamente alle dichiarazioni del Birrittella avevano consentito in altro processo di pervenire a condanna - oramai definitiva, ndr - per il reato di associazione mafiosa caratterizzata dal ruolo direttivo di cui al 2° comma dell'art. 416 bis c.p. e di estorsione) costituivano il più evidente riscontro delle propalazioni del Birrittella.

A questo punto, il primo giudice, dopo avere compiuto una breve ricostruzione della situazione urbanistica del comune di Trapani all'epoca dei fatti ed avere preso in esame le questioni relative alle vicissitudini del piano regolatore di detta città ed alla natura dei

c.d. programmi costruttivi (strumento urbanistico previsto dalla legge regionale in forza del quale le cooperative che avevano ottenuto il finanziamento regionale per la realizzazione di alloggi potevano presentare un'istanza, previa predisposizione di apposito progetto, al comune, che, nel caso avesse accertato la mancanza di aree destinate ad espansione edilizia, avrebbe potuto autorizzare (salva ovviamente la successiva ratifica del competente assessorato regionale) previa apposita variante al piano urbanistico vigente - nella specie il programma di fabbricazione - l'insediamento anche in zone agricole, purché contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione), prendeva in esame le dichiarazioni rese dal Birrittella con specifico riguardo alle speculazioni edilizie di cui era stato fra i più importanti promotori ed alle vicende di corruttela sottostanti.

Il dichiarante, dopo avere precisato che nella vicenda speculativa di villa Rosina erano interessati, oltre a lui ed al Pace, il coimputato Barbara Leonardo ed i coindagati nel medesimo reato, Figuccio Antonino, Todaro Giuseppe ed Augugliaro Vito, quest'ultimo successivamente deceduto, si soffermava sulla genesi dell'operazione.

Dopo avere precisato che i suoi rapporti con la famiglia Ruggirello ed, in particolare, con l'ormai defunto Giuseppe Ruggirello, ex banchiere ed imprenditore di punta trapanese, risalivano agli anni '80 e che del Ruggirello era stato socio di fatto in varie iniziative fra cui quella della "Mediterranea Costruzioni s.r.l.", soggiungeva che, avendo il predetto Ruggirello sostanzialmente a "libro paga" l'ing. Mastroilli, cioè il tecnico incaricato dal comune di Trapani di redigere il piano regolatore, l'acquisto di un vasto terreno agricolo esteso circa quarantacinquemila metri quadrati in contrada "Villa Rosina - Fontanelle sud" da parte della predetta "Mediterranea" era stato compiuto, per l'appunto, in vista di una imponente

speculazione edilizia che si contava di realizzare tenendo conto delle informazioni che il citato Mastrorilli anticipatamente forniva in ordine alle specifiche destinazioni edilizie delle varie aree che sarebbero state previste dal piano regolatore.

Precisava il dichiarante che vi era già stato un primo tentativo di speculazione sul terreno della "Mediterranea" sulla base di un progetto edilizio redatto dall'Architetto Mario Buscaino di Trapani che prevedeva la realizzazione di 83 - 84 villette in quella zona.

Il piano speculativo prevedeva la cessione di una parte dell'area di proprietà della "Mediterranea costruzioni s.r.l." alla cooperativa "Altra Domus", rappresentata da Todaro Giuseppe, con il sistema del preliminare condizionato, subordinato cioè all'approvazione del progetto di realizzazione delle ottanta villette.

Figuccio Antonino, con la società a lui intestata, ossia la "F.C. costruzioni s.a.s. di Antonino Figuccio", avrebbe dovuto eseguire i lavori.

Il progetto edilizio era stato però ritirato a causa della mancata approvazione del piano regolatore c.d. Mastrorilli entro i termini di legge, circostanza che aveva determinato il ritorno in vigore del vecchio strumento urbanistico, cioè il cd. programma di fabbricazione.

Da ciò era derivato che il terreno della "Mediterranea", che era collocato in zona di espansione edilizia secondo l'approvando piano regolatore, era ritornato terreno agricolo.

Il dichiarante, dopo avere precisato che suoi soci nella "Mediterranea" erano i fratelli Paolo e Bice Ruggirello, figlio dell'ormai defunto Giuseppe Ruggirello, che Vito Augugliaro, marito di Bice Ruggirello era il direttore tecnico della società, e che già nel primo tentativo di speculazione in discussione era coinvolto come progettista anche l'odierno imputato Leonardo Barbara per conto della cooperativa "Altra Domus s.r.l.", si soffermava più

specificamente sulla vicenda speculativa più direttamente riguardante i fatti di causa.

Riferiva il dichiarante che il Barbara, soggetto da lui ben conosciuto (sia per pregressi rapporti intrattenuti in relazione alla vicenda speculativa riguardante la costruzione di 44 villette realizzate dalla "F.C. costruzioni s.a.s. di Antonino Figuccio", di cui lo stesso dichiarante era socio occulto, per conto della cooperativa "Maggio 44", sia in relazione al primo tentativo di speculazione riguardante "Villa Rosina") e di cui conosceva altresì gli stretti rapporti con il politico Pellegrino, gli aveva rappresentato la possibilità concreta di una speculazione ben più ampia di quella in precedenza fallita, che avrebbe dovuto riguardare oltre il terreno della "Mediterranea", una vasta estensione limitrofa di aree di proprietà di tali D'Angelo e che avrebbe dovuto comportare la realizzazione di circa 600 appartamenti da parte di alcune cooperative edilizie che sarebbero state coordinate da Giuseppe Todaro.

Tale speculazione sarebbe stata portata a termine sfruttando lo strumento edilizio dei c.d. "programmi costruttivi", ossia una forma di pianificazione edilizia che consentiva di superare gli ostacoli connessi alla decadenza del precedente piano regolatore e di sfruttare, per la realizzazione di alloggi di edilizia cooperativa, anche zone agricole.

Ovviamente il buon esito del progetto, secondo quanto riferito dal Barbara al dichiarante, avrebbe comportato necessariamente un appoggio politico ed una operazione di corruzione nei riguardi dell'on. Bartolo Pellegrino, da poco nominato assessore regionale al Territorio ed Ambiente per il movimento politico "Nuova Sicilia" dallo stesso capeggiato.

Precisava il Birrittella che con il Barbara aveva convenuto sul fatto che l'importanza del Pellegrino nella vicenda era duplice perché, da un lato, quest'ultimo avrebbe potuto incidere sul piano regolatore

sia eventualmente sull'approvazione dei c.d. "programmi costruttivi", strumento quest'ultimo che avrebbe potuto coinvolgere sia il terreno della "Mediterranea" che quelli limitrofi che le cooperative avrebbero dovuto acquistare.

In altri termini, l'appoggio del Pellegrino sarebbe stato utile sia in sede comunale ove i programmi costruttivi sarebbero stati discussi sia in sede regionale dove avrebbero dovuto essere definitivamente approvati essendo per l'appunto l'assessore preposto al ramo competente.

Soggiungeva il dichiarante che, dopo tale primo accordo con il Barbara, si era riunito con i suoi soci nella "Mediterranea" spiegando loro la sua intenzione di intervenire su Pellegrino - persona ben nota ai Ruggirello perché più volte da loro sostenuto finanziariamente nelle sue campagne elettorali - ottenendone l'appoggio grazie al pagamento di una sostanziosa tangente.

Riferiva altresì il dichiarante di avere spiegato ai suoi soci che la corruttela sarebbe consistita nel pagamento di un milione di lire ad appartamento, ricevendo da Bice Ruggirello l'avvertimento che si sarebbero però dovute risolvere delle difficoltà dovute al fatto che il Pellegrino non aveva in gran simpatia il mondo delle cooperative ed in particolare il Todaro a causa di precedenti impegni di non specificata natura che le cooperative stesse non avevano mantenuto, circostanza quest'ultima al dichiarante già ben nota avendogliene già parlato il Barbara.

Precisava inoltre il Birrittella che, avendo convenuto con l'ingegnere Barbara sulla fattibilità dell'intervento sul Pellegrino aveva chiesto a quest'ultimo di fissargli un incontro diretto con detto politico, già peraltro ampiamente informato sia da Bice Ruggirello che dallo stesso Leonardo Barbara.

La ragione di questo incontro risiedeva nel fatto che, in più occasioni, il Barbara gli aveva rappresentato che il politico voleva

"garanzie", locuzione dietro la quale era assai agevole sottendere la volontà del Pellegrino di ottenere del denaro ma anche la pretesa che la promessa gli pervenisse da soggetti affidabili e solvibili.

Osservava il dichiarante che, sin da quei primi abboccamenti, era risultato chiaro a lui, al Barbara, al Todaro ed al Figuccio (quest'ultimo in qualità di soggetto che avrebbe dovuto realizzare in parte gli edifici per conto delle cooperative) che quel che appariva urgente era stabilire le modalità di predisposizione della provvista con cui, si badi bene, si sarebbe dovuto pagare non solo il Pellegrino ma anche l'organizzazione mafiosa e lo stesso Todaro (per quest'ultimo evidentemente in vista di tutti gli "adempimenti" cui avrebbe dovuto assolvere in relazione ai soggetti che avevano avuto un ruolo nei finanziamenti ottenuti dalle cooperative, ndr).

Ed il metodo che, secondo il racconto del Birrittella, avrebbe dovuto essere seguito altro non era che quello già sperimentato in altre occasioni simili, sia pure per affari di ben minore portata, costituito dal gonfiamento dei computi metrici grazie al quale, per ogni appartamento, si sarebbe potuto ricavare un importo pari a tre milioni di lire, di cui, per l'appunto, uno da attribuire alla mafia (a "Zu Ciccio", cioè all'odierno imputato Pace Francesco), uno al Todaro ("peppe") ed il terzo al Pellegrino.

Soggiungeva il Birrittella che alle riunioni in cui si discuteva delle modalità di costituzione della provvista (che sarebbe stata anticipata dai soggetti incaricati delle forniture e della realizzazione delle opere sulla base di un "elenco" già preconstituito di ditte gradite a *Cosa Nostra*) era a tutti chiaro che lui si presentava come emanazione della "famiglia" mafiosa trapanese.

D'altra parte, i partecipanti a queste riunioni erano essi stessi già perfettamente a conoscenza di tale metodo e del ruolo svolto da Birrittella avendo, peraltro, il Barbara proceduto, nella sua qualità di progettista - calcolista alla alterazione dei computi metrici che, in

occasione della costruzione delle 44 villette realizzate dal Figuccio per conto della cooperativa “Maggio 84”, era stata necessaria al fine di acquisire la provvista necessaria al pagamento delle tangenti, fra cui quella alla organizzazione mafiosa.

In pratica, le imprese coinvolte nell' affare delle cooperative, facenti parte del “cartello” gestito da *Cosa Nostra* (il sistema del cd. “centro servizi”) pur dovendo anticipare le somme necessarie alla costituzione della provvista, non venivano a perdere alcunché poiché recuperavano i complessivi tre milioni che, per ogni appartamento, si sarebbero dovuti versare ai tre destinatari con l'artificioso ritocco dei computi metrici che comportava per loro ovviamente un equivalente minor costo, da ciò derivando che l'unico danneggiato era il soggetto più debole, cioè il socio della cooperativa che avrebbe pagato per l'immobile un prezzo maggiore o comunque avrebbe avuto un appartamento edificato con materiali molto più scadenti di quelli apparentemente indicati nel capitolato.

Proseguendo il suo racconto, il Birrittella precisava che, a seguito dei citati incontri (tra il Barbara ed il Pellegrino nonché tra i vari esponenti della famiglia Ruggirello ed il politico) il Barbara gli aveva infine procurato un incontro diretto con il Pellegrino, svoltosi verosimilmente, secondo le indicazioni del dichiarante, domenica 30 settembre ovvero domenica 7 ottobre presso il Bar Novecento di Trapani.

Nel corso di questo incontro furono fissati i termini della questione ed al Pellegrino venne esposto l'importo della tangente che avrebbe ricevuto per ciascun appartamento che sarebbe stato realizzato, in pratica pervenendosi già ad un accordo di massima (*“Ci incontrammo e dissi c'è questo progetto che stiamo facendo che interessa la famiglia Ruggirello, che interessa l'ingegnere Barbara, dico noi lo vogliamo portare avanti e lui disse “ma io sono disponibile ma che cosa me ne viene in questo”, io dissi noi siamo disponibili a*

dare fino ad un milione ad appartamento. Lui mi dice quanti appartamenti potevamo realizzare, io dissi questo non dipende (incomprensibile) dipende dall'indice di edificabilità che diamo, perché se ne diamo tre sono trecento, cioè dipende dall'indice ma non meno di seicento appartamenti potevamo...per cui era una cosa molto importante”).

Quanto al Pace, il Birrittella nel riferire di avere approfonditamente riferito a quest'ultimo le progettate modalità della operazione di corruttela ricevendo la richiesta autorizzazione a darvi corso, soggiungeva che il suo referente mafioso era rimasto favorevolmente impressionato dall'iniziativa al punto di volere sfruttare il rinnovato rapporto con il Pellegrino, persona peraltro da lui personalmente conosciuta, sia per ribadire direttamente al politico la volontà della organizzazione mafiosa di portare a termine la speculazione edilizia di cui già gli aveva parlato lo stesso Birrittella, sia per rappresentargli una questione personale, più precisamente la destinazione edilizia di due terreni ubicati nella zona di Villa Rosina di cui era proprietario.

Ed invero, il Pace non aveva tardato a dare attuazione al suo proposito, avendo il dichiarante di lì a poco appreso dal suo referente mafioso che aveva avuto un incontro con il Pellegrino nel corso del quale, oltre a segnalargli l'interesse della mafia sulla vicenda ed il conseguente suo collegamento con l'odierno dichiarante, per il quale garantiva, gli aveva anche parlato della sua questione personale ricevendo consigli su come operare.

Riferiva il dichiarante che, forte delle rassicurazioni ricevute dal Pace ed avendo ormai più specificamente elaborato il metodo di acquisizione della provvista necessaria al pagamento delle tangenti, aveva chiesto al Barbara di fissargli un nuovo incontro con il Pellegrino, anche perché era sua intenzione consegnargli, al fine di rappresentare concretamente la ferma volontà del gruppo

affaristico-mafioso che rappresentava di portare a termine l'affare, la somma di cinquanta milioni di lire, più che altro a titolo di preliminare garanzia.

Precisava il Birrittella che all'appuntamento con il Pellegrino, che ebbe luogo un sabato, anche in questo caso presso il bar Novecento di Trapani, si recò insieme ad Orlando Sebastiano ed a Giacalone Vito, dirigenti della locale squadra di calcio di cui egli era il Presidente.

Sennonché, avendo rappresentato all'ingegnere Barbara ed al Todaro, che lo attendevano presso il bar, la sua intenzione di consegnare questa somma, era stato ammonito da costoro a non consegnare alcunché prima che fosse intervenuto qualche passaggio dell'iter amministrativo idoneo a mettere in moto il procedimento amministrativo.

Nel corso dell'incontro con il Pellegrino, pertanto, su suggerimento del Barbara e del Todaro, si limitò pertanto, oltre che a ribadire all'uomo politico le modalità di pagamento della tangente ed a "mandargli i saluti" del Pace, a promettergli il suo personale appoggio, anche di natura economica, alla lista di Nuova Sicilia per le imminenti elezioni comunali; in particolare tale appoggio sarebbe stato dato allo stesso ing. Barbara, che in quel momento sembrava dovesse candidarsi, ma che venne poi sostituito da Peppuccio Porracchio, collaboratore dello stesso ingegnere.

Precisava il collaborante che anche dopo questo secondo incontro vi furono delle riunioni nel corso delle quali vennero ulteriormente approfondite le modalità organizzative dell'operazione, con specifico riguardo alle imprese che, a seguito di gare truccate, avrebbero dovuto partecipare ai lavori ed alle forniture nonché al calcolo dei computi metrici dalla cui alterazione dipendeva la buona riuscita dell'affare.

Il Birrittella concludeva la sua narrazione precisando che nel settembre del 2002, avendo subito un grave incidente automobilistico, in occasione del quale aveva subito gravi lesioni, venne operato e per lungo tempo, comunque fino all'aprile del 2003, ebbe delle limitazioni funzionali.

In ogni caso, anche durante tale lasso di tempo aveva continuato a tenersi informato dello sviluppo delle operazioni tramite il Todaro, che incontrò in più occasioni, avendo modo pertanto di apprendere che era stato concluso il preliminare condizionato per l'acquisto dei terreni necessari all'edificazione da parte della cooperative e che i programmi costruttivi, che comportavano la variazione della destinazione urbanistica da agricola a zona di espansione, erano stati regolarmente approvati sia in sede comunale che presso l'Assessorato ed essi erano in corso di realizzazione.

Quanto alla fase di realizzazione, il propalante ricostruiva, infine, un episodio specifico, avvenuto nel luglio del 2005, relativo a dei lavori di urbanizzazione inerenti i programmi costruttivi che stava eseguendo la ditta Bucaria C di Bucaria Matteo.

Raccontava il dichiarante di essere stato chiamato dal Pace e condotto dallo stesso presso il cantiere della ditta Bucaria ove l'odierno imputato gli mostrava i resti dell'incendio di una baracca e di una pala, pertinenti a tale cantiere, di cui si attribuiva sostanzialmente la paternità spiegandogli che l'impresa Bucaria, secondo le direttive della "famiglia" non doveva più lavorare in quanto il suddetto imprenditore, coinvolto in una vicenda giudiziaria, tradendo la regola dell'omertà, aveva offerto la sua collaborazione con la giustizia e tale contributo aveva condotto all'arresto, nell'aprile del 2004, del noto Sugamele Mario (soggetto di cui il Birrittella ha riferito indicandolo quale percettore della tangente "dovuta" alla mafia dalla cooperativa "Maggio 84", ndr).

A seguito di tale incontro il Birrittella aveva chiesto al Todaro il motivo per cui il Bucaria aveva ottenuto quei lavori senza alcuna autorizzazione mafiosa ed il suo interlocutore si era giustificato riferendogli che era stato il Pellegrino a richiederli di far lavorare il Bucarla, Soggiungeva il dichiarante che, appresa tale circostanza, ne aveva dedotto che l'intervento del Pellegrino si giustificava per la vicinanza politica della sorella del Bucaria, a nome Katia, eletta al consiglio comunale nelle liste di Nuova Sicilia ed all'epoca dei fatti consigliere comunale.

In ogni caso – puntualizzava il Birrittella - non poteva più del dovuto criticarsi la scelta del Todaro, tanto più che il Bucaria faceva parte di quella lista di imprese che a suo tempo egli stesso gli aveva fornito allorchè aveva indicato alle cooperative, nelle diverse riunioni, e sempre su direttiva del Pace, le ditte da favorire in sede di gara.

Infine, il Birrittella compiutamente riferiva su altra speculazione edilizia sulla via Virgilio di Trapani, in un terreno di proprietà di tale Sasà Adragna. che, pur non essendo stata portata a termine per il sopravvenuto diniego di quest'ultimo di vendere il suo terreno, e non rientrando pertanto nella contestazione di corruzione, era comunque, secondo il primo giudice, di sicuro rilievo probatorio perché riproponeva le stesse modalità affaristico- politico- mafiose della speculazione di Villa Rosina ed, anche in questo caso, la figura di un Pellegrino ancora una volta disponibile, a seguito di un incontro con il Pace, ad “appoggiare” il progetto edilizio in cambio di un notevole ricavo economico costituito in questo caso dalla cessione, ovviamente senza reale corrispettivo, di una palazzina da destinare a sede del suo movimento politico denominato "Nuova Sicilia".

Conclusa la disamina delle dichiarazioni del Birrittella, peraltro corredata da una analitica indicazione dei riscontri oggettivi e

documentali che, secondo il primo giudice, rendevano intrinsecamente credibile la chiamata in correità del proponente, nella impugnata sentenza veniva dato atto della intervenuta approvazione, con decreti in data 6 aprile 2004, di tre programmi costruttivi dal cui esame risulterebbe evidente l'illegittimità in quanto nella sostanza in contrasto con il contenuto della L.R n. 22/97.

Il Giudice di prime cure procedeva quindi all'esame dei riscontri individualizzanti che consentirebbero di ritenere provata in capo ai tre odierni imputati la penale responsabilità in ordine al reato di corruzione loro rispettivamente ascritto, sia pur con la esclusione per tutti e tre dell'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. e del Pellegrino anche di quella di cui all'art 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con conseguente dichiarazione per quest'ultimo della sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo E) della rubrica.

Osservava, infatti, il primo giudice che la ricostruzione dei fatti offerta da Antonino Birrittella trovava il primo significativo riscontro nel tenore di alcune intercettazioni di conversazioni ambientali svoltesi tra il 14 settembre ed il 23 settembre 2001 da cui emergeva con ogni evidenza la vicenda di Villa Rosina negli stessi termini poi riferiti dal dichiarante nonché in ulteriori conversazioni captate nelle date del 13 e 15 marzo 2002 ove invece veniva in evidenza la progettata speculazione di Via Virgilio.

In particolare, la vicenda della corruzione contestata agli odierni imputati emergeva innanzitutto dalla conversazione intercettata il 14 settembre 2001 ed avvenuta tra il Birrittella e il Barbara, come da quest'ultimo ammesso.

Seguiva poi la conversazione registrata all'interno dei locali della ditta SEO il 15 settembre del 2001 che si svolgeva tra Bice Ruggirello, sorella di Paolo, all'epoca segretario politico del Pellegrino, Vito Augugliaro, marito della prima e direttore tecnico

della "Mediterranea costruzioni s.r.l." ed il Birrittella, come chiarito dal teste di p.g. Nicolò Palmeri che all'interno di tali locali erano collocate delle video camere che avevano consentito l'individuazione degli interlocutori.

Altra conversazione di particolare rilievo era poi, secondo il primo giudice, quella del 23 settembre 2001 svoltasi all'interno dell'autovettura del Birrittella tra il medesimo e l'imprenditore edile, socio dello stesso Birrittella nella "Figuccio Costruzioni s.r.l.", Figuccio Antonino (sulla cui identificazione aveva riferito il teste Palmeri) nel corso della quale il primo rappresentava al secondo (di cui era socio occulto nella citata società edile) i termini della vicenda corruttiva che si accingeva a porre in essere unitamente al Barbara, al Todaro, ovviamente con il placet del Pace cui era destinata la tangente relativa alla mafia.

La vicenda di Via Virgilio veniva invece in evidenza nelle conversazioni registrate nell'autovettura del Birrittella il 13 marzo 2002. a bordo della quale viaggiavano oltre al Birrittella, Mannina Vincenzo ed Francesco Pace nel corso delle quali si era fatto in più occasioni riferimento a tale questione.

Ma assai rilevante, soprattutto per la posizione del Pellegrino, era il contenuto della conversazione intercettata il 15 marzo del 2002 presso i locali della società SEO del Birrittella nel corso del quale l'odierno dichiarante, dialogando con Tarantolo Vito (noto imprenditore edile, socio di Virga Vincenzo, già arrestato per questi rapporti unitamente ad altro imprenditore edile, Giovanni Gentile) e Sortino Ferdinando (ingegnere, amministratore unico della "Cogeta s.r.l." in sostituzione di Tarantolo Vito a partire dal 1996 allorchè il primo venne coinvolto nell'operazione c.d. "Rino 3" relativa ai rapporti tra Virga Vincenzo e l'imprenditoria locale), faceva loro presente con riguardo alla rilevante speculazione edilizia di "Villa

Rosina", che il Pellegrino era stato "parlato" ed aveva dato la propria adesione al progetto.

Osservava, ancora il primo giudice, che il compendio probatorio a carico degli odierni imputati risultava implementato, infine, dalle dichiarazioni di Figuccio Antonino, Buscaino Mario, Augugliaro Vito, Todaro Giuseppe, e Giacalone Vito.

Il Figuccio, sentito in incidente probatorio in qualità di indagato di reato essendosi proceduto a suo carico in ordine al reato di associazione mafiosa, aveva confermato in più parti il racconto del Birrittella riferendo che, dopo una riunione con il solo Birrittella nel corso della quale quest'ultimo gli aveva detto che per favorire l'approvazione del progetto si sarebbe dovuto versare un milione di lire ad appartamento al Pellegrino, all'epoca assessore al Territorio ed Ambiente, ed un milione di lire alla mafia e che poi egli stesso aveva partecipato a successive riunioni, con il Barbara, il Todaro ed il Birrittella in cui si gonfiavano i computi metrici per ricavare le somme da corrispondere al politico ed alla organizzazione mafiosa.

Al riguardo il primo giudice osservava che se tali dichiarazioni si valutavano in correlazione con il contenuto della conversazione tra lo stesso Figuccio ed il Birrittella e Figuccio, intercettata il 23 settembre 2001, nel corso della quale il Birrittella affermava di avere già avvisato il Todaro circa la necessità di corrispondere un milione di lire alla mafia ("Ciccio"), un altro milione al Pellegrino ed un milione infine allo stesso Todaro, appariva consequenziale ritenere la chiamata in correità del Figuccio intrinsecamente credibile ed in grado di riscontrare nei confronti dei tre odierni imputati la chiamata principale proveniente dal predetto Birrittella.

Ed ulteriore supporto le dichiarazioni del Birrittella, secondo il primo giudice, ricevevano dalle quelle rese dall'architetto Buscaino Mario, ex sindaco di Trapani, sentito in sede di incidente probatorio

in qualità di indagato di reato connesso quale concorrente nel delitto di corruzione aggravata contestato agli odierni imputati.

Riferiva il Buscaino che della problematica dei piani costruttivi aveva parlato in più occasioni anche al Birrittella, presso lo studio dell'ing. Barbara, dove talvolta essi si incontravano, e il Birrittella in quelle occasioni gli aveva confermato quella che era stata una sua personale sensazione, ossia che c'era un rapporto di collaborazione consolidato tra il Pellegrino ed il Birrittella, ovviamente fondato su una remunerazione economica.

Nel datare questi incontri presso lo studio del Barbara, nel periodo in cui gli stessi Birrittella e Figuccio gli avevano conferito l'incarico della lottizzazione di Salina Grande, ossia nel 2002/2003, il Buscaino precisava che in più occasioni aveva sentito parlare Todaro e Barbara del fatto che questa volta non avrebbero potuto fare brutta figura nei confronti dell'onorevole Pellegrino e che allo stesso, per l'aiuto dato nelle procedure relative ai programmi costruttivi, si sarebbe dovuto assicurare un ritorno di natura economica, circostanza questa assolutamente chiara in quanto il Barbara ed Todaro discutevano del fatto che i computi metrici da realizzare avrebbero dovuto essere gonfiati per far fronte alle esigenze di corrispondere dei "rimborsi spese".

Osservava quindi il primo giudice che, nonostante l'inverosimile tentativo operato dal Todaro di tenersi fuori dalla vicenda di corruttela, anche dalle dichiarazioni di quest'ultimo potevano trarsi importanti elementi di conferma dell'assunto del principale dichiarante.

Ed invero, il Todaro, pur sostenendo di avere sempre manifestato il suo dissenso, precisava che sia dal Birrittella che dal Barbara gli era stato detto che occorreva pagare un milione di lire ad appartamento al Pellegrino.

In particolare, il Barbara, pur avendo appreso del suo rifiuto, aveva deciso di proseguire autonomamente nella esecuzione del progetto di corruttela.

Ed invero, aveva appreso successivamente del cd. "centro acquisti" che, a detta del Birrittella, doveva servire per creare due fondi e quindi sempre per pagare il Pellegrino.

Il Barbara gli aveva altresì parlato di gonfiare i computi metrici per recuperare le somme da versare al Pellegrino; circostanza appresa anche dal Buscaino nel 2004, allorché quest'ultimo aveva presentato un ulteriore progetto costruttivo, questa volta per il terreno della "Mediterranea".

Secondo il primo giudice la prospettazione accusatoria appariva ulteriormente supportata dalle dichiarazioni di Vito Augugliaro, anch'esso esaminato nel corso dell'incidente probatorio quale coindagato nel delitto di corruzione aggravata oggetto del presente procedimento.

L'Augugliaro, marito di Bice Ruggirello, socia della "Mediterranea costruzioni s.r.l." e sorella di Paolo Ruggirello, segretario politico del Pellegrino presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente all'epoca in cui si svolsero i fatti oggetto del presente procedimento, nonché direttore tecnico della "Mediterranea", rammentava innanzitutto di avere avuto un incontro nel 2001 nel corso del quale il Birrittella, nel prospettare una speculazione molto più ampia che prevedeva la realizzazione di svariate centinaia di appartamenti con il sistema dei programmi costruttivi ad opera delle cooperative nella zona di Villa Rosina (speculazione che prevedeva un coinvolgimento anche della "Mediterranea" il cui terreno nella medesima zona era limitrofo a quello che sarebbe stato acquistato dalle cooperative), aveva sollecitato a lui ma soprattutto alla di lui moglie Bice Ruggirello da sempre, come del resto gli altri membri della famiglia Ruggirello, in stretti rapporti con l'on. Pellegrino, affinché intervenisse presso

quest'ultimo per la buona riuscita dell'affare dal momento che i programmi costruttivi in zona agricola esigevano necessariamente una variante urbanistica che avrebbe dovuto essere approvata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente.

Aveva poi saputo dal Birrittella che quest'ultimo aveva avuto contatti diretti con il Pellegrino che gli aveva garantito il suo sostegno politico ma aveva anche chiesto un ritorno economico individuato in un milione di lire ad appartamento.

In realtà, non era il solo politico a dovere essere tacitato ma anche la mafia.

Era stato, infatti, in tale contesto discorsivo, riguardante l'intervento nella vicenda di Cosa Nostra, che il Birrittella gli aveva riferito anche di un preciso interesse nella vicenda di Pace Francesco, soggetto che il dichiarante conosceva di vista e che, sempre secondo il Birrittella, aveva avuto a tal fine un rapporto diretto con il Pellegrino.

Nel valutare la valenza probatoria delle dichiarazioni dell'Augugliaro il primo giudice rimarcava come l'assunto di quest'ultimo dovesse essere esaminato unitamente al contenuto della intercettazione ambientale del 15 settembre 2001 nei locali della ditta SEO del Birrittella (nel corso della quale si era infatti discusso che per la vicenda di "Villa Rosina" i contatti con il Pellegrino dovevano essere tenuti da Bice Ruggirello, che nella conversazione si impegnava personalmente in tal senso, e che il Birrittella aveva già esposto la vicenda a Paolo Ruggirello), nonché al contenuto della conversazione ambientale del 23 settembre 2001 nel corso della quale Birrittella aveva riferito al Figuccio di dialoghi già intercorsi tra Bice, Paolo ed il Pellegrino nel corso dei quali la vicenda era stata affrontata direttamente dagli stessi.

Un contributo comunque significativo alla ricostruzione della vicenda proveniva, infine, secondo il primo giudice, dalle dichiarazioni di Vito Giacalone.

Il Giacalone, esaminato nella qualità di imputato di reato connesso, aveva riferito, in particolare, di un incontro tra gli imputati Pellegrino e Barbara ed il Birrittella, svoltosi nel mese di ottobre del 2001, in ora serale e probabilmente di sabato presso il Bar Novecento.

Riferiva il propalante che, nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Erice, svoltasi nell'autunno del 2001, il Birrittella era venuto a prenderlo a bordo della sua "Mercedes" per recarsi presso il "Bar Novecento", e che, durante il percorso per raggiungere il locale, era salito sull' autovettura anche Orlando Sebastiano, come lui dipendente della provincia di Trapani e legato al Birrittella sia per questioni di appalti pubblici pilotati dalla organizzazione mafiosa sia perché facente parte del management della Trapani Calcio di cui il Birrittella all'epoca era Presidente.

Durante il tragitto, sempre a detta del citato dichiarante, il Birrittella gli riferiva che doveva incontrarsi con il Pellegrino per supportare la campagna elettorale del geometra Porracchio Giuseppe, detto Peppuccio, candidato nelle liste di "Nuova Sicilia" per il rinnovo del consiglio comunale di Erice.

Nell'occasione, il Birrittella aveva aggiunto, però, che con il deputato regionale doveva parlare anche di "altro" ma senza offrirgli ulteriori specificazioni.

Arrivati in prossimità del citato bar, dopo avere posteggiato l'autovettura nei pressi, il Giacalone, che si trovava seduto sul sedile anteriore, aveva notato il Birrittella prelevare una mazzetta di banconote da lire 500.000 dal cruscotto dell'autovettura e riporle nella parte interna della giacca.

Quindi, all'ingresso del bar, incontravano l'ingegnere Barbara, il Porracchio e lo stesso Pellegrino.

Entrati nel locale, dopo una serie di convenevoli caratterizzati dalle insistenze dell'Orlando per pagare il caffè, erano usciti dall'esercizio commerciale e, mentre lui rimaneva a parlare con l'Orlando ed il Porracchio, Birrittella, Barbara e Pellegrino si allontanavano per circa quindici minuti.

Al loro ritorno, il Pellegrino invitava i presenti a sostenere la candidatura del Porracchio.

Quindi ritornavano in macchina ed il Giacalone si avvedeva che il Birrittella riponeva nuovamente quelle banconote nel cruscotto da dove le aveva precedentemente prelevate.

Precisava, infine, il Giacalone che non aveva ritenuto opportuno chiedere al Birrittella alcun chiarimento sul contenuto di quell'incontro con il Pellegrino.

Il primo giudice, esaurito il resoconto delle dichiarazioni del Giacalone, osservava come il racconto di quest'ultimo ricalcasse in buona parte il racconto che del suo secondo incontro con il Pellegrino aveva fatto il dichiarante principale.

Analoga la scena del prelievo della somma, identiche le persone che si incontrano al Bar Novecento fatto salvo l'inserimento del Porracchio della cui presenza il Birrittella non aveva parlato, coerente con le altre emergenze probatorie anche la circostanza che, al ritorno dal bar Novecento, il Birrittella aveva nuovamente deposto nel cruscotto la somma di denaro, avendo quest'ultimo riferito per l'appunto di essere stato sconsigliato dal Barbara di consegnare al Pellegrino del denaro prima che fossero arrivati seri riscontri circa l'impegno del politico nella vicenda della approvazione dei programmi costruttivi.

Osservava a questo punto il primo giudice, traendo le fila del complesso ed analitico esame di tutto il materiale probatorio, come

dalle dichiarazioni di Birrittella Antonino, Figuccio Antonino, Buscaino Giuseppe, Todaro Giuseppe, Augugliaro Vito e, in qualche misura, anche da quelle di Giacalone Vito e persino da qualche parziale ammissione degli stessi Barbara e Pellegrino, oltre che dal rilevante esito delle intercettazioni ambientali fosse con sicurezza emersa la prova dell'intervenuto accordo di corruzione fra gli odierni imputati al fine di un positivo intervento del Pellegrino sul piano regolatore e sull'iter di approvazione dei programmi costruttivi, in cambio di un ritorno economico e non certo soltanto elettorale come sostenuto dai predetti Barbara e Pellegrino.

In particolare, le intercettazioni ambientali tra Birrittella e Barbara, tra il primo ed i coniugi Augugliaro ed ancora tra il Figuccio e lo stesso Birrittella (svoltesi tra il 14 settembre ed il 23 settembre del 2001), in piena aderenza con la dettagliata ricostruzione degli avvenimenti offerta dal Birrittella, dimostravano che nel citato lasso di tempo Barbara e Birrittella, con il contributo dell'Augugliaro, del Todaro e del Figuccio, avevano progettato un intervento sul Pellegrino in termini di elargizione a quest'ultimo di una precisa somma di denaro (pari ad un milione di lire per ogni costruendo appartamento) che si sarebbe ottenuta, in danno dei futuri acquirenti di detti appartamenti, attraverso l'artificioso aumento dei computi metrici.

In cambio di tale somma, il Pellegrino avrebbe dovuto fornire il suo appoggio nell'iter amministrativo del piano regolatore e in quello dei programmi costruttivi all'uopo mettendo al servizio di Birrittella e soci le sue funzioni di assessore regionale al Territorio ed Ambiente e la sua possibilità di influire in modo determinante, quale leader del movimento politico "Nuova Sicilia" e di assessore regionale, sulle scelte politiche ed amministrative di svariati componenti del consiglio comunale di Trapani e dei componenti della struttura amministrativa del citato assessorato regionale.

Dall'esame complessivo delle medesime fonti di prova poteva inoltre desumersi che, sempre al settembre 2001, era stato concordato dal Barbara, dal Todaro, dal Figuccio e verosimilmente anche dai coniugi Augugliaro che, oltre alla tangente per il Pellegrino, si sarebbe dovuta corrispondere analoga somma anche alla organizzazione mafiosa, in persona dell'odierno imputato Pace Francesco, oltre che al Todaro, quale rappresentante del mondo della cooperazione.

Tale circostanza emergeva, oltre che dalle indicazioni del Birrittella, anche dalle dichiarazioni di Figuccio Antonino che aveva riferito di quelle riunioni i cui partecipi (Barbara, Todaro, lo stesso Figuccio e Birrittella) avevano discusso di ciò, all'uopo procedendo a preliminari calcoli in ordine alle modalità di "gonfiamento" dei computi metrici, incombente assolutamente necessario al fine di determinare l'entità delle somme che le imprese cui i lavori sarebbero stati appaltati avrebbero dovuto anticipare ai fini della predisposizione della provvista necessaria al pagamento delle tangenti.

Al riguardo il giudice di prime cure rimarcava come tale dato, lungi dal ricavarsi dalle sole indicazioni *de relato* che il Figuccio aveva ricevuto dal Birrittella, era invece confermato dal chiaro contenuto della conversazione del 23 settembre 2001 tra il Birrittella ed il Figuccio, oggetto di intercettazione ambientale, nel corso della quale il primo esplicitamente spiegava al Figuccio di avere già parlato con il Todaro del fatto che, attraverso l'aumento dei computi metrici, si sarebbe dovuta corrispondere la triplice tangente alla mafia ("Ciccio" Pace), al Pellegrino ed allo stesso Todaro.

Dalle dichiarazioni del Figuccio sul metodo di aumento dei computi metrici, emergeva pertanto una prima conferma di quanto riferito dal Birrittella circa la volontà di tutti i presenti a dette riunioni di realizzare la progettata speculazione di "Villa Rosina" e di

riconoscere allo stesso Birrittella il ruolo di intermediario per la corresponsione della tangente alla organizzazione mafiosa, nonché di “garante” della corresponsione della tangente a Pellegrino, dopo i preliminari contatti con quest’ultimo avuti dal Barbara e dal Pellegrino.

Osservava il Tribunale che una seconda importante conferma dell’assunto del Birrittella proveniva anche dalle dichiarazioni di Todaro che ammetteva di avere partecipato a dette riunioni presso lo studio del Barbara, menzionando come partecipi i medesimi soggetti e riferendo pure dei progetti di aumento dei computi metrici quale mezzo al fine di corrispondere la tangente al Pellegrino, sia pure precisando che tali progetti erano stati dagli altri coltivati pur a fronte del suo asserito, manifestato dissenso.

Analoghe indicazioni a sostegno della prospettazione accusatoria, in particolare della doppia tangente a mafia e Pellegrino erano provenute dall’Augugliaro, che le aveva collocate come informazioni acquisite *de relato* dal Birrittella, negando però assai poco verosimilmente di avere preso parte alle riunioni in cui all’uopo erano stati effettuati i calcoli mirati all’aumento dei computi metrici. Rilevava il primo giudice come alla “stipula” dell’accordo corruttivo con il Pellegrino Birrittella e soci erano pervenuti nel successivo mese di ottobre 2001 dopo varie trattative.

In tal senso militava ancora una volta in modo rilevante il contenuto della conversazione tra il Birrittella ed il Figuccio del 23 settembre 2001 ove il primo comunicava al secondo che Bice Ruggirello aveva già parlato con il Pellegrino del progetto speculativo, e che, in esito a tale incontro, gli aveva riferito che l’amico politico avrebbe potuto essere tacitato attraverso l’assegnazione di due appartamenti tra quelli da realizzare ad opera delle cooperative.

Era pertanto assolutamente provato che prima ancora dei due incontri avuti dal Birrittella con il Pellegrino presso il bar Novecento

di Trapani l'uomo politico era stato minuziosamente informato del progetto dallo stesso Barbara e dai coniugi Augugliaro e che quando avvenne il primo incontro tra Birrittella e Pellegrino, con l'intermediazione del Barbara, il progetto di corruttela era già in fase avanzata di svolgimento.

D'altra parte, tale ricostruzione, al di là del convergente apporto dichiarativo dei protagonisti della vicenda, trovava fondamento nel contenuto delle citate intercettazioni tra Barbara e Birrittella e tra Birrittella e Figuccio.

Già da tali elementi probatori era possibile desumere infatti che Barbara insieme al Birrittella era il principale organizzatore dell'accordo di corruttela di cui era stato anzi l'ispiratore all'uopo sfruttando la sua relazione amicale con il Pellegrino,

In particolare, andava rimarcato il contenuto della conversazione tra Birrittella e Figuccio del 23 settembre 2001 nel corso della quale il primo avvisava di avere già avvisato il Todaro circa la necessità di corrispondere un milione di lire alla mafia ("Ciccio"), un altro milione al Pellegrino ed un milione infine allo stesso Todaro, apparendo pertanto sicuramente inverosimile l'assunto di quest'ultimo nel punto in cui, pur ammettendo di essere stato a conoscenza del fatto che il Barbara ed il Birrittella intendevano corrispondere una somma di denaro al Pellegrino attraverso il sistema dell'aumento dei computi metrici, avrebbe voluto far credere che a tale determinazione i suoi sodali erano pervenuti nonostante il suo pervicace dissenso.

Quanto al Barbara, il ruolo svolto da quest'ultimo nella progettazione dell'accordo di corruttela trovava ulteriore conferma nelle dichiarazioni di Mario Buscaino la cui fonte di conoscenze non era costituita soltanto dalle indicazioni del Birrittella ma risiedeva altresì in notizie apprese direttamente dal Todaro e dallo stesso Barbara.

Lo stesso Augugliaro, inoltre, nel riferire dell' artificio per attingere anticipatamente fondi per la corruzione del politico, confermava l'inevitabile coinvolgimento nell'illecito progetto del soggetto (il Barbara, per l'appunto) che era il soggetto preposto al calcolo dei computi metrici.

Quanto al Pace, a prescindere dall'incontro che detto imputato avrebbe avuto con il Pellegrino come riferito dal solo Birrittella e *de relato* da quest'ultimo dall'Augugliaro, il ruolo avuto nella vicenda dal *reggente* della *famiglia* mafiosa di Trapani trovava appagante e decisivo riscontro, oltre che nelle convergenti dichiarazioni di Figuccio e Birrittella, nel chiaro contenuto della intercettazione ambientale Birrittella-Figuccio del 23 settembre 2001 nella quale si faceva riferimento alla destinazione di una tangente in favore della mafia ed in particolare del Pace.

Osservava il giudice di prime cure che la ricostruzione dell' apporto del Pace, referente mafioso del Birrittella, nella vicenda di corruttela in discussione poteva agevolmente compiersi essendo all'uopo sufficiente rilevare come dal buon esito di tale attività criminosa volta a conseguire l'infedele intervento del politico nella approvazione dei programmi costruttivi sarebbe dipesa sia la corresponsione alla *famiglia* mafiosa di Trapani di una ingente tangente sia la possibilità per tale sodalizio di controllare, con il solito sistema spartitorio mafioso, il complesso delle forniture che le varie ditte coinvolte avrebbero avuto necessità di richiedere secondo quell'ormai consolidato metodo che prevedeva di chiamare ad eseguire i lavori e le forniture solo le ditte già individuate ai tempi di Pietro Virga ed ulteriormente "accreditate" nel corso della gestione Pace.

Né ovviamente il ruolo del Pace nella vicenda corruttiva, sempre a prescindere dalla prova certa dell'incontro fra detto boss ed il politico, trovava fondamento solo nella posizione apicale di detto

imputato all'interno della consorteria trapanese all'epoca dei fatti e nella accertata subordinazione gerarchica del Birrittella (che in nessun caso, secondo le regole di *Cosa Nostra*, avrebbe potuto lanciarsi in una operazione criminosa di tale portata senza investirne il rappresentante della *famiglia* mafiosa e nella comprovata esistenza di un rapporto di conoscenza con il Pellegrino, da quest'ultimo peraltro ammesso).

Ed invero, al di là di tali pur significativi dati logici, già potenzialmente idonei a supportare le indicazioni del Birrittella, vi era prova in atti del fatto che quest'ultimo teneva costantemente informato il Pace circa le varie iniziative economiche intraprese.

Al riguardo, significative apparivano le risultanze delle intercettazioni ambientali sulle informazioni che il Birrittella forniva al Pace in ordine, ad esempio, alla vicenda della progettata speculazione edilizia di Via Virgilio.

Quanto alla circostanza che il Birrittella avesse assolto tale obbligo informativo nei confronti del Pace anche nella vicenda riguardante la speculazione edilizia di Villa Rosina l'assunto del dichiarante trovava, peraltro, un sicuro riscontro sia nelle dichiarazioni di Figuccio Antonino sia nel contenuto della più volte citata conversazione del 23 settembre 2001 tra lo stesso Figuccio ed il Birrittella da cui poteva evincersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, non solo la destinazione della relativa tangente alla consorteria mafiosa trapanese ma, più specificatamente, al Pace che in quel momento la rappresentava.

Ma vi era di più.

Dalle compiute indagini e dalle stesse dichiarazioni del Barbara era emerso che la "Figuccio costruzioni s.r.l. era stata inserita tra le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori per le cooperative di "Villa Rosina", circostanza questa che confermava l'esistenza in capo al Pace di un interesse anche personale di quest'ultimo nella vicenda

speculativa, se non altro per essere divenuto, come concordemente riferito dal Birrittella e dal Figuccio, socio occulto della citata società.

Né poteva mettersi in dubbio tale ricostruzione dei fatti assumendo la inverosimiglianza di un Pace destinatario della tangente in favore di *Cosa Nostra* ed al tempo stesso concorrente nella corruzione del politico Pellegrino, per la semplice ragione che la stipula del patto corruttivo con quest'ultimo costituiva un mezzo al fine necessario per il conseguimento della tangente destinata all'organizzazione mafiosa, tanto più che il costo della corruzione, in forza del truffaldino sistema della alterazione dei computi metrici, sarebbe stato in definitiva addossato solo sulle spalle degli ignari acquirenti degli immobili, soci delle cooperative.

Quanto alla circostanza che l'accordo corruttivo fosse stato effettivamente stipulato fra il Birrittella ed il Pellegrino in occasione dei due ravvicinati incontri, mediati dal Barbara, avvenuti nell'ottobre 2001 presso il bar Novecento di Trapani, palesemente infondato era l'assunto difensivo che tale ricostruzione fosse fondata sulle sole dichiarazioni del Birrittella, non essendo intervenuta sul punto conferma alcuna da parte del Barbara.

Al riguardo, il Birrittella aveva dichiarato che già in occasione del primo incontro si era arrivati con il Pellegrino ad un sostanziale accordo che prevedeva la dazione di un milione di lire ad appartamento, per un complessivo importo che ovviamente sarebbe variato in relazione al numero di alloggi che sarebbero stati realizzati, e che all'epoca si stimava pari a seicento milioni di lire.

Ed invero già in occasione di questo primo incontro, secondo il Birrittella, il Pellegrino alla richiesta di un intervento favorevole alla approvazione dell'iter amministrativo che avrebbe consentito la realizzazione degli uffici ad opera delle cooperative aveva risposto "*a me che me ne viene*", frase che indubitatamente era diretta a far

comprendere al suo interlocutore, peraltro già ben predisposto in tal senso, che non avrebbe mosso foglia senza un ritorno di natura economica.

Ed era stato a questo punto che il Birrittella aveva indicato al politico il corrispettivo dell'importo unitario ad appartamento in relazione al numero degli alloggi che sarebbero stati realizzati in base all'indice di edificabilità riconosciuto ai terreni.

Tale accordo era stato poi definitivamente raggiunto, secondo il Birrittella, in occasione del secondo incontro da lui avuto con il Pellegrino in occasione del quale aveva portato con se del denaro contante da corrispondere al politico a garanzia dell'impegno di corruttela già raggiunto, denaro che però, sulla scorta del consiglio del Barbara e del Todaro che lo avrebbero sollecitato a non pagare prima dell'intervento di un atto amministrativo concreto, non aveva consegnato.

Orbene, vero è che il Pellegrino, che aveva ammesso solo il primo incontro, a suo dire del tutto casuale, al bar Novecento, aveva negato che in detta occasione fosse stato raggiunto alcun accordo illecito, soggiungendo anzi di avere sempre decisamente negato il suo "placet" alla operazione voluta dalle cooperative anche in termini di mera adesione solo politica stante la sua radicale contrarietà a quella ipotesi speculativa

Tale ammissione infatti, lungi dal doversi reputarsi priva di alcuna valenza probatoria, costituiva un dato in grado di logicamente corroborare l'assunto del dichiarante.

Ma soprattutto andava rimarcata la circostanza che del secondo incontro Birrittella-Pellegrino-Barbara (quello al quale il Birrittella si era presentato munito di una mazzetta di banconote) aveva riferito anche il Giacalone, offrendo pertanto un ulteriore indizio della complessa manovra oggetto del presente procedimento.

Ma, a parte ciò, l'assunto del Birrittella trovava un relevantissimo elemento di riscontro nella conversazione intercettata in data 15 marzo 2002 tra lo stesso Birrittella, Sortino Ferdinando e Tarantolo Vito, imprenditori anch'essi facenti parte del gruppo mafioso-affaristico capeggiato dal Pace, nel corso della quale proprio con riferimento alla vicenda di "Villa Rosina" Birrittella riferiva ai suoi interlocutori dell'intervenuto "via libera" (*"l'Assessori è parlato"*), frase che chiaramente lasciava intendere che l'assessore era stato amichevolmente convinto (*"parlato"*) ad appoggiare l'iniziativa speculativa.

E se pure è vero che nel corso di detta conversazione non si era fatta menzione alcuna del fatto che il Pellegrino aveva dato il proprio assenso all'iniziativa in cambio di un ritorno economico, gravavano decisamente a carico di quest'ultimo le precise, convergenti dichiarazioni di Buscaino, Todaro ed Augugliaro, tutte in grado di confermare la chiamata in correità del Birrittella.

Ed invero, di un intervenuto accordo patrimoniale con il Pellegrino aveva riferito Buscaino Mario sostenendo di averne avuto cognizione, in occasione di ripetute visite effettuate presso lo studio del Barbara, discorrendone con lo stesso Barbara e con il Todaro.

E poiché tali visite dovevano temporalmente collocarsi in epoca di certo successiva agli incontri Barbara-Pellegrino-Birrittella presso il bar "Novecento" appariva assolutamente conseguenziale ritenere che i due informatori del Buscaino facessero riferimento ad un accordo già conclusosi.

Analogamente poteva dirsi con riguardo alle dichiarazioni del Todaro che pure aveva dichiarato di essere stato informato della promessa di corruzione non solo dal Birrittella ma anche dal Barbara e dal Buscaino.

Ed infatti il Todaro, pur essendosi inverosimilmente dichiarato estraneo ai fatti di causa, affermando di essere stato sì a

conoscenza del progetto di corruttela ma di non avervi prestato adesione, aveva soggiunto di avere avuto modo di constatare che, ancora nel 2004, i soggetti interessati alla speculazione continuavano a parlare del sistema con il quale si era previsto di retribuire il Pellegrino, circostanza questa che logicamente avvalorava la già intervenuta conclusione del patto corruttivo.

Analoghe argomentazioni potevano trarsi inoltre dalle dichiarazioni dell'Augugliaro che,

pur inverosimilmente collegando le informazioni in suo possesso circa l'accordo di corruttela a quanto appreso dal Birrittella, aveva anch'esso fatto riferimento con ogni evidenza ad un accordo già concluso e non ad un mero progetto di corruttela.

D'altra parte, la prova che nell'ottobre 2001 fosse intervenuta soltanto una promessa di corruzione, comunque di per sé penalmente rilevante, e non una dazione materiale di danaro è, sulla scorta delle citate dichiarazioni, ancorata senza dubbio anche ad argomenti logici.

Ed invero, se è vero che i vari dichiaranti nel 2004 parlavano ancora del sistema per pagare il Pellegrino era assolutamente logico ritenere che le somme si sarebbero dovute corrispondere al politico solo ad avvenuta approvazione e sulla base, questa volta, non di dati teorici ma di calcoli da eseguirsi sui concreti computi metrici esecutivi.

Osservava il primo giudice che tale ricostruzione dei fatti era assolutamente in linea con le complessive risultanze dibattimentali.

Vi era stata, infatti, una prima fase organizzativa, quella in cui era stato raggiunto l'accordo corruttivo, in cui erano state previste le modalità generiche attraverso le quali procacciarsi la provvista necessaria delle somme destinate al Pellegrino, alla mafia ed al Todaro.

Vi era stata poi una seconda fase, per così dire esecutiva, in cui, una volta approvati i programmi e svolte le "gare", si erano dettagliate le modalità dell'operazione attraverso la specifica redazione dei computi metrici esecutivi.

Appariva evidente pertanto, a prescindere dal fatto che non fosse stata raggiunta la prova della effettiva corresponsione al Pellegrino del denaro promesso, la sussistenza del contestato delitto di corruzione propria, per la cui configurabilità, secondo il più recente insegnamento giurisprudenziale, *“non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, laddove il pubblico ufficiale abbia fatto evidenziare, con l'accettazione del denaro o della promessa di successiva sua dazione, una commistione di interessi atta a vanificare la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, risultando in tal modo già integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che su di lui incombono”* (Cass. pen. VI, 26/2/07 n. 21192).

Nel caso in esame, con l'accettazione della promessa di 1 milione di lire (€ 500,00) ad appartamento in cambio di un suo intervento affinché il programma edilizio venisse approvato il Pellegrino aveva indubitabilmente contratto un'illecita obbligazione di risultato attraverso mezzi - tutti i possibili itinerari politico-amministrativi utili al raggiungimento dell'obiettivo - necessariamente "contaminati" dall'interesse dei corruttori.

Non doveva infatti trascurarsi di osservare che, all'epoca della promessa (e come accertato anche al momento della approvazione dei piani costruttivi) il Pellegrino rivestiva incarichi pubblici che gli consentivano, abusando delle sue funzioni, di influenzare l'iter amministrativo in funzione degli interessi del gruppo affaristico che gli aveva fatto la promessa da lui accettata.

Ed invero il Pellegrino all'epoca della stipula dell'accordo corruttivo rivestiva, nella sua qualità di assessore regionale al Territorio ed Ambiente, un ruolo politico e amministrativo apicale nell'intero settore dell'urbanistica regionale.

Del tutto infondato appariva poi il rilievo difensivo che evidenziava la circostanza che all'epoca della approvazione dei programmi costruttivi il Pellegrino non fosse più assessore al Territorio ed Ambiente.

Ed invero la compiuta istruttoria dibattimentale aveva consentito l'accertamento di fatti in grado di evidenziare come, al momento dell'approvazione, il detto Assessorato fosse guidato da Mario Parlavecchio, già capo di gabinetto dell'assessore Pellegrino, ed in esso operasse il medesimo staff dirigenziale, tecnico e politico scelto e voluto dall'imputato, compreso il dirigente, tale Li Bassi, che aveva apposto la propria firma sui provvedimenti a pochi giorni dal suo insediamento voluto, per sua stessa ammissione, dal Pellegrino.

Osservava inoltre il giudice di prime cure come nella vicenda in esame fosse stato accertato che l'itinerario seguito dall'Assessorato risentiva di un'evidente forzatura interpretativa circa i presupposti di legge che consentivano l'approvazione dei programmi costruttivi delle cooperative, circostanza questa da apprezzarsi come sintomo ulteriore di un'azione deviata direttamente incidente sul piano della legittimità della scelta assessoriale.

Ed invero, in ciascuno dei tre provvedimenti approvativi veniva riportato quanto attestato dal consiglio comunale di Trapani sul punto essenziale della vicenda, ossia la sussistenza dei presupposti di legge per insediare i programmi costruttivi in zona agricola piuttosto che in zona di espansione.

Orbene, proprio tale ultimo aspetto rivelava, secondo il primo giudice, l'illegittimità della procedura.

Invero la normativa richiamata nei decreti dirigenziali emessi dall'Assessorato al ramo era quella dell'art. 25 L.R. n. 22/96 e succ. modificazioni secondo cui, in presenza di piano di zona adottato, i programmi costruttivi di cui al comma 1 di detta norma dovevano allocarsi prioritariamente all'interno dello stesso piano.

Nel caso in cui lo schema di massima del piano regolatore generale approvato avesse individuato le aree relative alla formazione del piano di zona, i programmi costruttivi avrebbero dovuto essere allocati prioritariamente all'interno delle stesse aree.

Orbene, la lettura del dato normativo consentiva di affermare, senza tema di smentita, che per trasferire il programma costruttivo in zona agricola i terreni destinati a zona di espansione dovevano essere esauriti o insufficienti senza ulteriori specificazioni.

Invece era palese – ed il competente Assessorato non poteva non rilevarlo - che le zone di espansione erano insufficienti non di per sé ma solo perché non consentivano un intervento urbanisticamente omogeneo e tale da soddisfare la richiesta della cooperativa.

Tale impostazione – rilevava il primo giudice - stravolgeva completamente il dettato normativo.

Nel caso di specie, infatti, i programmi costruttivi riguardavano diverse cooperative autonomamente finanziate, ciascuna per la realizzazione di un numero preciso di alloggi.

Appariva così evidente, secondo il primo giudice, che se tale interpretazione fosse portata alle estreme conseguenze la programmazione territoriale ed urbanistica potrebbe essere demandata alle cooperative edilizie, in ipotesi e per assurdo anche disattendendo i confini territoriali dei vari comuni per il solo fatto, come verificatosi nella vicenda in esame, che decidano di consorziarsi.

Peraltro, nel caso in esame, l'impostazione in argomento aveva avuto la sua peggiore esplicazione poiché i tre programmi, relativi ognuno a diverse cooperative, erano sorti su terreni limitrofi.

Ne derivava che era stata in pratica demandata ai privati una funzione pubblica, essendo stata un'intera area comunale pianificata senza che il Comune assumesse alcuna decisione attraverso il paravento dell'intervento c.d. omogeneo.

La predetta operazione aveva comportato l'elaborazione di un progetto interessante una vasta area difficilmente reperibile in un comune, come quello di Trapani, già altamente edificato e ciò aveva illegittimamente consentito, con manovra artificiosa, di debordare in zona agricola.

Tutti e tre gli imputati dovevano, in conclusione, essere ritenuti responsabili del reato di corruzione propria loro contestato, pur dovendosi escludere, oltre che l'aggravante di cui all'art. 319 bis cp., per il solo Pellegrino anche quella di cui all'art. 7 D..L. n. 152/91.

Ed invero, non essendo emersa prova piena (a parte quanto affermato dal Birrittella e solo *de relato* dall'Augugliaro, ma solo sulla base di quanto sarebbe stato riferito a quest'ultimo dallo stesso Birrittella) dell'incontro fra il Pace ed il Pellegrino era venuto certamente meno un elemento considerato dall'accusa rilevante ai fini di verificare la consapevolezza del politico in ordine alla regia mafiosa della operazione speculativa.

Quand'anche poi, sulla scorta delle succitate fonti di prova, si potesse ritenere provato l'incontro fra il Pellegrino ed il Pace, non vi erano elementi sufficienti a far ritenere al primo che la vicenda speculativa in relazione alla quale gli era stato prospettato dal secondo (oltre che dal Barbara e dal Todaro e forse anche dai Ruggirello) un ritorno economico si celasse la mafia, posto che il Pace era stato di recente assolto da ogni addebito in tal senso e solo nel novembre 2001, e pertanto successivamente al mese di ottobre

2001 in cui avrebbe avuto luogo tale preteso incontro, era stato nuovamente sottoposto a misura di prevenzione.

Non risultando peraltro che il Pellegrino fosse stato messo a conoscenza o avesse comunque *aliunde* appreso né del ruolo svolto dal Birrittella nella vicenda di intermediario fra le cooperative e Cosa Nostra, né delle modalità di precostituzione della provvista necessaria al pagamento delle tangenti, né ancora delle modalità di svolgimento delle gare da parte delle cooperative (circostanze tutte ben a conoscenza, invece, del Barbara ed ovviamente del Pace, oltre che del Todaro) non esistevano nemmeno sotto questo profilo elementi sufficienti idonei a comprovare la sua consapevolezza che dalla buona riuscita della vicenda di corruzione sarebbero anche derivati vantaggi per la locale consorteria mafiosa.

L'esclusione della aggravante di mafia comportava anche, nei confronti del Pellegrino, la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 319 c.p., stante l'intervenuto decorso del tempo dalla consumazione di tale reato (ottobre 2001).

Quanto al reato di concorso esterno in associazione mafiosa pure contestato al Pellegrino, lo stesso doveva essere assolto ai sensi del comma 2° dell'art. 530 c.p..

Ed invero, non era minimamente revocabile in dubbio come nei confronti del Pellegrino in ordine a tale fattispecie di reato il fulcro dell'accusa fosse costituito dalla sua asserita consapevolezza della natura mafiosa della speculazione edilizia di Villa Rosina, che, per le dimensioni della stessa e l'entità dei vantaggi patrimoniali che ne sarebbero derivati al sodalizio mafioso, ben avrebbe giustificato, sotto il profilo della sussistenza del contributo significativo e rilevante al rafforzamento dell'articolazione locale della organizzazione *Cosa Nostra*, l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.

Essendo stato escluso, per gli anzidetti motivi, che il Pellegrino, che pur aveva accettato la promessa retribuzione economica, avesse anche la consapevolezza della regia mafiosa che stava dietro all'operazione speculativa, non potevano gli altri elementi probatori evidenziati dall'accusa giustificare, specie alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, un giudizio di penale responsabilità.

A tal riguardo, non assumeva certo alcuna rilevanza probatoria l'argomento delle relazioni esistenti fra l'uomo politico e l'imprenditore valdericino Coppola Tommaso condannato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa di cui avevano fatta menzione nelle loro dichiarazioni Giuseppe Di Natale, già dipendente del Pellegrino, Paolo Ruggirello, cugino dei fratelli Ruggirello, e Katya Bucaria.

Ed ancora, non essendo stato provato del pari alcun contributo fornito alla organizzazione mafiosa, potevano avere rilievo i pur accertati rapporti fra l'uomo politico ed alcuni soggetti, come Girolamo Coppola ed Orlando Francesco, facenti parte dello staff politico del Pellegrino e soggetti di sicura estrazione mafiosa, potendosi senza dubbio desumere da ciò la sussistenza di una abitudine del Pellegrino ad intrecciare pericolose relazioni con soggetti di dubbia fama ma non anche, quantomeno con certezza, la consapevolezza della loro mafiosità, ed ancor meno la sussistenza di un contributo rilevante alle finalità della organizzazione mafiosa da tali pericolose relazioni derivato.

Del pari, pur potendosi moralmente biasimare i rapporti intrattenuti, presumibilmente per motivi elettorali, con gli Sciortino, esponenti mafiosi di Bagheria, e l'asserito impiego di affermazioni dispregiative nei confronti dei Carabinieri nel corso di una manifestazione elettorale avvenuta alla sua presenza del politico,

tale condotta sia pure fortemente censurabile sotto il profilo morale era priva di alcun significativo rilievo penale.

Ed ancora non poteva ritenersi decisivo il giudizio espresso dallo stesso Birrittella che aveva parlato del Pellegrino come persona *a disposizione* della *famiglia* mafiosa di Trapani, non avendo il dichiarante, a parte la genericità dell'assunto, saputo indicare a sostegno di tale affermazione altro se non l'esistenza di relazioni pericolose del politico con singoli elementi facenti parte della consorteria come Orlando Francesco, senza però far menzione (oltre alla già sceverata vicenda speculativa di Villa Rosina) alcun ulteriore fatto dal quale potersi desumere una specifica condotta del Pellegrino da cui sarebbe derivato un significativo contributo a favore del sodalizio mafioso.

Avverso tale sentenza proponevano appello il PM, gli imputati a mezzo dei loro difensori, e le parti civili comuni di Paceco, di Erice e di Valderice.

Il PM, con un primo motivo di impugnazione si doleva della esclusione per il reato di corruzione contestato al Pellegrino dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91, con conseguente pronunzia di non doversi procedere nei confronti di detto imputato per estinzione del reato per prescrizione.

Ed invero, secondo il rappresentante dell'accusa, la sentenza impugnata soffrirebbe di una evidente incongruenza logica nella valutazione delle prove se solo si considera che, per lo stesso fatto, i coimputati Barbara e Pace sono stati condannati essendo stata pienamente riconosciuta la sussistenza della citata aggravante.

E tale incongruenza sarebbe ancor più manifesta se solo si riflette sulla circostanza che il Pace, all'epoca dei fatti, non era un semplice affiliato all'associazione mafiosa, ma il vertice assoluto del mandamento mafioso di Trapani.

In altri termini, il primo giudice, pur avendo riconosciuto che l'intervento del Pellegrino, oggetto del reato di corruzione, era stato oggettivamente determinante ai fini dell'agevolazione dell'attività del sodalizio in una operazione di valenza strategica per la mafia trapanese ed elevato interesse economico, non aveva ritenuto però raggiunta la prova sulla piena coscienza della prospettiva di agevolazione del citato sodalizio.

A tali conclusioni il primo giudice era pervenuto in modo erroneo, non avendo compiutamente tenuto conto: 1) delle dichiarazioni di Birrittella che aveva specificamente affermato non solo il ruolo oggettivamente svolto dal Pellegrino ma anche l'accordo direttamente intervenuto fra quest'ultimo ed il Pace, con la piena consapevolezza del primo del ruolo apicale del Pace in seno alla consorteria e della intera riferibilità a questa dell'intera operazione; 2) dei riscontri probatori all'avvenuto incontro fra Pace e Pellegrino con riferimento ad ulteriori speculazioni edilizie di interesse del Pace; 3) delle convergenti dichiarazioni di Augugliaro Vito in ordine alla piena consapevolezza del Pellegrino dell'apporto fornito con la propria condotta all'associazione mafiosa; 4) delle dichiarazioni dell'indagato in procedimento connesso Figuccio Antonino non solo in relazione alla vicenda corruttiva di villa Rosina ma anche all'operazione denominata via Virgilio nel corso della quale venne ulteriormente ribadita la piena disponibilità del Pellegrino all'accordo di corruttela e la permanente disponibilità dello stesso nei confronti dell'organizzazione mafiosa.

Sul piano logico occorre poi considerare come il Tribunale, una volta affermato il diretto ruolo del capo-mandamento nell'operazione di corruttela, era caduto nell'incongruenza logica di ritenere plausibile una mancata consapevolezza del Pellegrino in ordine alla natura mafiosa dello stesso ed alla riferibilità dell'intera operazione alla organizzazione mafiosa.

Ed invero, il Pace da un lato era provatamente il capo della mafia trapanese, dall'altro esso non aveva alcun evidente ruolo nella vicenda di corruzione se non quello delineato dal Bittitella e dalle altre fonti dichiarative.

Egli infatti, al contrario degli altri protagonisti dell'accordo illecito, non aveva un ruolo imprenditoriale, non era proprietario di terreni, né presidente o soggetto interessato alle cooperative edilizie, né progettista.

Egli era però soggetto che seppur scarcerato per una assoluzione in primo grado nell'ambito di un maxi processo per mafia celebratosi innanzi alla Corte di Assise di Trapani era sottoposto in via definitiva ad una misura di prevenzione, il cui verbale di applicazione era stato redatto in quello stesso periodo, ed aveva subito la confisca di tutte le proprie imprese nel settore dei trasporti e del movimento terra, tutte vicende che avevano avuto ampio risalto sulla stampa locale.

Alla luce di tali elementi, e tenuto conto degli accertati rapporti fra il Pace ed il Pellegrino, doveva ritenersi certamente sussistente anche a carico di quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 con conseguente affermazione della sua penale responsabilità e condanna in ordine al reato di corruzione in tal modo aggravato.

Con un secondo motivo di impugnazione il PM si doleva della assoluzione del Pellegrino dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che ovviamente costituiva una conseguenza della ritenuta insussistenza per quanto attiene il reato di corruzione della aggravante summenzionata, sotto il profilo della consapevolezza dell'apporto strategico oggettivamente fornito dall'associazione mafiosa.

Al riguardo doveva osservarsi come la chiara ed inequivocabile disponibilità dimostrata dal Pellegrino nei confronti della associazione mafiosa in occasione dei suoi incontri con il Birrittella

ed il Pace si era concretato in un accordo che presupponeva una collaborazione di lunga durata, che non si esauriva nella emanazione di un singolo atto amministrativo, ma presupponeva una collaborazione stabile e consapevole per vari anni, con continuo interscambio di richieste ed informazioni e conseguente aggiustamento delle strategie in funzione delle difficoltà amministrative incontrate.

La disponibilità manifestata dal Pellegrino richiedeva inoltre una mobilitazione particolarmente ampia di numerosi soggetti appartenenti all'associazione mafiosa, sia in fase di progettazione, che in relazione all'attuazione dell'accordo.

Lo stesso strumento di garanzia per il pagamento della tangente, il cd. centro acquisti concepito dal Birrittella si fondava sull'esercizio dei poteri di controllo ed intimidazione della cosca mafiosa sull'imprenditoria locale, che non solo veniva assoggettata al pagamento del pizzo ma veniva anche costretta a partecipare ad un sistema che non lasciava libertà di scelta sugli approvvigionamenti e sull'effettivo pagamento di quanto pattuito.

In altre parole anche il pagamento della tangente al Pellegrino avrebbe usufruito del collaudato sistema estorsivo già applicato dalla mafia agli imprenditori locali.

Andava poi rimarcato come l'apporto prestatato dal Pellegrino con la propria condotta alle finalità speculative di *Cosa Nostra* assumeva necessariamente, sia dal punto di vista oggettivo, che dal punto di vista soggettivo, una valenza strategica rispetto alle finalità stesse dell'associazione mafiosa.

L'operazione infatti, per la sua grandiosità e la sua enorme incidenza sugli assetti urbanistici della città, assumeva certamente una valenza centrale per il raggiungimento degli scopi tipici dell'associazione mafiosa.

Il Pellegrino doveva pertanto essere ritenuto responsabile e condannato alle pene di legge anche per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Con motivi nuovi di appello il PM ribadiva come la ricostruzione dei fatti cui era pervenuto il primo giudice si ponesse in evidente contrasto con le risultanze probatorie.

Da un lato infatti il capo del mandamento mafioso veniva ritenuto responsabile del reato di corruzione aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91 per avere corrotto l'ex vice Presidente della Regione Sicilia, dall'altro il corrotto veniva prosciolto per prescrizione a causa della ritenuta insussistenza della citata aggravante.

Al contempo, tutti i corruttori protagonisti della vicenda venivano ritenuti pienamente consapevoli della caratura mafiosa dell'operazione: così il Barbara, condannato al pari del Pace, ma anche il Todaro ed il Figuccio nei cui confronti si era proceduto separatamente.

Paradossalmente il Barbara, soggetto non organico all'associazione mafiosa trapanese e tecnico progettista delle speculazioni edilizie in esame, figura legata direttamente al Pellegrino anche sul piano politico, era stato condannato per la ritenuta sussistenza della citata aggravante, quando a carico del medesimo militavano una serie di elementi forse più limitati rispetto a quelli del Pellegrino.

Né è vero che il diretto rapporto venutosi a determinare fra quest'ultimo e l'organizzazione mafiosa discendesse solo dalle propalazioni del Birrittella avendo queste trovato riscontro, oltre che in quelle dell'Augugliaro, nelle dichiarazioni del Figuccio che aveva riscontrato il Birrittella con riferimento agli accordi diretti fra il Pace ed il Pellegrino in relazione alla speculazione di via Virgilio.

Ma un ulteriore elemento probatorio in grado di comprovare la consapevolezza del Pellegrino in ordine alla regia mafiosa di tutta l'operazione avrebbe dovuto essere rinvenuto dal primo giudice nella

questione delle “garanzie” correttamente individuata nella sentenza impugnata come centrale ma che avrebbe dovuto essere utilizzata anche come chiave di lettura dell’elemento psicologico dell’uomo politico che tali garanzie aveva espressamente richiesto prima di prestare il proprio consenso all’accordo di corruttela.

Ed invero, come chiaramente evidenziato dal Barbara nella conversazione intercettata il 14 settembre 2001, il Pellegrino era stato assolutamente irremovibile: senza adeguate “garanzie” (che, come dimostrato in sentenza, si riferivano alla dazione delle somme di denaro nella misura di 500 euro per appartamento) non avrebbe prestato il proprio consenso alla operazione edilizia già prospettataagli.

Ciò però che era stato valorizzato nella ricostruzione della vicenda di corruttela era stato poi dimenticato sul punto relativo alla sussistenza in capo all’uomo politico dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91.

Ed infatti decisiva, oltre che incontrovertibilmente provata, è la circostanza che il Pellegrino pretendeva la “garanzia” dallo stesso Birrittella e non accettava analoga garanzia da qualunque altro dei suoi interlocutori, ed in particolare dal Todaro e dal Barbara.

Ebbene il Pellegrino avrebbe prestato poi il suo consenso solo a fronte di garanzie fornite direttamente dal Birrittella che ufficialmente (al di là del suo ruolo centrale nella consorteria) era soltanto un commerciante di elementi di ferro ed era socio, ma solo in forma occulta della “Mediterranea”.

Né andava dimenticato che, nel corso del processo, il Pellegrino aveva tenuto un atteggiamento ondivago di grande pregnanza indiziaria, dichiarando prima di non conoscere il Birrittella e poi di averlo visto forse una sola volta ma di averlo tenuto alla larga per diffidenza.

Orbene, se, come esposto dal Barbara al Birrittella, Bartolo Pellegrino voleva precise garanzie, che né lui né Todaro erano in grado di dargli, e subito dopo tale affermazione, nella rilevante conversazione ambientale del 14 settembre 2001, il Birrittella inizia a delineare il sistema tecnico per il pagamento delle tangenti a Pellegrino e per il pizzo alla mafia, correlando il tema delle garanzie a “Bartolo” con quello della predisposizione, attraverso il meccanismo del gonfiamento dei computi metrici, della provvista in denaro, non appare minimamente revocabile in dubbio che tali pagamenti costituivano le due facce di un’unica medaglia.

In altri termini, la domanda che inspiegabilmente il giudice di prime cure non si era posto è per quale motivo il Barbara riteneva, a seguito del confronto con il Pellegrino, assolutamente indispensabile alla conclusione dell’operazione illecita l’assunzione di un ruolo di regia del Birrittella e soprattutto che fosse lo stesso Birrittella a fornire garanzie specifiche al Pellegrino sulla vicenda di villa Rosina ?

Perché, in buona sostanza, il Pellegrino avrebbe dovuto accettare il rapporto illecito con Todaro (con cui in passato aveva avuto contrasti per la mancata “riconoscenza” di quest’ultimo) solo se garantito dal Birrittella ?

Ed allora, l’unica risposta plausibile è che il Pellegrino era assolutamente consapevole della caratura mafiosa del Birrittella e quindi che, concludendo il proprio accordo direttamente con il rappresentante dell’associazione mafiosa trapanese, avrebbe potuto ottenere la garanzia che nessun esponente di cooperativa e nessun imprenditore si sarebbe sottratto all’adempimento dell’accordo, affermazione questa che nella citata conversazione ambientale fa il Birrittella pronunciando la significativa frase “la situazione...di questo giorno deve essere questa domani, deve essere questa fra un anno”.

Ma se così è, se il Tribunale, acquisita la piena consapevolezza da parte del Barbara di questo dato (che presupponeva una regia interamente mafiosa delle ditte che avrebbero partecipato alla realizzazione dei lavori ed avrebbero fornito i materiali anche al fine della preventiva acquisizione della provvista necessaria per i vari pagamenti), non è dato comprendere perché abbia poi ritenuto provata la consapevolezza del ruolo di intermediazione mafiosa svolto dal Birrittella in capo al solo Barbara e non anche al Pellegrino.

Ed invero, solo il mafioso Birrittella poteva garantire il pagamento della tangente che doveva essere raccolta presso un imponente numero di soggetti mentre tale compito non poteva certo essere adempiuto dal Todaro, considerato inaffidabile per pregresse inadempienze.

E poiché fra il Pellegrino ed il Birrittella vi era solo una vaghissima conoscenza e non vi erano stati pregressi rapporti diretti era chiaro che non si faceva questione di una mera affidabilità sul piano personale e di serietà nell'assunzione degli impegni.

In altri termini sarebbe stato il Barbara che conosceva entrambi a rassicurare il Pellegrino sulla affidabilità, ovviamente mafiosa, del Birrittella.

Ma vi è di più.

Sulla affidabilità del Birrittella aveva garantito lo stesso Pace.

Il Barbara che, pur si è protestato innocente, non aveva del resto saputo fornire alcuna motivazione delle sue sollecitazioni dirette al Birrittella affinché prendesse il comando della operazione speculativa, tanto che il Tribunale, nel condannarlo, aveva sottolineato come l'imputato non fosse stato in grado di chiarire logicamente nel corso del suo esame dibattimentale per quale motivo aveva ritenuto opportuno affiancare il Birrittella al Todaro nelle operazioni di acquisto dei terreni su cui realizzare gli immobili.

E nemmeno il Pellegrino era stato in grado di spiegare il ruolo del Birrittella.

In un primo momento aveva addirittura negato di conoscerlo.

Al dibattimento aveva corretto leggermente il tiro, senza però fornire alcuna ragionevole spiegazione in ordine a tale ruolo di garanzia.

In conclusione, l'intercettata conversazione del 14 settembre 2001, nel certificare attraverso le parole del Barbara che solo il Birrittella poteva prendere in mano la situazione costituiva, anche in considerazione degli stretti rapporti fra lo stesso Barbara ed il Pellegrino, la prova logica stringente, dal Tribunale non presa in considerazione, della consapevolezza dell'uomo politico di agevolare l'associazione mafiosa in una delle operazioni mafiose più rilevanti del periodo.

Il primo giudice, peraltro, a conferma dell'assunto accusatorio del Birrittella solo superficialmente si era soffermato sulle dichiarazioni di Augugliaro.

Ingiustamente tale dichiarante era stato bollato con il marchio "de relato", senza ricordare che era marito di Bice Ruggirello e direttore operativo della "Mediterranea" di cui Birrittella era socio occulto, e soggetto pertanto direttamente interessato all'operazione.

Lungi dal limitarsi a riferire ex post ad Augugliaro una vicenda cui non era interessato le indicazioni che il Birrittella aveva fornito ai componenti del gruppo familiare Ruggirello erano, in altri termini, di assoluta prima mano ed avvenivano in tempo reale.

Ed è in questo contesto che l'Augugliaro era stato posto a conoscenza del fatto che con il sistema del cd. centro acquisti sarebbero state reperite le liquidità per pagare il Pellegrino e la mafia.

Lungi dall'essere un teste *de relato* l'Augugliaro era stato posto al centro di un flusso conoscitivo comune agli altri compartecipi del reato, man mano che dalla fase della mera progettazione si passava

alla fase esecutiva, con l'intervenuta accettazione da parte del Pellegrino della promessa corruttiva, all'uopo apparendo aderente il richiamo all'orientamento giurisprudenziale sancito dalla sentenza Cass. Sez. 1^a nr. 15554 del 13 marzo 2009.

Ma era comunque chiaro che, quand'anche, le dichiarazioni di Augugliaro dovessero considerarsi *de relato*, si tratterebbe pur sempre di dichiarazioni assolutamente attendibili, dal dichiarante fornite sulla base di conoscenze acquisite pressoché in diretta con gli avvenimenti raccontati.

A sostegno della consapevolezza da parte del Pellegrino della regia mafiosa della operazione speculativa di villa Rosina il primo giudice avrebbe dovuto evidenziare l'accertato coinvolgimento del citato uomo politico nella parallela operazione speculativa di via Virgilio, non portata a termine per la sopravvenuta impossibilità di acquisizione dei terreni ove avrebbe dovuto avere luogo il progettato insediamento urbanistico.

Nel caso in esame erano intervenute le dichiarazioni del Birrittella e del Figuccio.

Per ben comprendere però la valenza probatoria di tali dichiarazioni andava sottolineato come del tutto erroneo fosse, come sembrerebbe aver fatto il giudice di prime cure, le speculazioni edilizie di villa Rosina e Villa Virgilio come episodi separati e distanti nel tempo.

Se è vero, infatti, che i primi incontri fra il Birrittella ed il Pellegrino in ordine all'operazione di corruttela di villa Rosina si collocano al mese di ottobre del 2001 è anche vero che la definizione dei dettagli aveva richiesto un periodo certamente lungo.

In questa fase, cioè nei primissimi mesi del 2002 andava collocato l'avvio dei contatti con il Pellegrino per l'attuazione della speculazione di via Virgilio, se possibile ancora più ampia e rilevante, ed il relativo accordo di corruttela.

Orbene, non andava dimenticato che, anche in vista di questa speculazione che avrebbe dovuto essere realizzata dalla “Mediterranea”, il Pace aveva occultamente acquisito una quota della Figuccio Costruzioni srl che avrebbe dovuto compiere i lavori, reputando altresì necessario, in considerazione della problematica realizzazione delle opere a causa di specifici ostacoli di carattere urbanistico, contattare il Pellegrino e contrattare con lui il prezzo della corruttela, che era stato quantificato in un’intera palazzina a due piani fra quelle da realizzare nell’ampia lottizzazione.

Orbene, nel caso in questione le dichiarazioni del Birrittella erano riscontrate dal Figuccio che aveva affermato di avere appreso dal Birrittella che per l’approvazione del progetto era necessario l’appoggio del Pellegrino e che il Pace era personalmente intervenuto su detto uomo politico.

Chiara pertanto l’attendibilità del Figuccio che veniva informato dal socio Birrittella, in concomitanza con i fatti, della evoluzione della vicenda, come peraltro emerge dalla conversazione ambientale del 23 settembre 2001 nel corso della quale il Birrittella informando il Figuccio di una conversazione avuta con Bice Ruggirello ribadiva il contenuto del progetto che intendeva portare avanti (“Bice, tutto quello che dici tu, io l’importante che parlo chiaro con le imprese, gli dico: picciotti un milione per Bartolo, perché poi io lo so che c’è un milione per Bartolo, un milione per Peppe, un milione per Ciccio”).

Tanto premesso, appariva sorprendente l’assunto del primo giudice secondo cui, ancorché fosse provato che effettivamente Pace e Pellegrino si erano incontrati ed il primo “garantito” per il Birrittella, ciò costituirebbe un elemento neutro, poiché il Pace in quel momento era già stato assolto dalle contestazioni di mafia e non era stato ancora sottoposto a misura di prevenzione, circostanza che si sarebbe verificata solo nel novembre del 2001.

Evidente appariva però l'errore del Tribunale dal momento che il Pace era stato già sottoposto sin dal 1996 a misura di prevenzione personale e patrimoniale, con ampio risalto pubblico, e, nel novembre 2001, era stato semmai nuovamente sottoposto alle prescrizioni della misura di prevenzione dopo vari periodi di detenzione.

Orbene, pensare che questi aspetti fossero ignoti al Pellegrino, uomo pienamente inserito nel contesto locale ed imprenditoriale, appariva del tutto illogico, senza considerare che il Tribunale non sembra essersi posta la domanda del motivo per cui il Pace, che non era più imprenditore in quanto spogliato delle sue imprese, sarebbe potuto intervenire nell'accordo di corruzione con il Pellegrino, addirittura con funzione di garante rispetto al Birrittella, se non in quanto esponente della locale cosca mafiosa.

Già questi elementi, considerato il fatto che le operazioni speculative con regia mafiosa avrebbero pacificamente avuto un notevolissimo impatto urbanistico nella città di Trapani ed avrebbero comportato enormi vantaggi economici per Cosa Nostra e gli imprenditori ad essa legati, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cura a ritenere sussistente a carico del Pellegrino sia l'aggravante della agevolazione mafiosa in relazione al reato di corruzione sia il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

A carico del Pellegrino militavano peraltro ulteriori elementi indiziari inerenti i suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa e precisamente:

- 1) il ruolo assunto all'interno della sua segreteria dell'affiliato mafioso (uomo d'onore riservato) Orlando Francesco, condannato per il reato di associazione mafiosa;
- 2) i rapporti con l'imprenditore Coppola Tommaso, condannato in via definitiva per il reato di associazione mafiosa ed estorsione e soggetto legatissimo al Pace;

3) il ruolo assunto nella sua segreteria di Girolamo Coppola, fratello di Coppola Filippo, pericoloso affiliato mafioso;

4) le intercettazioni presso il carcere di Trapani di colloqui fra lo stesso Girolamo Coppola ed il fratello Filippo nel corso dei quali il primo riferiva al secondo di attività svolte presso la segreteria del Pellegrino, in particolare del sostegno elettorale da dare ai candidati del movimento politico del Pellegrino e di agevolazioni per assunzioni pubbliche.

*

L'avv. Restivo, nell'interesse di Barbara Leonardo, nel dolersi della mancata assoluzione di quest'ultimo dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, osservava come tutta l'accusa a carico del suo assistito fosse fondata, oltre che sulle false accuse del Birrittella, su un equivoco, pacifico essendo infatti che la prospettata richiesta di generiche e non meglio precisate "garanzie" da parte del Pellegrino non era certamente sufficiente a far ritenere posto in essere ("accettazione della promessa") quanto previsto normativamente per la sussistenza del reato, tanto più che l'esame dell'intera vicenda, nei suoi passaggi amministrativi, dimostrava il "non ruolo" nella vicenda del Pellegrino (che non era più assessore regionale al Territorio ed Ambiente al momento dell'approvazione dei programmi costruttivi), apparendo evidente pertanto l'impossibilità di individuare quell'"atto" contrario ai doveri di ufficio previsto come elemento necessario per la verifica della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 319 c.p.

In ogni caso, l'impugnata sentenza andrebbe comunque riformata non essendo emersa prova certa che un'offerta o una promessa di denaro al pubblico ufficiale vi sia stata e sia stata da questi accertata.

In subordine, la sentenza impugnata merita comunque censura ed andrebbe riformata con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7

D.L. 152/91, erroneamente ritenuta sussistente nei confronti del Barbara.

Nel capo di imputazione l'aggravante era stata contestata richiamando entrambe le ipotesi (utilizzo del metodo mafioso e finalità di agevolazione del sodalizio mafioso) previste dalla norma.

Sembrerebbe, quindi, che il primo giudice, facendo leva sull'equivoco contenuto di alcune intercettazioni ambientali, abbia ritenuto sussistente anche la prima ipotesi (utilizzo del metodo mafioso) benché il Barbara nell'ambito del suo esame avesse chiarito che aveva chiesto al Birrittella di supportare l'azione del Todaro volta al reperimento dei terreni non già in virtù della sua presunta mafiosità, peraltro a lui ignota, ma per la sua qualità di imprenditore nel settore del ferro, tanto più che una volta approvati i programmi costruttivi ed iniziate le opere avrebbe potuto averne un ritorno economico quale fornitore di materiali per l'edilizia.

Né ovviamente poteva essere citato a supporto della ipotesi accusatoria il contenuto della conversazione intercettata il 23 settembre 2001 fra Birrittella e Figuccio, ove si faceva espresso riferimento alla triplice tangente che avrebbe dovuto essere pagata, di cui una a "Ciccio" Pace, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, la conversazione aveva protagonisti diversi dal Barbara stesso.

In ogni caso, non poteva affermarsi che il Barbara fosse consapevole che l'operazione speculativa avrebbe comportato dei vantaggi per l'organizzazione mafiosa, tanto più che egli era semmai inserito in uno schieramento di chi le tangenti *"le subiva e le pagava e non certamente di chi – politici, amministratori o altro – le chiedeva, le pretendeva, le incassava"*.

La sentenza meriterebbe comunque riforma anche sotto il profilo sanzionatorio, apparendo illogico che al Barbara non siano state

concesse le attenuanti generiche e sia stata irrogata la stessa pena irrogata al Pace.

Anche l'avv. Michele Cavarretta, altro difensore del Barbara, si doleva della mancata assoluzione di quest'ultimo con la formula perché il fatto non sussiste.

Osservava al riguardo come, contrariamente all'assunto accusatorio erroneamente recepito dal primo giudice, tutte le prove del processo consentissero di sostenere che il Barbara aveva inteso muoversi e si era mosso in un contesto squisitamente politico ed aveva solo fatto ricorso al Birrittella avendo intuito il peso elettorale di quest'ultimo.

Ed invero, l'ing. Barbara, che è accusato di avere tentato di corrompere la politica, in realtà è solo responsabile di avere cercato una copertura politica al fine di far approvare dei provvedimenti amministrativi che comunque nulla avevano di irregolare.

Per ben comprendere i contorni della vicenda in esame appariva comunque utile mettere a fuoco le figure dei protagonisti.

Birrittella in quel periodo era un imprenditore di spicco, leader a Trapani nel settore delle forniture di ferro.

Non solo, perché era anche il Presidente del Trapani Calcio, e, per la combinazione delle due qualità soggettive, si trovava ad essere presente a tutte le manifestazioni di rilevanza sociale e si ritrovava a spendere un cognome molto conosciuto quasi in ogni ambito.

Era anche uomo particolarmente vicino alla famiglia Ruggirello, sino al punto dal fare circolare il sospetto che fosse loro socio occulto.

Essendo titolare di una costellazione di imprese che orbitavano attorno alla fornitura del ferro, e, quindi, dell'edilizia, era rinomato per essere il fulcro di molteplici attività imprenditoriali in via di svolgimento e per avere contatti con tutti gli imprenditori edili della provincia di Trapani.

Di tutto ciò il Birrittella faceva bandiera, ostentando altresì d'averne a disposizione un invidiabile serbatoio di voti.

Neanche l'ing. Barbara, a dire il vero, era un *quisque de populo* e non lo era nemmeno fra i professionisti del ramo.

Era, in particolare, un esperto in edilizia, in particolare in edilizia economica e popolare, assai competente nella realizzazione delle cosiddette cooperative edilizie.

L'architetto Mario Buscaino era già stato progettista della "Mediterranea Costruzioni" ma essendo attratto dalla politica, volendo ridiventare sindaco di Trapani, aveva lasciato tale posto al Barbara.

Giuseppe Todaro era per antonomasia il presidente di cooperative che per lui era divenuto un vero e proprio impiego.

Essere in Sicilia il Presidente di una cooperativa edilizia significa stare a metà fra la politica e la società civile, trattandosi di un soggetto che deve conoscere uomini e cose, che deve sapere gestire i finanziamenti e realizzare i sogni dei soci di divenire finalmente proprietari di una casa.

Il Todaro, peraltro, era legato al Birrittella da una storia comune, essendo stati entrambi dipendenti di una importante ditta di forniture per l'edilizia a Trapani, la "Parisi e Ingoglia"

Detto ciò, più che le inverosimili accuse del Birrittella, nella vicenda in esame l'elemento probatorio principe nel presente processo è la conversazione del 14 settembre 2001 fra il Barbara e il Birrittella che aveva avuto luogo mentre i due, a bordo della autovettura Mercedes di quest'ultimo, percorrono una strada limitrofa all'area in cui la "Mediterranea Costruzioni" avrebbe dovuto realizzare ottanta villette di edilizia privata.

Nel piano regolatore vigente a Trapani sino al 2000 quell'area era destinata ad edilizia privata, sicché la Mediterranea, che era proprietaria del terreno, vi aveva progettato la realizzazione di 80

villette unifamiliari che, previa cessione del terreno, sarebbero state realizzate dalla cooperativa del Todaro.

Il primo progettista era stato il Buscaino che si era però defilato, subentrandogli il Barbara.

La speranza di realizzare una così imponente operazione immobiliare si era però improvvisamente infranta perché, non essendo stato definitivamente elaborato ed approvato nei termini di legge il piano regolatore generale della città di Trapani era divenuto inefficace, di talché, essendo ritornato in vigore il vecchio strumento urbanistico, quel lotto di terreno era tornato alla sua vecchia destinazione agricola.

Orbene, quel 14 settembre 2001 Birrittella e Barbara trovandosi a passare casualmente, di ritorno da un cantiere, davanti a quell'area avevano ovviamente mostrato scoramento per l'esito infausto della iniziativa della "Mediterranea Costruzioni".

Ad un certo punto, però l'ing. Barbara, aguzzando l'ingegno, aveva rappresentato al Birrittella una nuova strada da seguire per realizzare un grande investimento.

Ed invero, il Barbara individuava ad una cinquantina di metri dall'area di 45000 mq della Mediterranea Costruzioni un lotto di terreno – quello sul quale sarebbero state poi costruite le abitazioni in cooperativa – che il piano regolatore di Trapani già destinava ad edilizia economica e popolare.

Essendo estinto detto piano le aree in questione ritornavano ad essere agricole.

Vi era però una scappatoia: l'art. 25 della legge regionale 22 del 1996 prevedeva infatti che la cooperativa edilizia presenti un programma costruttivo "proprio al fine di recuperare i detti lotti già destinati ad edilizia economica e popolare, ancorché inglobati in un piano regolatore generale estinto".

Individuata la possibilità di un nuovo progetto basato peraltro su norme che lo consentivano, bisognava ora occuparsi di trovare un appoggio politico, per la necessaria condivisione istituzionale e per la celerità del disbrigo, fermo restando che nella iniziativa andava coinvolto Peppe Todaro, parimenti scorato per il fallimento della operazione speculativa progettata dalla Mediterranea Costruzioni.

Ritornando, dunque, alla intercettazione del 14 settembre 2001, era a questo punto che sulla bocca dei dialoganti spuntava il nome di Bartolo Pellegrino come soggetto che avrebbe potuto appoggiare politicamente l'iniziativa e che il Barbara individuava nel Birrittella il soggetto che avrebbe potuto farla decollare.

Ed era a questo punto che il Barbara osservava che per appoggiare politicamente il progetto il Pellegrino voleva "garanzie" che né lui (Barbara) né Todaro gli potevano dare, tanto più che l'uomo politico non si fidava del Todaro perché pur essendo intervenuto, all'epoca in cui era assessore al Bilancio, per sbloccare alcuni finanziamenti, il mondo delle cooperative non era in alcun modo intervenuto nel corso di una tornata elettorale che successivamente vi era stata per appoggiarlo elettoralmente.

Ma nel caso in esame a tal fine bene avrebbe potuto prestare la propria opera il Birrittella che certamente era, per il consistente portafoglio di voti che assicurava, il più adeguato garante del riconoscimento elettorale che sarebbe stato promesso al Pellegrino.

Ed era davvero una fortuna che, a smentire le inverosimili accuse del Birrittella, vi fosse il contenuto della conversazione intercettata il 14 settembre 2001 nel punto in cui il Barbara faceva presente all'odierno collaborante che il suo intervento nei confronti dell'uomo politico era fondamentale, chiarendo subito dopo però che la natura di tale intervento non sarebbe stata economica ("no soldi!") ma soltanto elettorale: quel riscontro elettorale che il Pellegrino si

aspettava dal Todaro e che questi non gli aveva saputo o voluto dare.

Ed allora, di fronte allo scenario così chiaramente tracciato dal Barbara durante la conversazione (no soldi, dunque !) non si comprende davvero come il primo giudice abbia potuto argomentare che nella vicenda in esame vi fosse di mezzo *“l’articolo sette, la mafia, l’intimidazione, la corruzione o l’obiettivo ultimo di agevolare Cosa Nostra”*

Ed invero, non si comprende quali sarebbero gli elementi per argomentare che il Barbara, nel momento in cui chiedeva al Birrittella di farsi garante elettorale della operazione, fosse consapevole dell’appartenenza di quest’ultimo alla mafia e che proprio su ciò facesse affidamento.

Ed il Birrittella, a fronte della richiesta ricevuta, non si era tirato indietro né aveva fatto comprendere al suo interlocutore che avrebbe fatto ricorso al cd. metodo mafioso, avendogli fatto presente, al contrario, che avrebbe cercato di prendere contatti con Bice Ruggirello che era legata al politico da vecchia amicizia.

Né a smentire tale ricostruzione dei fatti poteva servire un passaggio della conversazione ambientale del 14 settembre 2001 nel punto in cui il Birrittella sembrerebbe parlare di una dazione di denaro (“50 milioni l’uno”) in quanto se solo la conversazione si legge nella sua interezza ben si comprende come sia ancora una volta il Barbara a far comprendere chiaramente al suo interlocutore che il suo intervento nulla dovrà avere a che fare con fatti corruttivi, ben potendosi affermare in definitiva che il leit motiv della conversazione in questione può condensarsi nella frase: no soldi, voti !

Ma vi è di più.

A smentire l’assunto che il Barbara avrebbe richiesto l’intervento del Birrittella a sostegno del Todaro nell’acquisto dei terreni facendo leva sulla mafiosità dello stesso, illuminante era il passaggio in cui

l'imputato diceva esplicitamente che ai proprietari dei terreni avrebbe dovuto essere pagato il giusto prezzo, tanto più che si trattava di terreni agricoli che rischiavano di essere espropriati per pubblica utilità.

Né al mulino dell'accusa poteva portare acqua, come sostenuto dal giudice di prime cure, il colloquio intercettato il 23 settembre 2001 fra Birrittella e Figuccio in quanto la frase cardine pronunciata dal Birrittella *“un milione per Bartolo, un milione per Peppe, un milione per Ciccio”* avrebbe dovuto essere letta nella sua interezza che è la seguente *“poi io u saccio chi c'è un miliuni pi Vartulu, un miliuni pi Peppe, un miliuni pi Ciccio. Poi chissi sunnu costi”* (poi io lo so che c'è un milione per Bartolo, un milione per Peppe, un milione per Ciccio. Poi queste cose sono), laddove l'incipit della frase *“poi io u saccio chi c'è...”* andrebbe letta *“io u sacco como finisci”* (io lo so come va a finire) a dimostrazione del fatto che il Birrittella, che ancora non aveva incontrato il Pellegrino, pronosticava che quest'ultimo potesse conformarsi allo schema classico degli affari edilizi vigente a quell'epoca: un milione alla mafia, un milione alla politica, un milione al presidente delle cooperative.

Nulla di più pertanto che una mera previsione, una mera fantasticheria del Birrittella.

Anche l'episodio del Bar Novecento, dal quale il primo giudice avrebbe voluto desumere ulteriori elementi di accusa, non apporta in realtà alcun consistente tassello alla prospettazione accusatoria.

Il tempo dell'incontro fra Birrittella e Pellegrino al bar 900 è quello della campagna elettorale del 2001 ed il bar in questione era un abituale punto di incontro dei candidati.

Vero è che a sostegno della credibilità sul punto del Birrittella era stato addotto un testimone, Giacalone Vito, della cui credibilità la difesa non dubita, ma in realtà Giacalone con le sue dichiarazioni non aveva fatto altro che confortare l'assunto difensivo perché quel

che aveva percepito era solo la disponibilità del Birrittella ad appoggiare l'elezione di Giuseppe Porracchio, candidato facente parte della lista del Pellegrino.

Ed ancora nessun elemento probatorio a carico del Barbara poteva discendere dalle dichiarazioni dell'architetto Buscaino che non aveva fatto altro che riportare i colloqui che più volte avevano avuto in sua presenza Todaro e Barbara (*"ficimu mala fiura con le vecchie cooperative e un ni putemu fari cchiù"*) tanto più che sul punto del "gonfiaggio" dei computi metrici il Buscaino aveva reso dichiarazioni difformi rispetto all'assioma accusatorio, essendosi limitato a dire che questo fantomatico gonfiaggio sarebbe servito soltanto per coprire le "spese generali".

In conclusione, non vi era nel processo alcunché, a parte le inverosimili affermazioni del Birrittella, che lasciasse effettivamente ritenere che nella vicenda vi fosse stato un patto di corruzione.

Ed ancora meno poteva ritenersi che fosse stato fatto uso del cd. metodo mafioso o piuttosto si fosse agito anche per agevolare il sodalizio mafioso, come ritenuto dal Tribunale nonostante la genericità dell'accusa, salvo contraddirsi nel punto in cui aveva affermato che il Barbara avrebbe chiesto al Birrittella di occuparsi della acquisizione dei terreni essendo consapevole dell'appartenenza alla organizzazione mafiosa del suo interlocutore.

Per tali motivi il Barbara andava assolto dal reato ascrittogli, con esclusione delle pene accessorie, della misura di sicurezza e delle statuizioni civili.

*

L'avv. Marino nell'interesse di Pace Francesco si doleva della mancata assoluzione di quest'ultimo con la formula perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto.

In verità, avrebbe dovuto essere ritenuto assorbente, con ricaduta sull'insussistenza del fatto, il rilievo della mancanza di un atto di

ufficio proprio dell'assessore regionale, oggetto della pretesa corruzione.

Il dibattimento, infatti, avrebbe definitivamente chiarito che la vicenda amministrativa radicava la competenza della burocrazia e per nulla dell'assessore, organo politico.

Entrando comunque nel merito dell'accusa doveva convenirsi che la partecipazione ai fatti del Pace si fondava esclusivamente sulle propalazioni di Birrittella Antonino.

Orbene l'incondizionata ed incontrollata accettazione di tali propalazioni da parte del primo giudice aveva comportato il necessitato "silenziamento" di circostanze affatto rilevanti quali la possibilità che potesse essere cooptata in *Cosa Nostra* una persona, come il Pace, che vantava addirittura plurime parentele con appartenenti alle forze dell'ordine.

Né poteva trascurarsi la palese contraddittorietà di una accusa che attribuiva un ruolo dirigenziale al Pace quando era stato quest'ultimo, nel corso di una conversazione intercettata, a far riferimento ad un capo mandamento che però era persona sicuramente diversa dal locutore, cioè dallo stesso Pace, *"a meno di non dovere ritenere che il Pace parlava di sé, comme le Roi de France, sovranamente in terza persona singolare"*.

Ma, a parte ciò, la sentenza impugnata non aveva minimamente considerato le incongruenze, se non addirittura le vere e proprie falsità del propalante.

Così non era dato sapere il motivo per cui i primi giudici non avessero stigmatizzato la falsità del presunto incontro presso il ristorante "Da Paolo" della primavera del 2000 in cui il Birrittella avrebbe assunto un ruolo direttivo nella consorterìa, essendo stato accertato invero che nel periodo indicato dal dichiarante il Pace era ancora detenuto.

Né era dato sapere con quali criteri il primo giudice avesse espresso un giudizio di attendibilità del proपालante anche nella parte concernente il presunto incontro che con il Pace aveva avuto per la vicenda di via Virgilio essendosi rivelato del tutto inverosimile l'asserito incarico conferito all'ing. Placenza quale conseguenza di detto incontro.

Ma quel che il primo giudice avrebbe dovuto immediatamente cogliere è che il concorso del Pace nel fatto corruttivo doveva essere escluso per il semplice fatto che, a dire dello stesso Birrittella, egli avrebbe notiziato il suo referente mafioso solo a cose fatte.

Quanto alla aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 la stessa avrebbe dovuto in ogni caso essere esclusa in quanto "il preteso pagamento della percentuale non è il fine del fatto corruttivo ma è una conseguenza d'uso dell'imposizione territoriale da parte della pretesa associazione".

Ed invero, "il fine che conta è quello di chi fa la pretesa corruzione, che pacificamente non è quello di versare la percentuale, che è una conseguenza indipendente dalla situazione territoriale".

In ogni caso, il primo giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche, ridurre l'aumento per l'aggravante e dimensionare la pena nel minimo o comunque in maniera ridotta, non bastando ai fini di una corretta motivazione, il richiamo generico ai criteri di cui all'art. 133 c.p. senza dare conto della età avanzata dell'imputato e della marginalità del suo ruolo.

*

L'avv. Galluffo, nell'interesse di Bartolomeo Pellegrino si è doluto della pronunzia di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione emessa dal primo giudice nei confronti del suo assistito in ordine al reato di corruzione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, ed ha chiesto in riforma della impugnata sentenza l'assoluzione del Pellegrino con la

formula perché il fatto non sussiste o in subordine per non avere commesso il fatto.

Ed invero, il primo giudice, non accorgendosi del palese mendacio del Birrittella, aveva erroneamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di corruzione non rilevando che sin dall'aprile 2003 il Pellegrino non era più assessore al Territorio ed Ambiente e supponendo che dietro il termine "garanzie" utilizzato dal Barbara nella intercettazione del 14 settembre 2001 si celasse un ritorno economico, apparendo chiaro al contrario, già alla stregua della conversazione fra il Barbara ed il Birrittella, che il primo intendeva riferirsi solo ed esclusivamente ad un ritorno di natura politico-elettorale ("non ne parliamo né di soldi né di niente").

Né avrebbe dovuto trarre in inganno il primo giudice il riferimento operato dal Birrittella nel corso della citata conversazione al pagamento della somma di "cinquanta milioni l'uno" posto che questa somma era in realtà destinata nelle intenzioni del dichiarante all'acquisto dei terreni.

A prescindere da ciò, dall'esame complessivo delle dichiarazioni del Birrittella il primo giudice avrebbe dovuto trarre il convincimento che quest'ultimo aveva mentito su tutta la linea, millantando altresì con l'utilizzo di vezzeggiativi quali "Vartulo..Bartoletto....Vartulu...Bartolo" l'esistenza di un rapporto confidenziale con l'uomo politico che in realtà non aveva affatto.

Ma vi è di più.

Basterebbe analizzare con attenzione gli avvenimenti successivi alla intercettazione del 14 settembre 2001 per rendersi conto che la questione relativa ai programmi costruttivi aveva assunto un iter che contraddiceva del tutto l'ipotesi di un preteso accordo corruttivo fra il Birrittella ed il Pellegrino, privilegiando soltanto quella del ritorno politico – elettorale.

Esaminando infatti il contenuto della conversazione del 23 settembre 2001 poteva trarsi il convincimento che la questione suddetta ed il conseguente ritorno politico elettorale che ne conseguiva era stata trattata autonomamente già da Bice Ruggirello, tanto che lo stesso Birrittella nella citata conversazione si era espresso nel senso che non sarebbe stato nemmeno necessario avere un approccio diretto con il Pellegrino (“un ci fussi mancu bisogno di parlare cu iddo”).

Ed allora appariva davvero menzognero il tentativo del Birrittella, fatto probabilmente per ingraziarsi gli inquirenti, di millantare l'esistenza di ben due incontri al bar Novecento di Trapani nel corso dei quali sarebbe stato raggiunto l'accordo di corruttela.

In realtà in ordine alla esistenza di questo accordo le propalazioni del Birrittella non avevano ricevuto il benché minimo riscontro individualizzante.

Ed invero, al riguardo non poteva ritenersi idoneo né il contenuto del colloquio verificatosi il 15 marzo 2002 fra il Birrittella e tali Tarantolo e Sortino nel corso del quale il collaborante, soffermandosi ad un certo punto sulla vicenda di villa Rosina, si vantava del fatto che l'assessore fosse stato “parlatu”.

Non vi era, infatti, alcun concreto elemento per affermare che l'assessore in questione fosse proprio l'odierno imputato ben potendosi ritenere, ed essendo anzi più adeguato alle risultanze probatorie affermarlo, che il soggetto “parlato” fosse in realtà uno degli assessori comunali di Trapani che, in qualche modo, avrebbe dovuto prendere in esame la questione dei programmi costruttivi.

Sondando a fondo il contenuto delle dichiarazioni rese da Figuccio, Buscaino, Todaro, Augugliaro il primo giudice avrebbe dovuto trarre il convincimento che quanto da questi riferito in ordine ad un presunto accordo di corruttela raggiunto con il Pellegrino ed all'approntamento di un meccanismo che avrebbe dovuto essere

utilizzato per ricavare la provvista necessaria al pagamento delle tangenti alla politica, alla mafia ed alle cooperative era il frutto solo ed esclusivamente di quanto loro detto dal Birrittella, trattandosi pertanto di un clamoroso caso di circolarità della notizia criminis.

Né infine poteva ritenersi che il contenuto della conversazione del 15 settembre 2001 fra Birrittella ed i coniugi Augugliaro potesse valere come riscontro individualizzante delle prodezze del dichiarante.

Da questa conversazione poteva trarsi soltanto il convincimento che, su input del Birrittella, Bice Ruggirello avrebbe parlato al Pellegrino della questione dei programmi costruttivi ma non anche che gli avrebbe rappresentato la possibilità di un ritorno economico che dal suo interessamento sarebbe potuto derivare.

Né poteva dirsi che le prodezze del Birrittella, con specifico riguardo all'incontro che aveva avuto luogo con il politico per concordare l'accordo corruttivo avesse ricevuto riscontro nelle dichiarazioni di Giacalone Vito, potendosi invece affermare in proposito che solo in sentenza, e per deduzione, si era affermato che quello narrato da quest'ultimo era stato il secondo incontro fra l'odierno dichiarante e l'uomo politico.

In realtà, tenuto conto dalla scarsa credibilità di un personaggio che - dopo essere stato scarcerato a seguito di una vicenda di falsi e turbative d'aste commessi nella sua qualità di impiegato della provincia di Trapani ed in relazione alla quale aveva collaborato con la giustizia - era incappato in una nuova condanna per "corruzione, frode e falso sportivo" commessi dopo tale scarcerazione, non vi era davvero da "stupirsi" che il Giacalone, dopo avere parlato a lungo su molti fatti di corruzione politica, si fosse ricordato solo a distanza di tempo di un fatto singolarissimo e per certi versi indimenticabile "quale la mazzetta con pezzi da 500.000 color blu presa dal cruscotto della macchina dal Birrittella per solo mostrarla all'on. Pellegrino a futura memoria".

Ed allora quel che può desumersi dalla compiuta istruttoria dibattimentale ed in particolare dalle prove addotte dalla difesa è che il Pellegrino, che non aveva avuto ruolo alcuno nella approvazione dei programmi costruttivi, sin dall'inizio si era mostrato contrario all'utilizzo di tali strumenti urbanistici al punto di rimproverare aspramente Katya Bucaria, esponente del suo partito al consiglio comunale di Trapani, del voto favorevole dato in tale sede ai programmi costruttivi, non dovendo stupire peraltro che tale rimprovero sia stato rivolto alla sola Bucaria e non anche agli altri consiglieri comunali appartenenti al movimento "Nuova Sicilia" che pure avevano votato a favore, perché solo il voto della Bucaria era stato ispirato da un interesse personale essendo il di lei fratello interessato ai lavori che sarebbero stati commissionati dalle cooperative nell'area di villa Rosina.

Né, da ultimo, poteva ipotizzarsi un ruolo del Pellegrino nelle dinamiche mafioso-affaristiche trapanesi per il fatto che nella sua segreteria avevano lavorato soggetti in odore di mafia, tanto più che in alcun modo era stata dimostrata la consapevolezza del politico circa la mafiosità dei suoi collaboratori che peraltro era venuta alla luce solo a seguito di specifiche ed articolate indagini di polizia e sulla base di accertati rapporti di detti soggetti con sodali mafiosi nell'ambito di un contesto relazionale con il quale l'imputato non risultava avere contatti.

*

L'avv. Giambrone, nell'interesse della parte civile Comune di Paceco, con appello proposto ai sensi dell'art. 576 c.p.p. si doleva del rigetto della domanda di risarcimento del danno e chiedeva il riconoscimento dello stesso nella misura di euro 100.000, 00 con provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 50.000,00 da liquidarsi in favore del summenzionato Ente, oltre le spese legali.

Al riguardo osservava che il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza della istanza di risarcimento, avuto riguardo alla circostanza emersa nei procedimenti Halloween, Petrov, Rino 2 e Prometeo, definiti con sentenze acquisite al presente processo da cui emergeva l'esistenza di "un legame consortile fra le famiglie di Paceco e Trapani".

*

L'avv. Maria Giovanna Massimo D'Azeglio, nell'interesse della parte civile Comune di Valderice, con appello proposto ai sensi dell'art. 576 c.p.p., si doleva del rigetto della domanda di risarcimento del danno e chiedeva il riconoscimento dello stesso nella misura complessiva di euro 400.000, 00 con provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 100.000,00 da liquidarsi in favore del summenzionato Ente, oltre le spese legali.

Al riguardo osservava che il primo giudice non aveva rilevato (ciò emergendo, fra l'altro, dalla conversazione registrata il 10.12.2001 presso il Residence "La Zagara", con sede in Valderice, presso i locali dell'impresa Coppola) che il Pace, essendo il capomandamento di Trapani, esercitava il proprio controllo in tutto il territorio ivi compreso quello Valdericino.

*

L'avv. Giacomo Tranchida, nell'interesse della parte civile Comune di Erice, con appello proposto ai sensi dell'art. 576 c.p.p. si doleva del rigetto della domanda di risarcimento del danno e chiedeva il riconoscimento dello stesso nella misura di euro 2.500.000,00 da liquidarsi in favore del summenzionato Ente, oltre le spese legali.

Al riguardo osservava come dalle sentenze irrevocabili acquisite agli atti del processo e dalle dichiarazioni del Birrittella, non compitamente valutate dal giudice di prime cure, fosse emerso che le imprese sotto il controllo mafioso coordinate dal Pace esercitavano la speculazione edilizia con unica regia che si

estendeva, oltre che su Trapani, sui comuni di Erice, Casa Santa e Pizzolungo (frazione di Erice), Valderice, Custonaci San Vito Lo Capo.

Nel presente grado del giudizio, all'udienza del 24 gennaio 2011, dopo la relazione della causa, su richiesta del P.G., sentite le altre parti, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 2 c.p.p., la Corte disponeva nuovo esame dell'imputato Barbara Leonardo.

Procedutosi a tale esame all'udienza del 7 febbraio 2011, all'udienza del 21 febbraio 2011 aveva inizio la discussione delle parti.

Quindi, all'udienza del 19 aprile 2011, dopo la replica del P.G. che si riportava alle conclusioni già adottate, la Corte si ritirava in camera di Consiglio per decidere, come da dispositivo di cui il Presidente dava immediata lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSA

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Cass. Sez 1[^], 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo; Cass. Sez. 3[^], 14/2-23/4/1994, n. 4700, Scauri; Cass. Sez. 2[^], 2/3-4/5/1994, n. 5112, Palazzotto; Cass. Sez. 2[^], 13/11-5/12/1997, n. 12220, Ambrosino). Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata (e nel caso in esame così è avvenuto ad eccezione

della concessione delle attenuanti generiche all'imputato Barbara) può limitarsi a rinviare *per relationem* a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante (Cass. Sez. 3[^], 14/2 - 23/4/1994, n. 4704, Jankovits; Cass. Sez. 1[^], 18/7/1995, Manservisi, Cass. Sez. 1[^], 14/7/1997, n. 6980, Zuccaro; Cass. Sez. 5[^], 8/4/1999, Tedesco).

In questo caso, infatti, la concisione espositiva assume un pregnante connotato giuridico, in quanto nello schema strutturale della sentenza di appello sostanzialmente conforme a quella di primo grado è possibile espungere temi o argomenti che sono irrilevanti o incontrovertibili, selezionando il materiale probatorio al fine di individuare e circoscrivere quelle sole informazioni probatorie rilevanti rispetto alle censure formulate o ai soli risultati probatori controversi.

Tanto premesso, osserva la Corte, in via preliminare, che le ragioni addotte dai primi giudici a sostegno della penale responsabilità degli imputati Barbara e Pace, della declaratoria di estinzione del reato di corruzione per intervenuta prescrizione e di assoluzione dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa per quanto concerne l'imputato Pellegrino, che questa Corte condivide interamente, appaiono ampiamente superare, per completezza, correttezza, logicità, esauriente disamina di tutte le questioni di fatto e di diritto emerse nel corso della istruttoria dibattimentale e della discussione, i parametri normalmente richiesti da dottrina e giurisprudenza in tema di congruità della motivazione.

Lo sforzo profuso nella sentenza di 1° grado nel dar conto dell'iter argomentativo seguito nella indicazione delle prove poste a fondamento della decisione e la enunciazione assai puntuale delle ragioni per le quali non sono state giudicate attendibili le prove e/o

argomentazioni contrarie addotte dai difensori degli imputati fanno sì che questa Corte, nel prendere in esame i motivi di impugnazione, ha potuto constatare come vi siano solo poche questioni demandate al suo controllo che non abbiano già trovato ampio e convincente esame e puntuale risposta nella sentenza impugnata.

E' pertanto opportuno rilevare che questa Corte, al fine di evitare inutili ripetizioni, più volte procederà a fare rinvio *per relationem* al contenuto della sentenza impugnata nelle parti, anche di particolare rilievo, non oggetto di specifiche censure ma costituenti, tuttavia, presupposto necessario per la comprensione dell'iter motivazionale seguito dai primi giudici.

Analogo rinvio va peraltro sin d'ora operato alla sentenza impugnata per quanto concerne i criteri giurisprudenziali in materia di valutazione del contenuto delle intercettazioni, di valutazione delle dichiarazioni rese da imputati/indagati di reato connesso e collegato, di valutazione delle sentenze irrevocabili, prove che nel presente processo hanno assolto una funzione rilevante, apparendo sufficiente, condividendole pienamente, richiamare le considerazioni svolte dai giudici di prime cure.

Analogo rinvio dovrà essere operato, per le stesse ragioni, alle parti della impugnata sentenza il cui il primo giudice si è soffermato sulle questioni giuridiche riguardanti il delitto di corruzione propria, sull'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, e sul concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa.

Nel merito, ulteriore integrale rinvio ritiene la Corte di dovere operare alla summenzionata sentenza per quanto attiene: 1) la descrizione della organizzazione mafiosa denominata *Cosa Nostra* nella provincia di Trapani; 2) la ricostruzione della situazione urbanistica del Comune di Trapani all'epoca dei fatti; 3) la trascrizione delle dichiarazioni rese dalla fonte dichiarativa principale Antonino Birrittella ed le considerazioni dal primo giudice

svolte in ordine alla attendibilità generale di detto collaborante già accertata, peraltro, in altri procedimenti (primo fra tutti quello a carico di Pace Francesco ormai definito con sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni venti di reclusione per associazione mafiosa con ruolo dirigenziale ed estorsione: cfr. certificato penale in atti); 4) la trascrizione delle fondamentali conversazioni intercettate il 14 settembre 2001 fra il Birrittella e l'odierno imputato Barbara, il 15 settembre 2001 fra il Birrittella, Ruggirello Bice ed Augugliaro Vito, il 23 settembre 2001 fra Birrittella Antonino e Figuccio Antonino, il 15 marzo 2002 fra Birrittella Antonino, Tarantolo Vito e Sortino Ferdinando, il 13 marzo 2002 fra Birrittella, Pace e Mannina.

Tanto premesso, qualche considerazione preliminare va svolta, a questo punto, per far immediatamente rilevare la manifesta infondatezza dei peraltro assai generici rilievi difensivi sulla credibilità intrinseca del Birrittella all'uopo apparendo opportuno soffermarsi sul contesto mafioso-affaristico operante nella città di Trapani all'epoca dei fatti, sulle relazioni dal dichiarante intrattenute con taluni soggetti che più rilevanza hanno avuto nella vicenda in esame, sulla ricostruzione dallo stesso Birrittella fornita degli avvenimenti che hanno preceduto l'approvazione dei cd. programmi costruttivi e degli interessi sottostanti a tale approvazione.

1. Nella sentenza impugnata risultano ben descritti gli scenari della organizzazione mafiosa nella città di Trapani la cui caratteristica principale, ben può affermarsi, appare da sempre essere stata quella di avere individuato in soggetti facenti parte della cd. "borghesia mafiosa" gli elementi meglio in grado di reggere le fila del sodalizio criminale.

Così non stupisce che, con l'avvento dei cd. "Corleonesi" al vertice dell'intera Cosa Nostra, il ruolo apicale della "famiglia" di Trapani

sia passato da Salvatore Minore, esponente di spicco sul versante trapanese della fazione cd. perdente capeggiata da Gaetano Badalamenti e Salvatore Inzerillo, oltre che soggetto fortemente compenetrato nel tessuto imprenditoriale della città di Trapani (si pensi che lo stesso Giuseppe Ruggirello che grande peso avrebbe poi avuto negli anni '80 e '90 imprenditoria trapanese era stato per diversi anni ragioniere di una ditta riconducibile al Minore) a Vincenzo Virga che, oltre ad essere un mafioso di provato spessore, era anche imprenditore commerciale assai "stimato" in seno alla borghesia trapanese.

Pertanto, non stupisce nemmeno che il Virga Vincenzo, dopo l'arresto del figlio Pietro, e forse temendo (come poi ebbe effettivamente a verificarsi nel febbraio 2001) che la propria latitanza fosse oramai agli sgoccioli, abbia fatto pervenire ai suoi sodali il messaggio che il principale centro di interessi del locale sodalizio mafioso (in pratica, il capillare controllo degli appalti privati e pubblici e la gestione della connessa attività estorsiva) sarebbe dovuto passare a Francesco Pace, esso stesso imprenditore nel settore dell'edilizia, come (a prescindere dalle dichiarazioni del Birrittella che sarebbero intervenute solo dopo qualche anno) avevano intuito gli investigatori nel rinvenire nel covo del Virga il bigliettino con su scritto "tutte le imprese con Pace".

Orbene, nel rinviare alla sentenza impugnata per il capillare resoconto in essa contenuto delle indagini che a tale ritrovamento seguirono nei confronti del Pace e dei soggetti, fra cui il Birrittella, a lui vicini e che furono svolte anche con l'ausilio di attività di intercettazione ambientale, buona parte delle quali versate agli atti del presente procedimento, appare rilevante rimarcare come da queste fonti di prova sia emersa una congerie di rapporti illeciti che, di per sé sola, è idonea a dimostrare che agli ordini del Pace, già nel corso del 1991, si muoveva una preponderante parte degli

imprenditori trapanesi operanti nel settore degli appalti pubblici e privati, dei subappalti e delle forniture all'edilizia e che il Pace in tale attività era spalleggiato da taluni soggetti fra cui lo stesso Birrittella, prevalentemente operante nel settore del ferro ma, a mezzo di prestanome, assai attivo anche nel settore edilizio, Mannina Vincenzo, imprenditore titolare di un'importante impianto di produzione del calcestruzzo, ed altro imprenditore, Tommaso Coppola, particolarmente attivo nel settore degli appalti pubblici.

Dalle attività di intercettazione ambientale fra i soggetti più vicini al Pace emerge in particolare la figura di Antonino Birrittella, imprenditore originario di Paceco che era stato già in passato attenzionato in sede investigativa per i suoi pregressi rapporti personali con Pietro Virga all'epoca in cui quest'ultimo gestiva di fatto l'organizzazione, e che, dalle nuove risultanze, si configura quale principale collaboratore del nuovo boss per conto del quale, oltre ad occuparsi delle estorsioni, media in controversie relative all'aggiudicazione degli appalti ed alla gestione dei subappalti.

Tali chiare emergenze, peraltro, dimostrano come, nel momento in cui il Virga individua nel Pace colui che potrà sostituirlo, fossero ormai ampiamente superate quelle frizioni che, secondo il collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori, già reggente del vicino mandamento mafioso di Mazara del Vallo, avevano indotto lo stesso Virga, forse per la pregressa sua vicinanza ai Minore, addirittura a progettare addirittura la morte dell'odierno imputato, inducendolo a mettersi a disposizione ed a cercare la protezione dei mazaresi.

Ma quel che dalle intercettazioni emerge è che probabilmente, con quel suo scritto ("tutte le imprese con Pace") di cui aveva mantenuto copia nel suo covo, il Virga non intendeva solo diramare l'ordine che da quel momento in poi tutte le imprese trapanesi sarebbero state coordinate dal Pace ma che, grazie alle capacità di mediazione di costui, si sarebbe dovuto tornare ad una gestione per così dire meno

“privatistica” dell’organizzazione, colpa questa per la verità di cui si era macchiato lo stesso Virga privilegiando le posizioni di alcuni imprenditori come i suoi prestanome Tarantolo Vito e Gentile Giovanni, e suscitando pertanto non poco malumore da parte degli esclusi.

Le intercettazioni ambientali, cui si rinvia, dimostrano, però, come, in realtà, lo stesso Pace, pur avendo impartito l’ordine di limitare al massimo l’uso della violenza, avesse anche lui ad un certo punto, abusato della sua “qualità” di nuovo reggente mafioso, curando prevalentemente interessi personali al fine di acquisire in condizioni di monopolio, attraverso una rete di imprese a lui riconducibili, il settore delle forniture di calcestruzzo.

Orbene, tratto in arresto il 25 novembre 2005 in esecuzione di ordinanza custodiale in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e per fatti di estorsione commessi nell’ambito del medesimo contesto criminale, il Birrittella, decidendo di collaborare con la giustizia, riferisce che, dopo avere per lungo tempo lavorato come ragioniere presso la ditta Parisi ed Ingoglia specializzata in forniture per l’edilizia, avendo così modo di frequentare pressochè tutti gli esponenti della locale imprenditoria mafiosa, compreso quel Pace che sarebbe poi divenuto il suo capo, aveva deciso sin dall’inizio degli anni ‘90 di mettersi in proprio riuscendo in breve tempo ad affermarsi specie nel settore delle forniture di ferro per l’edilizia ma, occultamente, anche in molte altre attività imprenditoriali, specie nel settore edilizio.

Soggiunge il dichiarante che già intorno alla metà degli anni ‘90 era divenuto socio occulto dell’imprenditore edile Figuccio Antonino nella “Figuccio Costruzioni srl” (in questa società egli non figurava infatti direttamente, risultando socia la sua convivente Ruggiarelo Adriana) ed ancor prima, per il tramite di Antonino Ingoglia che gli aveva fatto da prestanome, era divenuto socio di Giuseppe

Ruggirello, noto ex banchiere trapanese (lo stesso Ruggirello di cui si è detto con riguardo alle relazioni intrattenute con Salvatore Minore, ndr) in diverse iniziative fra cui la “Mediterranea Costruzioni srl”, che si occupava di acquisto di terreni, l'emittente televisiva privata “Video Sicilia”, la società di gestione aeroporti “Airgest”, la Banca Popolare di Santa Venera, la “Polisportiva di Paceco”.

Quanto questa capillare espansione imprenditoriale sia stata il frutto delle sue capacità imprenditoriali del Birrittella o piuttosto delle sue approfondite conoscenze in seno alla organizzazione mafiosa maturate in tanti anni di lavoro presso la “Parisi ed Ingoglia” e della affidabilità dimostrata alla consorceria mafiosa il dichiarante non lo dice espressamente ma è lecito intuirlo allorchè si sofferma sulle modalità del suo ingresso in Cosa Nostra, ancorché senza una rituale affiliazione.

Riferisce, infatti, che nei primi anni '90 era stato contattato da Virga Francesco, figlio maggiore del capo mafia Vincenzo Virga, che fungeva da reggente quale longa manus del padre Vincenzo impossibilitato a muoversi agevolmente in quanto latitante, ed era stato da costui richiesto di svolgere un certo lavoro che in buona sostanza consisteva nella cd. “messa a posto” della impresa Micone, ditta palermitana aggiudicataria di un appalto nel trapanese che ancora non si era fatta avanti per il pagamento del pizzo.

Da quel momento in poi il Birrittella aveva assunto per conto della “famiglia” locale il ruolo di incaricato della riscossione del pizzo presso alcune imprese trapanesi.

Stesso ruolo il dichiarante aveva svolto in seno alla consorceria anche quando a Francesco Virga, nel frattempo tratto in arresto, era succeduto il fratello Pietro.

Da quest'ultimo il Birrittella era stato anzi incaricato di svolgere una sorta di censimento di tutti i lavori in corso sia nel settore pubblico che in quello privato nella città di Trapani e dintorni per individuare

i soggetti che dovevano ancora corrispondere alla consorceria la tangente che, nel settore degli appalti pubblici, era pari al 2% o al 3%, a seconda dell'entità dei lavori, ed in quello dell'edilizia privata ad un milione per appartamento.

Precisa inoltre il collaborante che la sua cooptazione in seno alla consorceria non era stata certo casuale in quanto, secondo un costume peraltro assai invalso in Cosa Nostra, si seguiva il criterio, specie in rapporto ad imprese di un certa consistenza, di non mandare allo sbaraglio, quali riscossori del pizzo, sprovveduti manovali del crimine, buoni semmai ad attività prodromiche quali danneggiamenti, incendi e similari atti di intimidazione, ma di incaricare di tale adempimento, e prima ancora della cd. "messa a posto", cioè della determinazione della somma da pagare, imprenditori "colleghi" degli stessi estorti a cui i primi si presentavano come soggetti in qualche modo costretti contro la loro volontà a svolgere tale attività, che spesso però si estrinseca in comportamenti subdoli quale quelli di consigliare agli estorti di pagare per evitare ritorsioni analoghe a quelle che a suo tempo essi stessi avrebbero patito.

Alla pratica della corresponsione del pizzo era peraltro assoggettato lo stesso imprenditore mafioso, specie quando usciva dal territorio della sua famiglia di appartenenza.

Così, allorquando la "Figuccio Costruzioni srl", di cui il Birrittella era socio occulto, realizzò fra il 1997 ed il 1999, per conto della cooperativa "Maggio 84" n. 23 alloggi di edilizia popolare ed altri 44 alloggi, dovette corrispondere il pizzo a Sugamele Mario, che era per l'appunto il soggetto cui l'organizzazione mafiosa aveva dato il compito, fra l'altro, di gestire le attività estorsive in danno della "Figuccio" ma anche di altre imprese fra cui quella facente capo a tale Gervasi.

Era stato, peraltro, in occasione dei lavori summenzionati che il Birrittella aveva approfondito la conoscenza dell'ingegnere Leonardo Barbara che era il progettista dei lavori ed anche in questa occasione, secondo una prassi ormai consolidata in tema di cooperative edilizie, al fine di reperire la provvista di denaro necessaria per pagare la mafia erano stati alterati i computi metrici facendo in modo, in definitiva, che il costo della tangente gravasse interamente sui soci della cooperativa, acquirenti degli appartamenti.

Con l'avvento del Pace, che il Birrittella aveva conosciuto intorno ai primi anni '80, allorquando lo stesso Pace si riforniva di materiali presso la ditta Parisi-Ingoglia, non erano state introdotte innovazioni in ordine alle entità delle tangenti che le imprese dovevano pagare.

Il Pace, però, oltre alla introduzione di un nuovo metodo che, in discontinuità rispetto alla gestione di Pietro Virga, prevedeva il ricorso alla violenza solo in casi eccezionali ("cafuddari nenti"), aveva indicato nuovi soggetti incaricati delle "messe a posto" e della conseguente riscossione del denaro ed anche stabilito che in alcuni settori avrebbero dovuto operare di fatto in regime di monopolio alcuni imprenditori intranei alla organizzazione presso i quali avrebbero dovuto rifornirsi tutti gli imprenditori edili che lavoravano sulla piazza di Trapani.

Così, il settore della palificazione sarebbe stato di competenza di Matteo Tumbarello della "famiglia" mafiosa di Mazara del Vallo, quello degli inerti di competenza di Coppola Tommaso, il settore del ferro sarebbe spettato a Birrittella, il settore del calcestruzzo al Pace, tramite il socio Mannina e la Sicilcalcestruzzi srl degli Occhipinti, il settore degli scavi e del movimento terra al già citato Mario Sucamele, il settore dell'impiantistica elettrica a Martines Michele, già giardiaspalle di Pietro Virga, ed autore, per quanto a conoscenza

del dichiarante, di una estorsione in danno del cugino Scuderi Vincenzo.

Quanto alla riscossione del pizzo e della preventiva messa a posto la competenza del Birrittella si era particolarmente allargata rispetto alla gestione dei Virga, essendo stato l'odierno dichiarante incaricato di occuparsi dell'intero settore degli appalti privati mentre a Tommaso Coppola era stato assegnato quello degli appalti pubblici, con il compito anche di incalanare gli imprenditori con cui venivano in contatto verso i "fornitori ufficiali della organizzazione" poc'anzi citati.

Anzi, tale incalanamento diveniva ancor più doveroso tutte le volte in cui fosse stata manifestata dagli imprenditori estorti l'impossibilità di pagare il pizzo per asseriti problemi di liquidità e si fosse accertata la autenticità di tali giustificazioni.

In tal modo, infatti, la consorterìa si sarebbe assicurato comunque un sicuro ritorno economico.

Quanto agli appalti pubblici in cui operava Tommaso Coppola (che sarebbe poi stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ndr), l'organizzazione mafiosa riusciva a pilotare l'esito delle gare potendo contare, da un lato, su un cartello di imprenditori di fiducia grazie al quale era in grado di "aggiustare" l'aggiudicazione degli appalti concordando l'entità dei ribassi, e, dall'altro, sulla "collaborazione" presso la Provincia di Trapani di alcuni funzionari infedeli, fra cui Giacalone Vito e Orlando Sebastiano disposti, in cambio di denaro, a fornire le notizie necessarie e, in caso di necessità, ad alterare la documentazione presentata da ditte non facenti parte del "cartello" e quindi non disposte a riasciare il cd. "passi".

Nel prendere in esame il complesso di tali dichiarazioni il primo giudice correttamente ha espresso un primo positivo giudizio sulla attendibilità del dichiarante, che lungi dall'essersi limitato, come

ancora oggi si sostiene nei motivi di impugnazione, a confermare gli stessi fatti già emergenti dalle intercettazioni ambientali, aveva fornito un contributo di ampio respiro, chiarendo i molti punti oscuri emergenti dalle intercettazioni, integrandoli con riferimenti a circostanze e fatti indispensabili ai fini di un completo accertamento delle responsabilità, e riferendo altresì fatti nuovi che poi avrebbero trovato conferma, per citarne solo alcune, nelle dichiarazioni di Scuderi in ordine all'estorsione subita dal Martines, in quelle del Figuccio in ordine alle tangenti corrisposte al Sugamele, in quelle dell'imprenditore Guercia in ordine ad una imposizione a lasciare ad altri un appalto che si era aggiudicato fattagli da Tommaso Coppola. Né meno attendibile appare il dichiarante allorchè, compiutamente riferendo sulla speculazione edilizia di Villa Rosina, approfondisce ed evidenzia circostanze e responsabilità che mai avrebbero potuto essere accertate sulla base del solo, pur significativo, apporto delle intercettazioni ambientali, innescando una catena di dichiarazioni (Figuccio, Augugliaro, Todaro, Buscaino, Giacalone ed anche degli stessi Barbara e Pellegrino) che, completando il quadro probatorio, hanno fatto totale chiarezza su una vicenda assai complessa, oggetto del presente processo, la cui trama può ritenersi oramai interamente dipanata, anche se, per l'uscita di scena ad un certo punto del Birrittella, non è stato possibile accertare se al patto di corruzione intervenuto nell'ottobre del 2001 sia seguita anche la dazione al Pellegrino del denaro pattuito, circostanza questa che ha determinato, come correttamente ha osservato il primo giudice, la conseguenza che, sotto il profilo penale la ricostruzione della vicenda si ferma all'ottobre 2001, pur se ovviamente particolare rilievo probatorio deve essere dato a comportamenti ed avvenimenti anche successivi.

Ciò posto, va osservato che nel 2001 (anno in cui si svolgono i fatti del presente processo) la figura pubblica del Birrittella, in un

contesto ambientale ristretto come quello trapanese, poteva dunque essere quella di uno “stimato” imprenditore di successo, rispettoso delle leggi, solo per chi non sia solito guardare oltre il proprio naso oppure dia qualche rilevanza al prestigio relazionale e mass mediatico che all’odierno dichiarante poteva provenire dall’essere diventato il Presidente della Trapani Calcio, ed in ale veste in contatto, come avviene in tutte le realtà cittadine del nostro paese a qualsiasi categoria appartengano le loro squadre di calcio, con i massimi vertici pubblici locali (Comune, Provincia etc) a causa dell’eccessiva rilevanza sociale che viene attribuita a questo sport.

In realtà, anche da chi non gli vivesse affianco, il Birrittella ben avrebbe potuto essere definito un imprenditore “chiacchierato”, ma se appena si fosse approfondito il campo di analisi al settore imprenditoriale ben pochi in questo settore avrebbero potuto dubitare della sua mafiosità, specie quelli che con lui condividevano iniziative imprenditoriali (Figuccio, Ruggirello) o che con lui strettamente collaboravano mediante la prestazione di attività professionali come Mario Buscaino e, per quel che rileva nel presente processo, Leonardo Barbara.

D’altra parte, in un contesto ambientale davvero assai inquinato dalla presenza mafiosa come quello trapanese in cui, come accertato in sede giudiziaria, spesso all’interno di logge massoniche si incontravano “stimati” imprenditori di estrazione mafiosa, uomini politici, professionisti, rappresentanti delle Istituzioni, come stupirsi che già nel corso degli anni ’90 la casa di Giuseppe Ruggirello, come riferisce il dichiarante ed è stato confermato da più fonti, fosse luogo di svolgimento di riunioni (cui prendevano parte il citato dichiarante, il citato Ruggirello, i suoi figli Bice e Paolo ed il marito di Bice, Vito Augugliaro, l’ingegnere Mastrorilli, tecnico incaricato della predisposizione del piano regolatore di Trapani) scopo delle quali era di ottenere da detto professionista, soggetto a “libro paga”

del Ruggirello, le dritte giuste sulle destinazioni urbanistiche dell'elaborando piano regolatore così da orientare gli acquisti, a poco prezzo, di terreni agricoli suscettibili poi di divenire edificabili.

E come stupirsi, ancora, che proprio in questa casa il Birrittella abbia fatto la conoscenza di Bartolo Pellegrino, uomo politico all'epoca di matrice socialista desideroso di ricevere dal padrone di casa, compagno di partito, oltre ai dovuti suggerimenti, consistenti aiuti economici per le spese della campagna elettorale del 1991.

Se poi si considera che l'ormai defunto Giuseppe Ruggirello non era certo uomo sprovveduto (vedasi al riguardo il ritratto che ne fa il genero Augugliaro a pagg. 469 e ss della impugnata sentenza) ben si comprende il motivo per cui la partecipazione del Birrittella al capitale sociale della "Mediterranea Costruzioni srl", società deputata alla realizzazione di imponenti speculazioni edilizie che si sarebbero potute effettuare grazie alle "soffiate" del Mastrorilli, non fosse avvenuta alla luce del sole ma a mezzo del prestanome Ingoglia Antonino (titolare della ditta Parisi - Ingoglia ove per molti anni aveva lavorato il Birrittella).

Se poi si considera che, al momento della costituzione della "Mediterranea", divenuta operativa nel 1993, il Birrittella era già stato cooptato in seno a Cosa Nostra, occupandosi personalmente delle "messe a posto" per conto dei Virga, appare persino chiaro il motivo per cui l'ex banchiere trapanese avesse ritenuto di dover cooptare nelle sue iniziative imprenditoriali un soggetto che solo da poco tempo si era affrancato dalla posizione di mero ragioniere presso la "Parisi ed Ingoglia", ma che così importanti aderenze aveva nella associazione mafiosa.

Nel rinviare alla sentenza impugnata per la puntuale esposizione delle dichiarazioni del Birrittella riguardanti il primo tentativo di speculazione sul terreno della "Mediterranea" in contrada Fontanelle, acquistato sulla base delle informazioni fornite dal

Mastrorilli, e sulle ragioni per cui l'odierno dichiarante ed i suoi soci non furono in grado di portarlo a termine (vds. al riguardo la parte in cui il primo giudice si sofferma sulla ricostruzione della situazione urbanistica del comune di Trapani all'epoca dei fatti a causa della mancata approvazione nei termini di legge del piano regolatore), appare arrivato ora il momento di tracciare un primo sia pur sintetico quadro della credibilità specifica dell'odierno dichiarante.

Orbene, quanto ai rapporti intrattenuti dal Birrittella con Pace Francesco e sul ruolo dirigenziale in seno alla consorceria da quest'ultimo avuto dal momento della sua scarcerazione (settembre 2000) sino al momento del suo ultimo arresto (24.11.2005) non è davvero il caso di ulteriormente immergere alla stregua di quanto ampiamente rilevato dal giudice di prime cure (vds. pagg. 33- 149 e 159 - 235 della impugnata sentenza).

Basta osservare, sul punto, che l'unico rilievo formulato dalla difesa del Pace, già formulato nel processo nel quale quest'ultimo è stato definitivamente ritenuto responsabile del reato di partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo direttivo, ha ancora una volta riguardato l'errore mnemonico in cui è incorso il Birrittella in ordine all'epoca in cui ebbe luogo la riunione conviviale presso un ristorante trapanese nel corso della quale venne attribuita al Pace la direzione gestionale degli appalti, delle forniture e del racket delle estorsioni ad essi collegato.

Al riguardo, ineccepibili appaiono le considerazioni svolte dal primo giudice che ha rilevato come nessun mendacio sia ravvisabile nelle dichiarazioni del Birrittella posto che il nuovo ruolo del Pace in seno alla consorceria voluto dal Virga divenne operativo nella primavera del 2001 (e non del 2000, come erroneamente affermato dal dichiarante) in logica connessione con la cattura del boss trapanese e con le nuove condizioni di favore che si erano verificate

(l'assoluzione del Pace dai fatti contestatigli avrebbe consentito a quest'ultimo di muoversi con maggiore facilità).

Quanto alla effettiva possibilità del Birrittella e dei componenti della famiglia Ruggirello di relazionarsi con il Pellegrino e con il Matròrilli, a conferma dell'assunto del dichiarante, che peraltro è riscontrato dal chiaro contenuto della intercettazione ambientale del 14 settembre 2001, sono intervenute anche sia le dichiarazioni dei testi Di Natale e Ruggirello, cugino omonimo del figlio dello scomparso banchiere, a proposito dei finanziamenti erogati al Pellegrino dai Ruggirello, sia le ammissioni dei coniugi Augugliaro e di Paolo Ruggirello (il politico prima nella segreteria particolare del Pellegrino e poi esso stesso deputato regionale).

Né va trascurato di osservare come lo stesso Pellegrino, ben conscio della gravità indiziaria degli incontri fra lui ed il Birrittella abbia in un primo momento pervicacemente sostenuto addirittura di non averlo mai conosciuto (vds. pagg. 499 e ss della impugnata sentenza) e di non averlo pertanto mai incontrato, salvo poi dovere ammettere che, in effetti, su insistenza del Barbara, un solo incontro vi era stato, non sapendo però coerentemente spiegare il motivo della sua avversione nei confronti dell'odierno dichiarante, in contrasto palese peraltro con quanto dichiarato dal Barbara che invece attribuiva al Birrittella un ruolo di assoluto prestigio nel tessuto sociale della città di Trapani e persino la disponibilità di un consistente pacchetto di voti (vds. pagg. 501 e ss della impugnata sentenza).

Se poi si considera che dalla compiuta istruttoria dibattimentale (vds. pagg. 551 e ss della impugnata sentenza) è emerso che il Pellegrino era davvero assai incline al mantenimento di relazioni pericolose con soggetti in odore di mafia (si pensi soprattutto agli Sciortino di Bagheria o addirittura alla permanenza di soggetti di chiara estrazione mafiosa quantomeno familiare nella sua segreteria

politica) non si comprende davvero il motivo, se non quello ispirato da meri intenti difensivi, per cui solo nei confronti del Birrittella dovesse mostrare cotanta repulsione.

Pertanto, se appena tutte le acquisizioni processuali in ordine alle relazioni interpersonali estenti fra i protagonisti della presente vicenda processuale si leggono nella loro interezza, manifestamente privi di ogni fondamento appaiono tutti quei rilievi difensivi che, ignorando del tutto la copiosa serie di riscontri individualizzanti acquisiti al processo, vorrebbero affibbiare al Birrittella una patente di inaffidabilità laddove riferisce: - che aveva ricevuto l'input da Todaro Giuseppe (leader delle cooperative con cui vantava una amicizia di antichissima data avendo insieme lavorato presso la Parisi ed Ingoglia) e soprattutto da Barbara Leonardo affinché - in relazione al programma edilizio delle cooperative che Todaro Giuseppe intendeva portare avanti previa progettazione del Barbara (programma edilizio peraltro strettamente connesso con quello della "Mediterranea Costruzioni srl" che disponeva nella medesima area di un terreno di vaste proporzioni) - muovesse le necessarie pedine al fine di ottenere l'appoggio sia del Mastroilli, sia soprattutto quello del Pellegrino nel frattempo divenuto assessore regionale al Territorio ed Ambiente;

- che aveva concordato con il Barbara (che gli aveva rappresentato come il Pellegrino avesse particolarmente insistito nel richiedere specifiche "garanzie" in ordine al ritorno economico che gliene sarebbe derivato) la promessa da fare a detto uomo politico della corresponsione di una consistente tangente in cambio dell'appoggio che avrebbe dato alla approvazione dei cd. programmi costruttivi previsti dalla legge regionale n. 22/96;

- che aveva ricevuto dal Barbara l'invito ad occuparsi personalmente dell'intera vicenda e a prendere lui stesso i dovuti contatti con il Pellegrino posto che questi, mentre non avrebbe tenuto in nessun

conto di eventuali promesse del Todaro e dello stesso Barbara, ben diversa attenzione avrebbe dato ad un eventuale manifestazione di impegno da parte del Birrittella;

- che, ben sapendo che il Pellegrino era stato già interpellato dal Barbara affinché appoggiasse l'iter approvativo dei suddetti programmi costruttivi ma aveva mostrato una certa avversione in quanto memore di precedenti comportamenti delle cooperative denotanti mancanza di "riconoscenza" nei suoi riguardi, aveva reputato opportuno che un primo approccio con il politico avvenisse per il tramite dei fratelli Ruggirello che al Pellegrino erano legati da antichi ed attuali vincoli (Paolo Ruggirello era il capo della segreteria presso l'assessorato Territorio ed Ambiente);

- che, avendo appreso da Bice Ruggirello che il Pellegrino intendeva alzare la "posta in gioco", aveva deciso di avere con quest'ultimo un personale abboccamento per fargli comprendere con maggiore chiarezza l'entità del ritorno economico che gliene sarebbe derivato;

- che tale incontro, su intermediazione del Barbara, era avvenuto l'ultima domenica di settembre 2001 oppure la prima domenica di ottobre 2001, presso il bar Novecento di Trapani, ed in tale occasione il Pellegrino, al quale aveva promesso un milione di lire per ogni appartamento realizzato (all'epoca se ne prospettavano circa 600 ma poi sarebbe stata approvata la costruzione di poco più di 400, ndr) aveva sostanzialmente accettato i termini del patto di corruzione che avrebbero dovuto però meglio essere dettagliati in seguito;

- che vi erano state svariate riunioni presso lo studio del Barbara per mettere a punto tecnicamente le modalità con cui si sarebbe pervenuti alla acquisizione della provvista necessaria non solo al pagamento della tangente al politico ma anche di quella dovuta alla mafia ed ancora di quella che sarebbe stata girata alle cooperative;

- che della evoluzione della strategia di corruttela (da cui sarebbe derivato un ingente ritorno economico alla locale consorceria non solo in termini di “pizzo” ma anche di ricavi complessivi per la costellazione di imprese operanti nel settore edilizio facenti parte del “cartello” mafioso, prime fra tutte quelle legate agli stessi Pace e Birrittella, che avrebbero partecipato ai lavori ed alle forniture) aveva tenuto informato il Pace il quale aveva voluto sfruttare la situazione al fine di interpellare il politico, per una questione personale, cioè sulle possibilità di sfruttamento edilizio di due suoi terreni che insistevano nei pressi dell’area in cui sarebbe stato realizzato il progetto delle cooperative;
- che l’incontro fra il Pace ed il Pellegrino (i due peraltro si conoscevano da lungo tempo) vi era stato ed il primo, come gli era stato detto successivamente confidato, nel ricevere dal secondo utili indicazioni in vista di una fruttuosa utilizzazione dei suoi terreni, aveva “garantito” il secondo sulla affidabilità di esso Birrittella;
- che, avendo meglio messo a punto le modalità di acquisizione della provvista e volendo altresì mostrare al Pellegrino in modo palpabile la buona disponibilità a mantenere gli impegni elargendogli un anticipo di una cinquanta milioni di lire (che si era fatto anticipare da alcuni imprenditori che avrebbero poi partecipato alla realizzazione degli immobili), aveva richiesto al Barbara di procurargli un nuovo incontro con il politico;
- che a tale incontro, avvenuto un sabato del mese di ottobre sempre presso il Bar Novecento presso il quale si era recato in compagnia dei già menzionati impiegati della Provincia Giacalone Vito e Orlando Sebastiano, che facevano parte anche dei quadri dirigenziali della Trapani Calcio da lui presieduta, aveva avuto un nuovo incontro con il Pellegrino al quale, dopo avere portato i saluti del Pace, aveva ribadito la promessa, ricevendo la richiesta adesione; in tale occasione non aveva però corrisposto al Pellegrino

il denaro in quanto il Barbara ed il Todaro con cui si era separatamente confidato lo avevano ammonito a non dare alcunché se prima non fosse intervenuto un provvedimento in grado di far ipotizzare un favorevole esito dell'iter procedimentale volto alla alla approvazione dei piani costruttivi;

- che in epoca di poco successiva ai predetti fatti l'odierno dichiarante, il Pace ed il Figuccio avevano ideato un altro rilevante investimento immobiliare nella zona di via Virgilio, in relazione al quale il Pace aveva avuto un abboccamento con il Pellegrino concordando quale tangente la cessione (ovviamente gratuita) di una palazzina che il politico avrebbe utilizzato quale sede del suo movimento politico; tale operazione immobiliare era però ben presto abortita perché i proprietari dell'area interessata si erano alla fine rifiutati di cederla;

- che verso la fine del 2002 aveva subito un grave incidente automobilistico a seguito del quale aveva subito gravi limitazioni funzionali ad un arto sino all'aprile del 2003, di guisa che, pur tenendosi informato, mercè le informazioni che riceveva dal Todaro sul buon esito della procedura relativa alla approvazione dei programmi edilizi, non aveva più potuto seguire compiutamente l'evoluzione della vicenda.

Tanto premesso, prima ancora di prendere in esame, più specificamente trattando i rilievi difensivi, la mole davvero impressionante di riscontri individualizzanti in grado di confermare le accuse rivolte dal Pace ai tre odierni imputati, qualche osservazione va indubbiamente fatta sulla intrinseca credibilità del propalante.

Va osservato, in primo luogo, che, come peraltro ammesso dal Barbara, effettivamente il Birrittella era la persona che avrebbe potuto dare un preciso impulso ai programmi edilizi delle

cooperative che, benché finanziati, correvano il rischio di non avere seguito alcuno in assenza di aree ad espansione edilizia.

Ciò perché il valore del terreno della “Mediterranea Costruzioni” che insisteva nella medesima area individuata dal Todaro e dal Barbara di proprietà in massima parte, di tali D’Angelo, avrebbe potuto avere un considerevole incremento, quale area commerciale e di servizi, se i programmi costruttivi delle cooperative fossero stati realizzati.

Sul punto, d’altro canto, non vi è la benché minima contestazione pacificamente deponendo in tal senso il contenuto delle intercettazioni ambientali del 14 settembre 2001 fra Barbara e Birrittella e del 15 settembre 2001 fra Birrittella ed i coniugi Augugliaro.

Né appare contestabile, ed in effetti non è stato contestato dagli imputati, che il Birrittella fosse la persona più indicata per prendere contatti con il Pellegrino per gli strettissimi legami che intercorrevano fra l’odierno collaborante ed i Ruggirello, che erano infatti le persone che intrattenevano strettissime relazioni con l’uomo politico.

Il Barbara, in verità, assume di avere individuato nel Birrittella l’uomo che avrebbe potuto indurre il Pellegrino ad appoggiare i programmi costruttivi non tanto per le sue relazioni mafiose, che peraltro gli sarebbero state ignote, ma in quanto portatore di un pacchetto di voti che avrebbe potuto porre a disposizione del Pellegrino (si era, infatti, in quel periodo in piena campagna elettorale per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali).

E’ lo stesso Barbara, però, che immediatamente contraddicendosi, dovendo in qualche modo contrastare il significato inequivocabile delle parole da lui pronunziate nel corso della citata conversazione del 14 settembre 2001, soggiunge che aveva pensato al Birrittella quale uomo che avrebbe potuto dare una mano al Todaro nell’acquisto dei terreni da parte delle cooperative, sia perché, per il

suo prestigio imprenditoriale, avrebbe potuto garantire il rappresentante delle cooperative nei rapporti con i proprietari delle aree, sia perché lo stesso Birrittella avrebbe avuto uno stimolo ad attivarsi in vista dei possibili ricavi che avrebbe potuto conseguire quale fornitore di ferro alle imprese che avrebbero realizzato gli immobili.

In realtà, pur pretendendo di propinare a questa Corte la favoletta di non avere mai avuto a che fare nel corso della sua professione con soggetti o vicende che lo costringessero a prendere cognizione della presenza mafiosa (il che appare *ictu oculi* inverosimile in considerazione del tipo di attività svolta e della materia fortemente inquinata dalla presenza mafiosa trattata), inconsapevolmente il Barbara tocca due argomenti che finiscono per dimostrare viepiù come l'aver individuato il Birrittella come una sorta di "passe - partout" per risolvere qualsivoglia problema legato alla approvazione dei programmi costruttivi sia stato tutt'altro che casuale.

Ed invero, oltre ai suoi noti rapporti con i Ruggirello, che avrebbero potuto risolvere ogni problema con il Pellegrino vincendone la diffidenza nei confronti delle cooperative, il Birrittella era certamente l'uomo che avrebbe potuto, garantendo le medesime cooperative nei confronti della mafia, aiutarle anche a superare eventuali resistenze dei proprietari dei terreni che dovevano essere acquistati.

Se infatti persino un potente imprenditore trapanese come Ruggirello Giuseppe, che vantava datate relazioni con i Minore, aveva sentito la necessità di cooptare il Birrittella come socio in una serie di intraprese economiche, è persino fin troppo ovvio il motivo per cui analoga idea sia venuta al Barbara.

Se ancora si considera che il Barbara aveva già posto le sue capacità professionali al servizio del Birrittella e del Figuccio (vds. al riguardo la parte della impugnata sentenza dedicata alle dichiarazioni del Figuccio ed agli accertamenti sul punto effettuati

dall'ispettore Palmeri: pagg. 443 e ss della impugnata sentenza), cooperando nella vicenda della costruzione di 80 villette realizzate dal Figuccio, e con i suoi computi metrici artificiosamente calcolati consentendo al Figuccio di recuperare la somma necessaria per pagare la tangente alla mafia, al punto d'essere stato a sua volta cooptato dal Birrittella e dai Ruggirello per la progettazione della prima speculazione edilizia tentata dalla "Mediterranea Costruzioni" nell'area di villa Rosina, non si vede davvero come possa essere ritenuta verosimile la tesi difensiva propinata dal citato imputato, poi pedissequamente ripercorsa nei motivi di impugnazione.

Né ovviamente appaiono minimamente fondati i rilievi difensivi svolti nell'interesse degli imputati Pace e Pellegrino che per mettere in dubbio la credibilità intrinseca del Birrittella non hanno saputo fare altro che attribuirgli la patente del calunniatore, senza però riuscire minimamente a supportare tale accusa.

Quanto al Pace, a parte il fragile argomento consistente nella asserita inverosimiglianza di un inserimento del Birrittella in seno al sodalizio mafioso a cagione di sue asserite relazioni parentali con esponenti delle forze dell'ordine ed alla contestazione del ruolo direttivo attribuitogli nella organizzazione (rilievo che non considera, da un lato, che la credibilità del Birrittella con specifico riguardo alla intraneità sua e del Pace nella consorteria è stata già oggetto di accertamento giudiziale definitivo, né dell'ormai constatato accertamento in centinaia e centinaia di processi della obsolescenza di vecchie regole di Cosa Nostra ormai inattuate) non vi è chi non veda come le molteplici conversazioni intercettate versate nel presente processo, analiticamente esaminate dal primo giudice nelle parti dedicate, per l'appunto, al ruolo svolto da imputato e dichiarante in seno al sodalizio mafioso, siano tali da sgombrare davvero il campo da ogni dubbio sul fatto che il Birrittella fosse effettivamente il braccio destro del Pace tenendolo

costantemente informato di ogni questione cui direttamente o indirettamente era interessata l'organizzazione mafiosa.

Con specifico riguardo, poi, alla progettata speculazione di via Virgilio va rammentato come le indagini abbiano in effetti consentito di verificare come il coinvolgimento del Pace in tale vicenda, lungi dal desumersi dalle sole propalazioni del Birrittella, trovi fondamento nel contenuto della conversazione ambientale del 13 marzo 2002, che si svolge fra Birrittella, Mannina e lo stesso Pace in cui quest'ultimo mostra specifico interesse alla acquisizione dei terreni di tali Adragna (vds pagg. 418 della impugnata sentenza) a ben poco rilevando, come correttamente osservato dal primo giudice, che il Birrittella abbia equivocato sul ruolo attuale che l'ing. Placenza avrebbe dovuto avere nella vicenda.

Con specifico riguardo alle accuse mosse dal Birrittella al Pellegrino, che in alcun modo risulta animato da motivi di acredine nei confronti dell'uomo politico, si vedrà, fra poco, come la prospettazione accusatoria, lungi dall'essere fondata sulle "caluniose" accuse mosse dal collaborante, di cui non viene comunque fornito il motivo, sia fondata su un ampio ventaglio di elementi probatori.

2. Dalla lettura dei motivi di impugnazione risulta evidente come la tesi difensiva sostenuta dal Barbara sia essenzialmente volta a sostenere che l'unica promessa fatta al Pellegrino, in cambio del suo interessamento in sede di approvazione dei programmi costruttivi, avrebbe riguardato un eventuale ritorno politico, di natura elettorale, e giammai un ritorno di natura economica.

E tale impostazione appare perfino scontata se solo si considera l'evidenza delle prove che, al di là delle dichiarazioni del Birrittella, vedono detto imputato avere svolto un ruolo evidente nel sollecitare

l'odierno dichiarante a prendere contatti con il Pellegrino ai fini della approvazione dei cd. programmi costruttivi.

Si è visto, peraltro, come la Difesa del Barbara, nello strenuo tentativo di sostenere tale tesi, secondo cui le "garanzie" di cui insistentemente l'imputato parla nella intercettazione del 14 settembre 2001 sarebbero state solo di natura elettorale, sostiene che il primo giudice non avrebbe ben compreso che il Barbara si era mosso in un contesto squisitamente politico ed aveva solo fatto ricorso al Birrittella avendo intuito il peso elettorale di quest'ultimo. In buona sostanza, l'ing. Barbara sarebbe solo responsabile di avere cercato una copertura politica al fine di far approvare dei provvedimenti amministrativi che comunque nulla avevano di irregolare.

Il Barbara - viene detto - non poteva certo dubitare del Birrittella.

Ed invero, era un imprenditore di spicco, leader a Trapani nel settore delle forniture di ferro, oltre ad essere il Presidente del Trapani Calcio, trovandosi pertanto ad essere presente a tutte le manifestazioni di rilevanza sociale spesso a stretto contatto con i responsabili dell'amministrazione cittadina.

Non solo, ma il Birrittella non faceva nemmeno mistero d'aver a disposizione un invidiabile serbatoio di voti.

Quanto alla conversazione del 14 settembre 2001, vero è che qualche passaggio di essa poteva destare qualche perplessità.

Una più attenta analisi del contenuto di tale conversazione (in cui effettivamente, ad un certo punto, sulla bocca dei dialoganti spuntava il nome di Bartolo Pellegrino come soggetto che avrebbe potuto appoggiare politicamente l'iniziativa dei programmi costruttivi ed il Birrittella veniva dal Barbara individuato come l'unico soggetto che avrebbe potuto farla decollare, fornendo all'uomo politico le garanzie che chiedeva) avrebbe dovuto indurre il primo giudice a rilevare come il Barbara intendesse solo dire che, a

fronte di “garanzie” richieste dall’uomo politico che né lui (Barbara) né Todaro gli potevano dare, bene avrebbe potuto intervenire il Birrittella che certamente era, per il consistente portafoglio di voti di cui disponeva, il più adeguato garante del riconoscimento elettorale che sarebbe stato promesso al Pellegrino.

Non solo, ma sarebbe stato addirittura una fortuna che a smentire le inverosimili accuse del Birrittella, vi fosse il contenuto della conversazione in discussione, dal momento che proprio da questa nel punto in cui il Barbara faceva presente all’odierno collaborante che il suo intervento nei confronti dell’uomo politico sarebbe stato fondamentale, vi era un passaggio (“no soldi !”) che ben avrebbe dovuto chiarire come la natura dell’intervento richiesto al Birrittella non sarebbe stata economica ma soltanto elettorale: quel riscontro elettorale che il Pellegrino, in relazione ad una vicenda degli anni ‘80 si aspettava dal Todaro per avere sbloccato certi finanziamenti, e che questi inopinatamente non gli aveva saputo o voluto dare.

Né il primo giudice, per smentire tale ricostruzione dei fatti, avrebbe dovuto utilizzare un passaggio della intercettazione in cui il Birrittella effettivamente aveva ipotizzato una dazione di denaro da dare ad un politico avendo immediatamente il Barbara fatto cadere nel vuoto tale ipotesi, classificandola come un mero atto di spavalderia del Birrittella da non tenere nel minimo conto.

Ciò posto, osserva il Collegio che tale tesi difensiva ricalca le dichiarazioni dibattimentali del Barbara (vds. pagg. 507 e ss della impugnata sentenza) con cui questi, pur glissando sugli incontri che il Birrittella avrebbe avuto al bar Novecento con il Pellegrino, ha ammesso – non potendo fare altrimenti stante il contenuto della conversazione intercettata – che il Birrittella gli parlò della corruzione del politico, soggiungendo però di non avere dato tanto peso alla cosa, facendo abortire così tale progetto sul nascere.

Orbene, va dato conto del fatto che, senza abbandonare del tutto tale difensiva, il Barbara ha ritenuto comunque di modificarla in parte nel corso del presente processo d'appello in cui, previa rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è stato nuovamente esaminato su richiesta del P.G. che all'uopo aveva esibito un verbale di interrogatorio reso dall'imputato al PM di Trapani nell'ambito di altra indagine.

Ed invero, il Barbara, esaminato nel corso dell'udienza del 7 febbraio 2011, ha dichiarato che, dopo il fallimento del progetto di speculazione edilizia portato avanti dalla cooperativa "Altra Domus" di Todaro sul terreno di proprietà della Mediterranea Costruzioni srl, aveva in effetti avuto modo, nel corso di un casuale colloquio, di esortare il Birrittella affinché interpellasse sia l'ing. Mastrovilli che il Pellegrino affinché, nella nuova rielaborazione del piano regolatore della città di Trapani, l'area di villa Rosina tornasse a destinazione edilizia, come del resto era prima che il piano fosse rinviato dalla Regione, e comunque, per un terreno ubicato nella medesima zona, cui erano interessate le cooperative, venisse seguita l'opzione dei programmi costruttivi previsti in materia di edilizia convenzionata da una legge regionale.

In tale occasione non aveva ommesso, peraltro, di avvisare il Birrittella che già aveva avuto modo di interpellare sul punto il Pellegrino e che questi, pur non avendo del tutto escluso un suo aiuto, gli aveva detto espressamente che senza "garanzie" non si sarebbe in alcun modo attivato, anche perché scottato da una precedente esperienza con le cooperative all'epoca in cui era assessore al bilancio; si era verificato infatti che, pur essendo il Pellegrino intervenuto affinché i finanziamenti della CEE alla edilizia convenzionata non andassero perduti, nessuno delle cooperative era poi intervenuto a sostenerlo elettoralmente in occasione di una successiva tornata elettorale.

Precisava poi che si era rivolto al Birrittella non già perché fosse a conoscenza della sua appartenenza alla mafia ma solo in quanto imprenditore noto nella città di Trapani che poteva avere peraltro dei personali vantaggi in caso di approvazione dei progetti delle cooperative sia perché operava nel settore delle forniture di ferro, sia perché aveva avuto modo di verificare in occasione del progetto fallito delle 80 villette (il già citato progetto portato avanti dalla Mediterranea Costruzioni e dall'Altra Domus del Todaro, ndr) che era molto interessato al settore dell'edilizia convenzionata.

Nell'incontrare dopo un pò di tempo il Birrittella, costui gli aveva però detto di essersi incontrato con il Pellegrino e d'avergli esposto la questione, sentendosi rispondere che era "d'accordo per quanto riguarda sia la Mediterranea Costruzioni", quindi farlo passare da agricolo a edificabile, che per quanto riguarda le cooperative, che lui era interessato e che però voleva un milione ad appartamento".

Appreso che le garanzie che voleva il Pellegrino non erano di natura elettorale come aveva ritenuto sino a quel momento ma di natura economica, era rimasto interdetto.

Aveva pertanto richiesto al Todaro cosa pensasse di questa novità, ma questi gli aveva risposto che non avrebbe nemmeno preso in considerazione tale eventualità.

Successivamente, insieme al Todaro, per dimostrare comunque disponibilità nei confronti del Pellegrino, in occasione della tornata elettorale dell'autunno 2001 per il rinnovo delle amministrazioni comunali avevano sostenuto elettoralmente la sua lista, facendovi inserire il geometra Porracchio e soprattutto Leo Marrone, rappresentante delle cooperative, che poteva contare su un personale pacchetto di voti.

In tale contesto aveva chiesto al Birrittella di accompagnarlo ad un incontro con il Pellegrino presso il bar Novecento contando sul fatto che l'allora Presidente del "Calcio Trapani" rappresentasse all'uomo

politico la disponibilità di quel pacchetto di 500-600 voti di cui a suo tempo si era vantato di potere disporre.

Senonché, mentre all'interno del bar si parlava del più e del meno e lui sperava che il Birrittella desse la disponibilità a sostenere elettoralmente i candidati della lista di "Nuova Sicilia", lo stesso gli sussurrava che aveva dei soldi che intendeva dare al Pellegrino ed, aprendo la giacca, gli aveva mostrato una busta.

Non essendosi verificata tale dazione - che peraltro egli riteneva fosse solo un mero contributo elettorale da versare al candidato Porracchio- probabilmente a causa della presenza di svariate persone, aveva successivamente chiesto chiarimenti al Pellegrino sentendosi rispondere che non si trattava affatto di un contributo elettorale ma di un anticipo della somma promessa al Pellegrino quale ricompensa per l'impegno che avrebbe profuso per la questione edilizia.

Aveva parlato al Todaro della cosa ed insieme avevano concordato che non era il caso di dare alcunché al Pellegrino anche perché in quel momento erano state soltanto individuate le aree e quindi non vi era nulla di concreto.

Aveva parlato pertanto con il Birrittella dicendogli che né lui né il Todaro erano d'accordo sulla dazione di danaro al Pellegrino.

Il Birrittella aveva preso molto male la cosa, esclamando con tono arrogante che le cose si sarebbero dovuto fare a modo suo, oppure non se ne sarebbe fatto nulla.

Qualche giorno dopo era andato a trovare il Birrittella presso la sede della sua ditta al fine di chiedergli di sostenere elettoralmente il Marrone, ricevendo però di rimando il perentorio invito ad andarsene.

Da quel momento in poi i suoi rapporti con il Birrittella si erano limitati al saluto ed alle forniture di ferro ed al rilascio di certificazioni delle opere in ferro.

Soggiungeva il Barbara che, prima dell'incontro al bar Novecento aveva avuto modo di parlare con il Pellegrino del Birrittella ed al politico aveva detto che lo frequentava, sentendosi rispondere però che non era d'accordo su questa frequentazione; nulla il Pellegrino aveva inteso dirgli sul motivo di tale suggerimento.

Cionostante, quando vi era stato l'incontro al bar Novecento, aveva ritenuto di invitare il Birrittella in quanto le elezioni, talora, si vincono per pochi voti.

Successivamente per qualche tempo era stato distratto dal suo incarico a tempo determinato di Ingegnere Capo del Comune di Favignana ed essendo prossimo alla scadenza era andato a trovare il Pellegrino per chiedergli di farlo confermare.

In tale occasione – si era all'incirca nel 2003 - il Pellegrino, avendo saputo che lui era ancora impegnato nella progettazione dei programmi costruttivi, lo aveva esortato a portare avanti tale progettazione, promettendogli che gli avrebbe dato una mano d'aiuto.

Ed in effetti aveva potuto constatare che tale “mano d'aiuto” vi era stata anche quando l'assessorato al Territorio ed Ambiente era subentrato tale Parlavecchio, che era un uomo di fiducia del Pellegrino.

Nel corso del controesame ribadiva che nulla sapeva della appartenenza mafiosa del Birrittella, negava che nel corso della vicenda fosse mai stato attuato quel “centro servizi” vagheggiato dal Birrittella nel corso del colloquio (intercettato) del 14 settembre 2001 al fine di conseguire la provvista necessaria per il pagamento della tangente; assumeva infine, che quando nel corso del colloquio suddetto il Birrittella aveva parlato di denaro (“cinquanta milioni ciascuno”) molto probabilmente si voleva riferire “al discorso della società di servizi” e non, come pure aveva ammesso nel corso

dell'esame innanzi al Tribunale, ad una tangente da corrispondere al politico.

Da ultimo, a domanda del P.G. ammetteva che effettivamente le gare che le cooperative avevano indetto erano state turbate, a mezzo del ribasso concordato.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la nuova versione dei fatti che il Barbara ha inteso propinare forse nel tentativo (assai mal riuscito, in verità) di "aggiustare" il contenuto "autoindiziante" di qualche passaggio delle sue precedenti dichiarazioni (si pensi al revirement compiuto a proposito del denaro che avrebbe dovuto essere dato al politico di cui il Birrittella parla nella conversazione del 14 settembre 2001, ricevendo ricevendo l'immediata, entusiasta adesione da parte dello stesso Barbara) nulla aggiunge e nulla sottrae al materiale probatorio, nonostante il chiaro intento, evidentemente studiato a tavolino, del prevenuto di dare un colpo al cerchio dell'accusa (si pensi all'indicazione de relato di un primo incontro Pellegrino- Birrittella nel corso del quale il primo avrebbe chiesto una tangente di un milione ad appartamento) ed un colpo alla botte della difesa del Pellegrino sostenendo, al fine evidente di far passare il Birrittella per calunniatore, di avere ricevuto dal Pellegrino l'invito a non frequentare più il Birrittella, così cercando di vanificare l'ipotetica valenza indiziaria di quanto poco prima affermato circa la richiesta di denaro rivolta dal primo al secondo.

In buona sostanza, se l'intenzione del Barbara è stata quella di creare confusione, all'evidente fine di sostenere l'ardita tesi della sua estraneità al progetto di corruttela pervicacemente sostenuto dal solo Birrittella, ansioso di pagare al Pellegrino una robusta tangente nonostante la fiera opposizione sua, del Todaro e persino dello stesso Pellegrino, cui sarebbe stato sufficiente solo un ritorno elettorale e che nulla voleva a che fare con il Birrittella, non pare affatto che vi sia riuscito.

Ed invero, la vicenda che ci occupa è molto più semplice e di agevole lettura di quanto la mole degli atti processuali lasci pensare.

E valga il vero.

A fronte del chiaro contenuto della intercettazione ambientale del 14 settembre 2001 (vds. pagg. 303-364 della impugnata sentenza) il cui analitico esame rivela, al di là di ogni ragionevole dubbio, come le “garanzie” richieste dal Pellegrino fossero solo di tipo economico e non elettorale come un po’ tutti i difensori hanno sostenuto (laddove la frase del Barbara “..non, non parliamo né di soldi né di niente, però quanto meno dargli un riconoscimento” si riferisce chiaramente non alla vicenda in esame, come inverosimilmente sostenuto nei motivi di impugnazione, ma alla vicenda lontana nel tempo dello sblocco dei finanziamenti CEE effettuato dal Pellegrino all’epoca in cui era assessore al bilancio e per il quale ovviamente non poteva aspettarsi un riconoscimento economico ma elettorale e, non avendolo ottenuto, aveva il dente avvelenato nei confronti delle cooperative), il Barbara ha inteso imbastire una improbabile tesi difensiva volta ad addossare solo ed esclusivamente al Birrittella l’intento, mai asseritamente tradottosi in un concreto accordo con il Pellegrino, di corrispondere a quest’ultimo una tangente.

In realtà, tale tesi difensiva non tiene conto né del chiaro contenuto della conversazione del 15 settembre 2001 fra Birrittella, Bice Riggirello e Vito Augugliaro (che ci rassegna un Birrittella intento ad operare una prima manovra di avvicinamento al politico ad opera di soggetti a lui legati da vincoli ventennali e facenti parte di un gruppo parentale che aveva più volte finanziariamente sostenuto le sue campagne elettorali, ottenendo in cambio di far parte del suo staff politico-amministrativo), né dell’assai compromettente, per gli odierni imputati Pace, Barbara e Pellegrino, contenuto della conversazione del 23 settembre 2001 fra il Birrittella ed il suo socio Figuccio Antonino.

Da tale conversazione si desume, infatti, sia che lo stesso Birrittella aveva già parlato con il Todaro in termini espliciti della famosa triplice tangente per Bartolo Pellegrino, per Peppe Todaro, per Ciccio Pace (“uno pi dda, pi Vartulu, uno pi dda, pii Peppe ed uno pi dda, ppi Ciccio”), esponendogli il sistema attraverso il quale intendeva procurarsi la necessaria provvista, sia che Bice Ruggirello ed il di lui fratello Paolo, che sappiamo essere il capo della segreteria politica del Pellegrino, avevano già parlato con quest’ultimo informandolo della serietà dei soggetti che stavano dietro l’operazione, essendo questa peraltro, alla data del 23 settembre 2001, tutt’altro che decisa in quanto il politico, come afferma l’odierno dichiarante, “sta(va) giocando al rialzo” (“..Perché, parlando con te, pure a Bice le piace, basta che quella... dice: ora qua che guadagniamo con il terreno? Non conviene (incomprensibile) lei ha fatto il conto a un milione ad appartamento sono seicento milioni, dice casomai a Bartolo gliene diamo due, e noi tutti quattro ci prendiamo il terreno. Bice, tutto quello che dici tu, io l’importante che parlo chiaro con le imprese, gli dico: picciotti un milione per Bartolo, perchè poi io lo so che c’è un milione per Bartolo un milione per Peppe, un milione per Ciccio. Poi queste sono cose ... Peppe già l’ho avvisato, vedi che appena facciamo il computo metrico, gli appartamenti che vengono cento quarantacinque? Uno per là, uno per là, uno per là cento cinquanta, l’impresa di cento cinquanta però, vicino. Va bene, va bene, insomma qua (incomprensibile) potrebbe essere chiusa, perciò Bartolo secondo me sta giocando al rialzo, perchè quando Bice, Paolo a lui gli... gli danno queste.. gli dicono che sono loro " ..).

Orbene, se è vero che, come obietta la difesa del Barbara, il Birrittella nel pronunciare la frase “*poi io u saccio chi c’è un miliuni pi Vartulu, un miliuni pi Peppe, un miliuni pi Ciccio. Poi chissi sunnu cost’*”, rassegna una situazione ancora in itinere, essendo stato evidentemente soltanto raggiunto un accordo sull’an e non ancora

sul quantum, è altrettanto vero che non fa affatto delle “fantasticherie”, delle mere previsioni, come sostengono i difensori, limitandosi semmai ad assai concretamente prevedere, a fronte del “gioco al rialzo” che il Pellegrino aveva praticato nel corso del colloquio avuto con i fratelli Ruggirello, che la somma da corrispondere al politico non avrebbe potuto essere inferiore ad un milione di lire ad appartamento, così come del resto quella da corrispondere alla mafia (Ciccio Pace) ed al Todaro.

La conversazione del 23 settembre 2001 fotografa, pertanto, una vicenda corruttiva ancora in progress e ben spiega pertanto la impellenza che avverte il Birrittella di avere con il Pellegrino un abboccamento diretto per stabilire una volta per tutte l’entità della retribuzione.

Ora che questo incontro e questo accordo vi siano stati non è affermato solo dal Birrittella, come sostengono concordemente le difese del Pace, del Barbara e del Pellegrino, posto che la chiamata in correità del dichiarante ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Figuccio Antonino, Buscaino Mario, Todaro Giuseppe, Augugliaro Vito, Giacalone Vito (pagg 443-485 della impugnata sentenza).

Il Figuccio, infatti, non si limita a confermare il contenuto delle informazioni ricevute dal Birrittella nella conversazione del 23 settembre 2001 ma ha anche precisato di avere partecipato, coerentemente al suo ruolo di titolare di una delle imprese che avrebbe partecipato alla realizzazione dei lavori, a delle riunioni presso lo studio del Barbara ove, alla presenza di Birrittella, Todaro e Barbara, si provvedeva a gonfiare i computi metrici al fine di riservare le somme necessarie da corrispondere ai destinatari della triplice tangente, cioè alla mafia, a Pellegrino ed allo stesso Todaro.

Il Buscaino - che non è un quisque de populo, non solo evidentemente perché è stato per diversi anni il sindaco di Trapani, ma perché conosce profondamente la questione edilizia in

questione, essendo stato già in passato progettista della “Mediterranea Costruzioni” - è, all’epoca dei fatti, il soggetto designato a predisporre un progetto di programma costruttivo per tale società da presentare immediatamente dopo l’approvazione di quelli di pertinenza delle cooperative.

Essendo pertanto fortemente interessato al lavoro del Barbara, con il quale peraltro ha sempre avuto ottimi rapporti, ne frequenta spesso lo studio.

Ed è in questo contesto che in un paio di occasioni sente il Barbara ed il Todaro discutere del fatto non potevano fare “brutta figura” con l’onorevole Pellegrino e che dovevano rispettare gli impegni presi con quest’ultimo.

Soggiunge il Buscaino che del fatto che i due parlassero di impegni di tipo “economico- finanziario” non era minimamente dubitabile, tanto più che, sempre in dette occasioni aveva sentito il Barbara ed il Todaro parlare del modo in cui avrebbero rispettato questi impegni con il Pellegrino, facendo leva, cioè, sui computi metrici che, per l’appunto, dovevano essere gonfiati.

Ed è interessante notare come il Buscaino collochi questa frequentazione dello studio del Barbara nel periodo in cui dal Birrittella e dal Figuccio gli era stato conferito l’incarico della lottizzazione di Salina Grande, ossia nel 2002 – 2003 (il teste Palmeri della Polizia di Stato ha accertato che ciò avvenne per la precisione il 21 ottobre 2002).

Ne consegue - come si evince dal tenore stesso delle frasi pronunziate dal Barbara e dal Todaro, che convengono sul fatto che non potevano in alcun modo venire meno ad un impegno già preso con il Pellegrino - che il Buscaino rassegna una situazione già consolidata, così pienamente confermando sotto il profilo logico e fattuale l’assunto del Birrittella che ha sempre dichiarato che l’accordo di corruttela era stato da lui concluso con il Pellegrino

in occasione di quei due incontri presso il Bar Novecento avvenuti fra la fine del mese di settembre ed il mese di ottobre del 2001.

Ma vi è di più.

Come correttamente ha fatto notare il primo giudice le dichiarazioni del Buscaino, che riferisce di riunioni tecniche del Barbara e del Todaro per mettere a punto la questione dei computi metrici, devono porsi logicamente in relazione alla conversazione del 15 marzo 2002 che il Birrittella intrattiene con Tarantolo Vito e Sortino Ferdinando (che separate indagini hanno svelato fare parte di quella schiera di imprenditori strettamente legata al sodalizio mafioso trapanese) in cui, ad un certo punto, con chiaro riferimento alla vicenda che ci occupa, come è dato desumere dalla citazione dei D'Angelo come proprietari dei terreni oggetto della speculazione edilizia, fa riferimento alla speculazione di villa Rosina.

Ed invero, ad un certo punto il Birrittella, riferendosi a questa operazione in itinere così si esprime: “E già c'è il sindaco parlato, l'assessore parlato, tutti parlati e i progetti...ci stanno lavorando i ragazzi, per cui questa (cosa) me la sono tolta dalle scatole, l'ho sistemata”.

È infatti logico ritenere che se nel marzo del 2002 il Birrittella dà la questione come definita, precisando che l'assessore è stato “parlato” e che i “picciotti” (che sono facilmente identificabili nel Barbara e nel Todaro) stanno già lavorando ai progetti, ed ancora se in un periodo comunque successivo al 21 ottobre 2002 i medesimi “picciotti” sono ancora alle prese con il calcolo dei computi metrici per rispettare gli impegni con il Pellegrino, può tranquillamente concludersi che i fatti poc'anzi rassegnati forniscano la prova piena di un accordo già raggiunto.

Né può darsi credito al rilievo formulato dal difensore del Pellegrino che ha posto in dubbio che l'“assessore parlato” possa essere il suo assistito, avanzando l'ipotesi che possa trattarsi di un assessore

comunale in considerazione del fatto che nel medesimo contesto discorsivo si parla pure di un “sindaco parlato”.

Ed invero, appare logico ritenere che, con tale frase, il Birrittella intendesse con ogni evidenza riferirsi ad un possibile impulso che il sindaco avrebbe dovuto dare all’istruttoria dell’ufficio tecnico sui programmi costruttivi da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale di Trapani, mentre l’assessore “parlato” non poteva essere che l’odierno imputato Pellegrino perché, dopo il passaggio in consiglio comunale, i programmi costruttivi avrebbero dovuto essere sottoposti alla definitiva approvazione dell’assessorato Territorio ed Ambiente.

Quanto al Todaro, in clamoroso contrasto con la prospettazione accusatoria e con le fonti probatorie poc’anzi rassegnate (vds pagg. 461 e ss della impugnata sentenza) costui vorrebbe far credere che, avendo appreso dal Barbara che era stato raggiunto un accordo con il Pellegrino per il pagamento di una tangente al Pellegrino, lo avrebbe “mandato a quel paese” ed aggiunge che il rapporto corruttore-corrotto sarebbe stato mediato nel caso in esame dal Barbara.

Precisa altresì che avendo avuto notizia dell’intervenuto illecito patto stipulato con il Pellegrino anche dal Barbara si era doluto con questi della scelta adottata, sentendosi replicare che avrebbe proseguito autonomamente, giungendo così al paradosso di rassegnare alla valutazione del giudicante la figura di un responsabile di un ente da cui dipendeva la corresponsione della tangente che sarebbe stato contraddetto e ridicolizzato dal professionista cui aveva conferito l’incarico di redigere i programmi costruttivi.

Né vale la pena di immerare più del dovuto sul fatto, parimenti paradossale, che con la sua nuova versione dei fatti il Barbara, a suo tempo accusato dal Todaro di avere agito di concerto con il

Birrittella nel perseguimento dell'accordo di corruttela, vorrebbe ora porgendo al Todaro un ramoscello d'ulivo salire, con grande ritardo per la verità, sul carro degli oppositori del Birrittella, indicandolo come unico sostenitore di un ineseguito e velleitario progetto criminoso.

Ancora, a conferma delle dichiarazioni del Birrittella vanno ricordate quelle dell'Augugliaro (vds. pagg. 469 e ss. della impugnata sentenza) che, oltre ad ammettere (e non avrebbe potuto fare altrimenti) di essere stato, insieme alla moglie Bice Ruggirello, destinatario delle informazioni dell'odierno dichiarante circa il progetto di avvicinamento del Pellegrino che aveva in animo di operare per ottenerne l'appoggio ad una questione edilizia che direttamente o indirettamente interessava la "Mediterranea Costruzione", ha poi, omettendo comunque di riferire sul ruolo diretto avuto dalla moglie nella vicenda in esame, soggiunto di avere poi appreso dal Birrittella che era stato raggiunto con l'uomo politico un accordo di corruttela la cui esecuzione comportava l'adozione di un complesso meccanismo volto al reperimento della provvista necessaria a pagare, oltre che il Pellegrino, anche la mafia. Da ultimo, il quadro probatorio viene completato dalle dichiarazioni di Vito Giacalone (vds. pagg. 480 e ss) che, a conferma di quanto rivelato dal Birrittella, ha dichiarato di essere stato testimone oculare del prelievo da parte del Birrittella, in previsione di un incontro con il Pellegrino che avrebbe dovuto avere luogo presso il bar Novecento, di una busta contenente del denaro che custodiva nel cruscotto della autovettura, busta che, ad incontro avvenuto, aveva poi visto riporre dallo stesso Birrittella nel medesimo cruscotto della autovettura da cui l'aveva in precedenza prelevato (si tratta del medesimo incontro da ultimo rammentato dal Barbara che vorrebbe inquadrarlo però come accaduto in occasione di quell'inverosimile accordo di natura elettorale che, a suo giudizio,

sarebbe stato il solo scopo che il Pellegrino intendeva perseguire appoggiando il progetto delle cooperative.

Passati così in rassegna, sia pure in estrema sintesi, gli elementi probatori su cui si fonda l'accusa, che, a giudizio del Collegio, valutati nella loro interezza, appaiono ampiamente riscontrare nei confronti di ciascuno degli odierni imputati la fondamentale chiamata in correità operata dal Birrittella, dovranno ora più approfonditamente essere esaminati quegli ulteriori rilievi difensivi con cui si vorrebbero ancora mettere in dubbio, con riguardo alla posizione degli imputati Pace, Barbara, sia l'effettività del patto di corruzione sia, in ogni caso, la matrice mafiosa dello stesso, o per meglio dire la strumentalizzazione di questo al raggiungimento delle finalità della consorteria

Di seguito saranno contestualmente trattati i rilievi della difesa del Pellegrino e quelli dell'accusa che si è doluta, per quanto attiene la posizione di quest'ultimo, sia della esclusione dell'aggravante dell'agevolazione alla mafia, che ha comportato l'adozione di statuizione di improcedibilità per sopravvenuta estinzione del reato, sia dell'assoluzione dello stesso Pellegrino dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

3. La difesa del Pace, nell'evidenziare che il primo giudice avrebbe dovuto immediatamente rilevare che il concorso del Pace nel fatto corruttivo doveva essere escluso in quanto, a dire dello stesso Birrittella, egli avrebbe notiziato il suo referente mafioso solo a cose fatte, cioè a patto di corruzione già concluso, ha poi rilevato che, in ogni caso, l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 avrebbe dovuto essere esclusa anche per il suo assistito in quanto "il preteso pagamento della percentuale non è il fine del fatto corruttivo ma è una conseguenza d'uso dell'imposizione territoriale da parte della pretesa associazione".

E poi ha soggiunto che “il fine che conta è quello di chi fa la pretesa corruzione, che pacificamente non è quello di versare la percentuale, che è una conseguenza indipendente dalla situazione territoriale”.

Orbene, quanto alla circostanza che il Pace sia stato costantemente posto a conoscenza dal Birrittella dello sviluppo delle “trattative” in corso con il Pellegrino depone ampiamente il puntuale resoconto fornito dal primo giudice degli elementi probatori con specifico riguardo al contenuto delle intercettazioni ambientali, da cui si evince che l’odierno dichiarante teneva pedissequamente informato il suo capo di questa come di altre sue iniziative che interessavano il sodalizio criminoso.

Né ovviamente può affermarsi il contrario per il semplice fatto che, nel corso della sua ricostruzione dei fatti, il dichiarante ha collocato l’incontro fra il Pace ed il Pellegrino in un momento di poco successivo al primo incontro da lui avuto con l’uomo politico.

Ciò sia perché, in ogni caso, è al momento del suo secondo incontro presso il bar Novecento che il dichiarante colloca la definitiva stipula dell’accordo di corruttela, sia perché il Birrittella non ha affatto sostenuto di avere notiziato il suo capo “a cose fatte” ma solo che all’esito del primo incontro da lui avuto con il politico il Pace aveva ritenuto opportuno avere un suo personale abboccamento con il Pellegrino nel corso del quale, oltre a trattare temi personali, aveva garantito per l’operazione speculativa già prospettata dal Birrittella, da ciò potendo desumersi che a quel momento l’illecito patto non era stato ancora stipulato, come del resto risulta dal successivo incontro presso il Bar Novecento sul quale si è soffermato anche il Giacalone.

Ma vi è di più.

Non va, invero, dimenticato che la ditta del Figuccio, come riferito perfino dal Barbara, risulta inserita fra quelle incaricate dell’esecuzione dei lavori per le cooperative di “Villa Rosina” e che in

seno alla "Figuccio costruzioni srl" il Birrittella figurava quale socio fino al suo arresto per il tramite della convivente ed il Pace ne era socio occulto, non solo alla stregua di quanto dichiarato dal Birrittella ma anche secondo quanto ammesso dal Figuccio.

Quanto poi all'asserita insussistenza nel caso in esame dell'aggravante della agevolazione della associazione mafiosa non va trascurato di considerare che tale aggravante qualifica la condotta di chi agisca offrendo un contributo al perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa sempreché detto contributo sia sostenuto da una selettiva e riconoscibile finalizzazione consapevole dell'intento agevolatore, che deve riguardare l'intera consorteria e non già il singolo associato.

Orbene, a dimostrazione del fatto che l'imputato Pace Francesco abbia consapevolmente strumentalizzato l'attività di corruttela da lui dispiegata nei confronti del Pellegrino anche al fine di agevolare le attività economiche del sodalizio mafioso trapanese e far conseguire a questo notevoli vantaggi patrimoniali anche dalla percezione di una tangente depongono, confortate dagli altri elementi di prova summenzionati, le indicazioni del Birrittella che ha riferito di avere informato il Pace della complessiva vicenda speculativa di "Villa Rosina", spiegandogli specificamente che per tale affare, oltre alla tangente da versare alla politica, rappresentata dall'assessore Pellegrino, altra analoga somma sarebbe andata alla "famiglia" di Trapani che l'imputato Pace all'epoca rappresentava.

Ciò posto, va rimarcato ancora una volta come a fungere da adeguato e convincente riscontro a tale racconto milita, intanto in modo oggettivo, il ruolo verticistico assunto dal Pace all'epoca dei fatti sul territorio del mandamento di Trapani, con un particolare mandato datogli da Vincenzo Virga nel settore degli appalti ("tutte le imprese con Pace").

D'altra parte, è di ogni evidenza che il Birrittella, uomo di fiducia del Pace, non avrebbe di certo potuto intraprendere una attività speculativa del rilievo di quella in esame, coinvolgente peraltro un personaggio di spicco del mondo politico quale il Pellegrino, senza informare previamente il suo referente circa le modalità attraverso le quali la consorceria avrebbe ottenuto quanto di sua "competenza".

Né va trascurato di osservare che, come più volte spiegato dal Birrittella e risulta peraltro confermato dalle intercettazioni ambientali versate in atti, la tangente di un milione ad appartamento da corrispondere alla "famiglia" mafiosa era una regola indefettibile introdotta già dai Virga e mantenuta dal Pace proprio con riferimento specifico al mondo della cooperazione, tanto che il caso di "Villa Rosina" costituiva un mero esempio della prassi che vigeva nel settore e di cui tutti i protagonisti della presente vicenda erano ben consapevoli (si ricordi in proposito la tangente pagata dal Figuccio al Sugamele, previa acquisizione di provvista con il collaudato sistema della alterazione dei computi metrici compiuta dal Barbara in occasione degli immobili realizzati su mandato della cooperativa "Maggio 84").

A tali elementi logici va, come correttamente ha rilevato il primo giudice, aggiunto il fondamentale dato oggettivo che emerge dalla conversazione del 23 settembre 2001 tra Figuccio Antonino e Birrittella ove il secondo informa il primo di avere già chiarito al Todaro, proprio con riferimento all'affare di "Villa Rosina", che si sarebbe dovuta versare, previa alterazione dei computi metrici, una tangente di un milione di lire, oltre che al Pellegrino ed all'esponente delle cooperative, anche alla mafia rappresentata dal Pace indicato come "Ciccio", nome con cui nell'ambiente della imprenditoria trapanese veniva indicato l'odierno imputato.

Peraltro nella medesima conversazione il Birrittella specifica anche il sistema attraverso il quale si sarebbe dovuta costituire la provvista

necessaria per far fronte ai versamenti anzidetti; al riguardo significativi sono i riferimenti alla “sardella”, cioè al denaro, di cui si fa menzione nella citata intercettazione del 23 settembre 2001 ed al “travaghiu” dei “picciotti” di cui si fa menzione nella conversazione intercettata del 15 marzo 2002 fra lo stesso Birrittella e gli imprenditori Tarantolo e Sortino Ferdinando, facenti parte del “cartello” alle dipendenze del Pace.

Tale elementi, complessivamente considerati, conducono pertanto anche all'inequivoco riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione della consorteria nel riguardi dell'imputato Pace Francesco anche a non volere utilizzare, per mancanza di specifico riscontro individualizzante, come sembrerebbe avere fatto il primo giudice, la dichiarazione del Birrittella (supportata de relato solo dall'Augugliaro sulla base di informazioni ricevute dal Birrittella che le aveva apprese pure de relato) nella parte in cui riferisce dell'incontro fra il boss di Trapani ed il Pellegrino.

La contestata aggravante deve ritenersi provata anche nel riguardi dell'imputato Barbara Leonardo, la cui posizione è stata già ampiamente trattata in precedenza.

Il predetto, come è emerso da tutta l'istruttoria, è uno dei protagonisti della vicenda se non il primo e principale artefice della stessa.

Invero, la manovra speculativa e l'intervento nella stessa del Birrittella risalgono proprio al Barbara com'è dato dedurre in maniera del tutto oggettiva dalla conversazione tra Barbara e Birrittella svoltasi il 14 settembre 2001 all'interno dell'autovettura dell'odierno dichiarante, conversazione che non è affatto casuale, come si vorrebbe far credere, ma programmata avendo il Barbara, come da lui stesso ammesso, prima ancora di chiedere l'intervento del Birrittella sondato le intenzioni del Pellegrino, comprendendo così che questi non avrebbe dato il proprio appoggio ai programmi

costruttivi portati avanti dalle cooperative se non avesse ottenuto garanzie di tipo finanziario che né lui (Barbara) né il Todaro potevano dargli (assunto, va ribadito, che conferma la prospettazione accusatoria perché se si fosse trattato effettivamente, come vorrebbe la difesa dell'imputato, solo di un mero "ritorno elettorale", ben avrebbe potuto questo essere ampiamente fornito dal mondo delle cooperative notoriamente portatrici di un diffuso "consenso sociale" traducibile in un assai consistente serbatoio di voti).

Da tale conversazione, più volte richiamata, emerge, peraltro, che il Barbara riteneva fondamentale l'intervento del Birrittella per rimuovere, oltre agli eventuali ostacoli di tipo politico-amministrativo, anche qualsivoglia ulteriore impedimento alla realizzazione dei programmi delle cooperative.

Ed invero, non essendo il Barbara uno sprovveduto ed avendo anzi maturato, alle dipendenze del Figuccio e dello stesso Birrittella, una specifica esperienza nel settore delle cooperative, ben sapeva che ineludibile era anche il problema del pagamento della tangente a Cosa Nostra, circostanza questa che, concorrendo con il problema della tangente da corrispondere al politico che nel caso di specie l'aveva espressamente richiesta, non poteva che richiedere una valutazione unitaria ed il coordinamento delle questioni da affidare ad un un uomo di provata esperienza mafiosa come il Birrittella.

Risibile, pertanto, si rivela l'assunto del Barbara che vorrebbe far credere di essersi rivolto al Birrittella non perché sapesse di avere a che fare con un mafioso ma perché, essendo questi uno stimato imprenditore nel settore delle forniture di ferro all'edilizia, lo stesso avrebbe avuto un personale interesse ad attivarsi.

Quel che il Barbara omette di rilevare è che, se soltanto di questo si fosse trattato, il Birrittella non avrebbe certo avuto motivo alcuno di attivarsi, esponendosi in modo significativo in un settore che

avrebbe potuto attirare l'attenzione degli inquirenti, posto che, come a tutti gli operatori del settore dell'edilizia era noto, aveva già nel territorio del mandamento di Trapani un totale monopolio nelle forniture del ferro, ottenuto non certo in virtù delle sue capacità imprenditoriali ma per precisa volontà della organizzazione mafiosa. In tal senso appare rilevante, ai fini del riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione a Cosa Nostra, il dato oggettivo, più volte espresso dal Barbara nella conversazione del 14 settembre 2001, dell'importanza che il Birrittella supportasse l'azione del Todaro che non sempre era stata efficace anche con riguardo all'accaparramento dei terreni, e che nel caso di specie avrebbe dovuto indefettibilmente avere luogo al prezzo di £ 57.000 al mq., cioè a quello all'epoca vigente per i terreni agricoli.

Raccomandazione ovviamente che non può essere interpretata, come vorrebbe la difesa, quale conferma della legalità del comportamento del Barbara se solo si considera che non si trattava di terreni suscettibili di espropriazione per pubblica utilità perché autonomamente reperiti sul libero mercato e suscettibili di un relevantissimo incremento di valore.

Ed invero, l'esproprio poteva aversi solo nell'ipotesi in cui il Comune di Trapani avesse deciso di destinare quelle zone ad insediamenti di edilizia cooperativa mentre, nel caso in esame, furono proprio le cooperative a decidere autonomamente di acquistare quei terreni agricoli che vennero destinati ad insediamenti per le cooperative solo a seguito di tale scelta privata.

Affiora, pertanto, ancora una volta il motivo della richiesta di intervento del Birrittella che, poi, è lo stesso che aveva a suo tempo indotto un importante imprenditore del peso di Giuseppe Ruggirello a ricercare, già verso la fine degli anni '80, la collaborazione dell'odierno dichiarante, occultamente associandolo in una serie di

iniziative imprenditoriali fra cui quella portata avanti con la costituzione della Mediterranea Costruzioni srl.

Appare di ogni evidenza, pertanto, che tale finalità, chiaramente desumibile dalla intercettazione del 14 settembre 2001, costituisce un elemento davvero significativo della consapevolezza in capo all'imputato del particolare ruolo del Birrittella all' epoca dei fatti, in virtù del quale lo stesso poteva avere un rilevante potere di "convincimento" sui proprietari dei terreni.

Ma, come non ha ommesso di rilevare già il giudice di prime cure, la consapevolezza del Barbara circa il ruolo del Birrittella in seno alla organizzazione mafiosa è elemento desumibile da ben altri indici rivelatori.

E così, nella nota conversazione del 14 settembre 2001 emerge che i rapporti tra Barbara e Birrittella erano consolidati a tal punto che gli stessi discutevano confidenzialmente oltre che della vicenda "Villa Rosina" anche di altri affari di comune interesse.

Inoltre, nel corso del medesimo dialogo vi è un passaggio particolare nel quale il Barbara, parlando anche per conto del Todaro, manifesta la volontà di "affidare" tutta la gestione della operazione al Birrittella, affidamento che non può trovare logica ed adeguata spiegazione nell'esclusivo ruolo di imprenditore, sia pure di successo, rivestito all' epoca dal Birrittella.

Ed invero, come già si è detto e non appare superfluo ribadire, il Barbara, per sua stessa ammissione ed anche in esito ai compiuti accertamenti di p.g., era il progettista di fiducia delle cooperative edilizie ed in particolare aveva svolto tale ruolo per la realizzazione di 44 villette nella c.da Pegno per conto della cooperativa "Maggio 84", società che aveva affidato l'esecuzione delle opere al Figuccio Antonino il quale per le stesse aveva corrisposto la tangente alla mafia attraverso il noto Mario Sugamele.

E' dunque evidente, avendo in questo caso il prevenuto contribuito anche alla precostituzione della provvista, che il Barbara era soggetto assai ben a conoscenza del sistema del pagamento delle tangenti alla consorzeria. Peraltro, come ammesso dall'imputato, l'affare delle cooperative per cui è processo era successivo al primo tentativo di speculazione edilizia sul terreno della "Mediterranea" ove il Barbara era intervenuto quale progettista per conto della "Altra domus" del Todaro, avendo avuto già modo anche in questo caso di rapportarsi stabilmente con il Birrittella che presenziava alle operazioni in rappresentanza dei soci della "Mediterranea costruzioni s.r.l".

Va poi considerato che l'assunto del Birrittella, secondo cui egli nelle riunioni presso lo studio del Barbara, alla presenza del Todaro, dello stesso Barbara e del Figuccio, si poneva come rappresentante della locale "famiglia" alla quale avrebbe dovuto essere versata, suo tramite, una tangente di un milione di lire ad appartamento da reperire anch'essa tramite il noto meccanismo dell' aumento fittizio dei computi metrici, è confermato dallo stesso Figuccio oltre che dal chiaro contenuto delle già menzionate intercettazioni del 23 settembre 2001 e 15 marzo 2002.

D'altra parte che tutti i partecipi a questi riunioni, oltre che il Birrittella che ne era parte integrante, fossero adusi a relazionarsi con l'organizzazione mafiosa è di ogni evidenza, apparendo opportuno sottolineare come l'odierno dichiarante non avrebbe avuto certo remora alcuna a presentarsi come rappresentante della organizzazione mafiosa se solo si considera che oltre al Barbara ed al Figuccio a queste riunioni partecipava anche il Todaro con il quale il Birrittella non aveva motivo alcuno di celare la sua influenza mafiosa essendo il rappresentante delle cooperative un suo grandissimo amico sin dai tempi in cui insieme lavoravano presso la "Parisi ed Ingoglia".

Lo stesso Barbara, a denti stretti, è stato peraltro costretto ad ammettere nel suo primo esame che, in base alla sua diretta percezione, Todaro, Birrittella e Figuccio gli apparivano portatori di un “interesse unitario”.

Ma a dare definitivo suggello alla finalizzazione della condotta del Barbara all'agevolazione della consorteria (in quella sede rappresentata dal Birrittella) opera il ruolo tecnico da tale imputato svolto nel calcolo dei computi metrici, strumento assolutamente indispensabile per qualunque conteggio volesse farsi ai fini del recupero della tangente da corrispondere anche al sodalizio mafioso, oltre che alla parte politica ed alle cooperative.

Quanto alla obiezione che l'aggravante de qua sarebbe incompatibile con la previsione di una tangente da corrispondere alla mafia, che rivelerebbe una soggezione a questa piuttosto che la volontà di favorirla, rappresentando un onere per le cooperative, gli imprenditori coinvolti e lo stesso Barbara che partecipava in qualità di progettista, essa non tiene conto che in realtà nessun costo aggiuntivo veniva a ricadere sulle spalle dei protagonisti della presente vicenda.

Invero, nel caso in esame l'interesse della mafia e quello del Todaro, nella veste di rappresentante delle cooperative, del Figuccio e del Barbara in realtà coincidevano anche perché la tangente mafiosa, come del resto le altre tangenti, non gravavano né sul Todaro, né sul Figuccio né, tanto meno, sul Barbara ma sui poveri fruitori finali degli appartamenti, gli unici che avrebbero acquisito un immobile ad un costo maggiorato o comunque con materiali di pregio inferiore a quelli previsti nei capitolati.

Ne consegue che il Barbara, come del resto il Todaro, richiedendo l'intervento del Birrittella, attribuendogli la regia dell'intera operazione (dalla stipula del patto di corruttela alla organizzazione dei lavori, compresa la indicazione delle imprese che avrebbero

dovuto partecipare ai lavori ed alle forniture, previa la predisposizione di finte gare, ed accettando le direttive dello stesso volte al reperimento della provvista), ha favorito consapevolmente e volutamente l'associazione mafiosa che ne è stata beneficiata non solo in termini di tangente ma anche di complessiva gestione economica della speculazione edilizia attraverso un cartello di ditte riconducibili direttamente alla consorceria o operanti per volontà di questa.

Lo stesso Barbara che, nel corso dell' esame innanzi a questa Corte ha fieramente negato ogni alterazione dei computi metrici ed orgogliosamente ha menato vanto del proprio operato a suo dire ligio alle regole ed alla correttezza professionale, a domanda del P.G. è stato costretto ad ammettere che in effetti le imprese che avevano partecipato ai lavori erano state individuate sulla scorta di gare truccate in quanto le imprese scelte dalle cooperative riuscivano ad aggiudicarsele tramite ribassi concordati.

Ma se così, è del tutto evidente che, ancora una volta, il Barbara, con le sue dichiarazioni, ha dato riscontro all' assunto del Birrittella secondo cui la partecipazione delle imprese venne interamente gestita sotto l' egida di Cosa Nostra, avendo egli, pur impossibilitato a prendere parte alle operazioni, consegnato al Todaro una lista di imprese dalle quali non aveva potuto in alcun modo prescindere.

Non colgono nel segno pertanto quelle censure difensive che pongono l'accento sulla incompatibilità fra un illecito penale (la corruzione) e l'aggravante della agevolazione alla mafia, non potendo conciliarsi gli interessi del corrotto e del corruttore con quelli della consorceria.

Al contrario, è di ogni evidenza come nel caso in esame la soddisfazione dell'interesse della consorceria abbia rappresentato per il Barbara lo strumento ineludibile attraverso il quale realizzare anche il proprio tornaconto.

D'altra parte, la previsione di una tangente di relevantissima entità di per sé sola rendeva evidente, in considerazione delle particolari modalità di costituzione della provvista, la consapevolezza di una condotta certamente orientata in favore dell'intera organizzazione.

A questo già relevantissimo elemento deve aggiungersi la piena consapevolezza del fatto che solo le imprese riconducibili alla organizzazione mafiosa erano state chiamate a partecipare ai lavori.

*

Le argomentazioni svolte con riguardo alla posizione dell'imputato Barbara appaiono perfettamente attagliarsi anche alla posizione alla posizione dell'imputato Pellegrino posto che i rilievi difensivi con cui è stata sostenuta la totale estraneità ai fatti di questo imputato, in parte già in precedenza esaminati, appaiono per il resto ricalcare per grandi linee la strategia difensiva del Barbara, costituendone leit motiv il denunciato errore in cui sarebbe incorso il primo giudice sul significato da attribuire al termine "garanzie" che sono state ritenute di natura economica mentre avrebbe dovuto risultare chiaro che si trattava solo di garanzie di natura elettorale.

Vale solo la pena in questa sede di osservare come quei rilievi difensivi che vorrebbero dimostrare la estraneità al fatto di corruzione del Pellegrino anche sotto il profilo dell'assenza di atti, a sua firma, siano completamente destituiti di ogni fondamento.

Al riguardo, ritiene il Collegio, senza dovere minimamente far leva sulle tardive e poco credibili dichiarazioni da ultimo rese dal Barbara, che al fine di provare il pedissequo interessamento avuto dal Pellegrino per l'adozione dei programmi costruttivi dapprima in sede comunale a poi in sede regionale sia sufficiente interamente rinviare alle parti della impugnata sentenza in cui sono stati ricostruiti i rapporti Pellegrino – Mastrorilli, il ruolo del Pellegrino sul piano regolatore e sui programmi costruttivi all'epoca dei fatti (ottobre 2001), l'approvazione dei programmi costruttivi al Comune

di Trapani ed all'Assessorato Territorio ed Ambiente, la realizzazione del programma costruttivo di villa Rosina (vds. pagg. 488-501 della impugnata sentenza).

Così, di fronte all'entusiasta adesione manifestata alla approvazione in sede comunale dei "programmi" da parte dei componenti del gruppo consiliare di "Nuova Sicilia", partito localista a forte connotazione personalistica, appare davvero improbabile dar credito alla tesi difensiva del Pellegrino che vorrebbe far credere di avere sempre visto come il fumo negli occhi il ruolo delle cooperative per la mancanza di trasparenza che le contraddistinguerebbe e di avere, pertanto, appreso con rammarico del voto favorevole dato dagli esponenti del suo partito, ragione per cui non avrebbe poi mosso un dito in favore dell'approvazione dei programmi costruttivi in sede regionale, intervenuta peraltro quando egli non era più assessore al Territorio ed Ambiente (essendosi dovuto dimettere per il clamore che sui mass media aveva avuto la sua partecipazione a Monreale nel corso di una campagna elettorale nel 2003 ad una riunione di aderenti a "Nuova Sicilia" in cui taluni esponenti della locale cosca mafiosa avevano usato epiteti offensivi nei confronti dei Carabinieri; ndr.).

Né è credibile il Pellegrino quando afferma di non avere minimamente seguito l'iter approvativo in sede regionale, peraltro esclusivamente riferibile all'apposito ufficio dell'Assessorato Territorio ed Ambiente ed al dirigente di tale assessorato.

Al riguardo appare appena il caso di rilevare che, a seguito delle dimissioni del Pellegrino, al suo posto era subentrato tale Parlavecchio, che apparteneva al medesimo gruppo di "Nuova Sicilia", il quale, sentito in dibattimento, ha lealmente dichiarato d'essere stato designato dal leader del suo partito, e che la firma suoi decreti approvativi dei programmi costruttivi risulta essere stata apposta da un dirigente, tale Li Bassi, che peraltro ha

ammesso d'essere stato designato dal Pellegrino e d'essersi insediato appena qualche giorno prima di quello in cui i decreti erano stati sottoposti alla sua firma.

Quanto poi alla pretesa legittimità di tali decreti approvativi, il primo giudice, nel rammentare come in tema di corruzione propria l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione e che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 319 c.p. è sufficiente che vi sia stata, come nel caso in esame, la accettazione della promessa di una indebita retribuzione, restando quindi indifferente che ad essa abbia poi fatto seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, ha osservato che nel caso di specie (vds. pagg. 524 e ss della impugnata sentenza) risultava provato come il dettato normativo fosse stato piegato alla volontà privata delle cooperative nell'ambito di una operazione edilizia che aveva senza dubbio arrecato un vulnus all'assetto urbanistico della città di Trapani.

Le cooperative, decidendo di consorziarsi ed autonomamente scegliendo, senza alcuna seria interlocuzione da parte degli organi amministrativi in difesa dell'interesse pubblico all'ordinata distribuzione delle densità abitative avevano bypassato la potestà del Comune di disciplinare l'assetto del territorio, "imponendo" a Comune e Regione le loro determinazioni, facendo sì che un'estesa area mutasse destinazione urbanistica secondo scelte privatistiche (il basso costo dei terreni) a fronte delle quali le amministrazioni pubbliche erano rimaste inerti.

Ciò posto, va ora preso in esame l'appello del PM che si è doluto dell'esclusione per il Pellegrino dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, e pertanto della conseguente sentenza di improcedibilità

per sopravvenuta estinzione assumendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la consapevolezza da parte del Pellegrino della regia mafiosa dell'operazione di corruzione che lo riguardava fosse fondata sulle sole propalazioni del Birrittella.

Al contrario, queste avevano trovato riscontro, oltre che in quelle dell'Augugliaro, nell'assunto del Figuccio che aveva confermato l'esistenza di accordi diretti fra il Pace ed il Pellegrino anche in relazione alla speculazione di via Virgilio.

In ogni caso il primo giudice ben avrebbe potuto rinvenire un ulteriore elemento probatorio in grado di comprovare la consapevolezza del Pellegrino in ordine alla regia mafiosa di tutta l'operazione nella questione delle "garanzie" correttamente individuata nella sentenza impugnata come centrale ma poi stranamente non utilizzata come chiave di lettura della sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'uomo politico.

Ed invero, proprio alla pretesa della prestazione di tali "garanzie", che non potevano dargli il Todaro e il Barbara, ma che era in grado di dargli il Birrittella, il Pellegrino aveva legato il proprio consenso all'accordo di corruzione.

Né andava dimenticato che, nel corso del processo, il Pellegrino aveva tenuto un atteggiamento ondivago di grande pregnanza indiziaria, dichiarando prima di non conoscere il Birrittella e poi di averlo visto forse una sola volta ma di averlo tenuto alla larga per diffidenza, considerandolo un "magliaro".

Orbene, se, come riferito dal Barbara al Birrittella, Bartolo Pellegrino voleva precise "garanzie", che né lui né Todaro erano in grado di dargli, e subito dopo tale affermazione, nella rilevante conversazione ambientale del 14 settembre 2001, il Birrittella aveva delineato il sistema tecnico per il pagamento delle tangenti a Pellegrino e per il pizzo alla mafia, correlando il tema delle garanzie a "Bartolo" con quello della predisposizione, attraverso il meccanismo del

gonfiamento dei computi metrici, della provvista in denaro, non appariva minimamente revocabile in dubbio che tali pagamenti costituivano le due facce della stessa medaglia di cui l'uomo politico non poteva essere che consapevole.

In altri termini, la domanda che inspiegabilmente il giudice di prime cure non si era posto è per quale motivo il Barbara riteneva, a seguito del confronto con il Pellegrino, assolutamente indispensabile alla conclusione dell'operazione illecita l'assunzione di un ruolo di regia del Birrittella e soprattutto che fosse lo stesso Birrittella a fornire garanzie specifiche al Pellegrino sulla vicenda di villa Rosina ?

Ed allora, l'unica risposta plausibile andava ricercata nella caratura mafiosa del Birrittella e quindi nella consapevolezza da parte del Pellegrino che, concludendo il proprio accordo direttamente con un importante rappresentante dell'associazione mafiosa trapanese, avrebbe potuto ottenere la garanzia che nessun esponente di cooperativa e nessun imprenditore si sarebbe sottratto all'adempimento dell'accordo, affermazione questa che nella citata conversazione ambientale aveva fatto peraltro lo stesso Birrittella pronunciando la significativa frase "la situazione...di questo giorno deve essere questa domani, deve essere questa fra un anno".

E poiché fra il Pellegrino ed il Birrittella vi era solo una vaghissima conoscenza e non vi erano stati pregressi rapporti diretti era chiaro che non si faceva questione di una mera affidabilità sul piano personale e di serietà nell'assunzione degli impegni.

In altri termini sarebbe stato il Barbara che conosceva entrambi a rassicurare il Pellegrino sulla affidabilità, ovviamente mafiosa, del Birrittella.

Ma vi è di più.

Sulla affidabilità del Birrittella aveva garantito lo stesso Pace.

Il Barbara che, pur si è protestato innocente, non aveva saputo fornire alcuna motivazione delle sue sollecitazioni dirette al Birrittella affinché prendesse il comando della operazione speculativa, tanto che il Tribunale, nel condannarlo, aveva sottolineato come l'imputato non fosse stato in grado di chiarire logicamente nel corso del suo esame dibattimentale per quale motivo aveva ritenuto opportuno affiancare il Birrittella al Todaro nelle operazioni di acquisto dei terreni su cui realizzare gli immobili. E nemmeno il Pellegrino era stato in grado di spiegare il ruolo del Birrittella.

In un primo momento aveva addirittura negato di conoscerlo.

Al dibattimento aveva corretto leggermente il tiro, senza però fornire alcuna ragionevole spiegazione in ordine a tale ruolo di garanzia.

In conclusione, l'intercettata conversazione del 14 settembre 2001, nel certificare attraverso le parole del Barbara che solo il Birrittella poteva prendere in mano la situazione costituiva, anche in considerazione degli stretti rapporti fra lo stesso Barbara ed il Pellegrino, la prova logica stringente, dal Tribunale non presa in considerazione, della consapevolezza dell'uomo politico di agevolare l'associazione mafiosa in una delle operazioni mafiose più rilevanti del periodo.

Tale consapevolezza comportava peraltro, unitamente agli altri elementi probatori, la responsabilità del prevenuto anche in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, avendo il Pellegrino sostenendo l'approvazione di piani costruttivi da cui era derivata una speculazione edilizia di grandi dimensioni causato danni all'assetto urbanistico della città di Trapani ed al tempo stesso consapevolmente consentito un enorme arricchimento del locale sodalizio mafioso, così fornendo un contributo di eccezionale rilevanza al rafforzamento del medesimo.

Il primo giudice, peraltro, a conferma dell'assunto accusatorio del Birrittella solo superficialmente si era soffermato sulle dichiarazioni di Augugliaro.

Ingiustamente tale dichiarante era stato bollato con il marchio "de relato", senza ricordare che era marito di Bice Ruggirello e direttore operativo della "Mediterranea" di cui Birrittella era socio occulto, e soggetto pertanto direttamente interessato all'operazione.

Lungi dal limitarsi a riferire ex post ad Augugliaro una vicenda cui non era interessato le indicazioni che il Birrittella aveva fornito ai componenti del gruppo familiare Ruggirello erano, in altri termini, di assoluta prima mano ed avvenivano in tempo reale.

Ed è in questo contesto che l'Augugliaro era stato posto a conoscenza del fatto che con il sistema del cd. centro acquisti sarebbero state reperite le liquidità per pagare il Pellegrino e la mafia.

Lungi dall'essere un teste *de relato* l'Augugliaro era stato posto al centro di un flusso conoscitivo comune agli altri compartecipi del reato, man mano che dalla fase della mera progettazione si passava alla fase esecutiva, con l'intervenuta accettazione da parte del Pellegrino della promessa corruttiva. A sostegno della consapevolezza da parte del Pellegrino della regia mafiosa della operazione speculativa di villa Rosina il primo giudice avrebbe dovuto evidenziare, alla stregua delle dichiarazioni del Birrittella e del Figuccio, il coinvolgimento del citato uomo politico nella parallela operazione speculativa di via Virgilio, non portata a termine per la sopravvenuta impossibilità di acquisizione dei terreni ove avrebbe dovuto avere luogo il progettato insediamento urbanistico.

A carico del Pellegrino militavano peraltro anche ulteriori elementi indiziari inerenti i suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa, che ben avrebbero dovuto essere valutati per l'affermazione della penale

responsabilità anche in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, e precisamente:

- 1) il ruolo assunto all'interno della sua segreteria dell'affiliato mafioso (uomo d'onore riservato) Orlando Francesco, condannato per il reato di associazione mafiosa;
- 2) i rapporti con l'imprenditore Coppola Tommaso, condannato in via definitiva per il reato di associazione mafiosa ed estorsione e soggetto legatissimo al Pace;
- 3) il ruolo assunto nella sua segreteria di Girolamo Coppola, fratello di Coppola Filippo, pericoloso affiliato mafioso;
- 4) le intercettazioni presso il carcere di Trapani di colloqui fra lo stesso Girolamo Coppola ed il fratello Filippo nel corso dei quali il primo riferiva al secondo di attività svolte presso la segreteria del Pellegrino, in particolare del sostegno elettorale da dare ai candidati del movimento politico del Pellegrino e di agevolazioni per assunzioni pubbliche.

L'impugnazione del PM è infondata.

Al riguardo, appare infatti corretta l'impostazione del giudice di prime cure che ha osservato come la particolarità della posizione del Pellegrino, caratterizzata dalla veste di corrotto nello schema proprio del delitto di cui all'art. 319 c.p., imponga una valutazione del tutto autonoma rispetto a quella riguardante la posizione dei corruttori, non potendosi automaticamente estendere a detto imputato le ragioni che suffragano l'aggravante a carico del Pace, del Barbara (e virtualmente del Birrittella), dovendosi, invece, ricercare precisi elementi idonei ad avvalorare la conoscenza dell'effetto agevolativo nei confronti della consorteria della sua condotta illecita.

Vero è che nella ricostruzione dei fatti il primo giudice attribuisce particolare rilevanza solo alla circostanza che il dato rinvenibile nelle dichiarazioni del Birrittella secondo cui il Pellegrino, dopo un

primo incontro con il Birritella (e con il Barbara) e prima del secondo ed ultimo incontro (altresì con Giacalone e Porracchio), si sarebbe incontrato con il Pace, non avrebbe trovato sicuro riscontro. Non ritiene però la Corte che il percorso argomentativo seguito dai primi giudici sia censurabile.

In verità, se appena si approfondisce il significato che il PM attribuisce al termine “garanzie” (intese come assicurazione che la tangente sarebbe stata pagata in quanto all’adempimento di tale “obbligazione” avrebbe provveduto un importante esponente della organizzazione mafiosa a tutela di concorrenti interessi propri del sodalizio) appare subito evidente che trattasi di rappresentazione ampiamente suggestiva.

Ed invero, per sostenere la fondatezza della tesi del PM dovrebbero essere acquisiti al procedimento elementi probatori idonei a sostenere che gli elementi di conoscenza che avevano il Barbara ed il Todaro, che quotidianamente vivevano i problemi delle cooperative e i rapporti di queste con l’organizzazione mafiosa, fossero stati posti nella loro interezza a conoscenza del Pellegrino.

Al contrario, come il primo giudice non ha certo omesso di notare nella vicenda speculativa di "Villa Rosina" - nella prospettiva, quantomeno, dell'imputato Pellegrino che non partecipava alle note riunioni in cui si alteravano i computi metrici e che non aveva cognizione diretta del ruolo del Birritella come avevano invece il Barbara, il Todaro ed il Figuccio – la vicenda de qua si qualifica soltanto in termini di condotta illecita inserita in un sistema, purtroppo diffuso, di corruttela politica.

Per sostenere il contrario non è sufficiente osservare che il Pellegrino pretendeva che si facesse avanti taluno a garantire il pagamento della tangente non potendosi fidare in proposito delle rassicurazioni del Todaro e del Barbara.

Ed invero, in mancanza di elementi sicuri sul fatto che quantomeno il Barbara, che sicuramente ben conosceva il Pellegrino, facendo parte dello schieramento politico da questi capeggiato, avesse ritenuto di dovere ragguagliare quest'ultimo sul ruolo svolto in seno alla consorteria del Birrittella, deve convenirsi che le risultanze probatorie oggettivamente emerse, rassegnano soltanto agli occhi dell'uomo politico, nel momento in cui accetta la promessa di corruzione che proveniva dal mondo della cooperazione, l'esistenza di un intervento a supporto delle cooperative di un imprenditore facoltoso e spregiudicato che in tale veste poteva dunque garantire il pagamento della prevista tangente, un soggetto - non va dimenticato - che il Pellegrino sapeva (o comunque aveva intuito) essere in stretti rapporti con il suo segretario particolare, Paolo Ruggirello, come emerge, sia pure in modo contorto ed involuto, perfino dalle indicazioni fornite dallo stesso imputato in sede di esame.

Ma vi è di più.

E' noto, alla stregua di quanto emerge con chiarezza da una lettura coordinata della conversazione del 15 settembre 2001 fra Birrittella ed i coniugi Augugliaro e della conversazione del 23 settembre 2001 fra il Birrittella ed il Figuccio che la prima mossa compiuta dall'odierno dichiarante subito dopo la delega ricevuta dal Barbara e dal Todaro di prendere in mano il comando delle operazioni non fu certo quella di presentarsi al cospetto del Pellegrino rassegnandogli la propria mafiosità, quanto piuttosto di cercare una intermediazione nelle persone dei fratelli Ruggirello.

Ora è vero che questi potevano intuire o forse sapevano che il Birrittella era uomo che probabilmente aveva delle entrate in seno alla organizzazione mafiosa ma affermare che di tale loro eventuale conoscenza Bice e Paolo Ruggirello abbiano messo a parte il

Pellegrino, costituirebbe una forzatura evidente, sprovvista del benché minimo riscontro.

Non vi sono, in altri termini elementi concreti, o comunque gli stessi non sono emersi con l'idonea portata probatoria, per affermare che il Pellegrino fosse consapevole che l'intervento del Birrittella, che peraltro si proponeva espressamente come sostenitore degli interessi della "Mediterranea costruzioni s.r.l." oltre che delle cooperative, fosse altresì diretto a supportare gli interessi della locale "famiglia" mafiosa.

D'altra parte è lo stesso Birrittella che esclude la consapevolezza da parte del Pellegrino del suo inserimento nella consorteria, tanto che, secondo la ricostruzione del dichiarante, il deputato regionale sarebbe stato in grado di risalire ai rapporti tra lo stesso Birrittella e la "famiglia" mafiosa trapanese solo deduttivamente attraverso il suo collegamento con il Pace.

Né ovviamente per supportare una opposta tesi può utilizzarsi, quale indizio, il comportamento ondivago e per certi versi anche sospetto del Pellegrino che dapprima nega tout court qualsiasi conoscenza del Birrittella e poi, messo alle strette, costretto ad ammettere di averlo incontrato al bar Novecento, essendo intervenuta sul punto la testimonianza del Giacalone, per giustificare la nuova versione dei fatti "filosofeggia" sul termine conoscenza, assumendo di non potere ritenere persona conosciuta chi si incontra nelle modalità di tempo e di luogo sopramenzionate, pur essendo emerso che oltre a salutarlo si era anche appartato per diversi minuti a discutere con il Birrittella (cfr. dich. Giacalone).

Può però ragionevolmente ipotizzarsi che tale comportamento possa trovare spiegazione nel timore, sopravvenuto a causa delle ormai a tutte note relazioni mafiose del Birrittella, di dovere giustificare relazioni pericolose con un uomo rivelatosi essere stato all'epoca dei fatti un uomo di punta della "famiglia" trapanese.

Per ipotizzarsi una consapevolezza da parte del prevenuto che dietro l'operazione di corruzione in cui era stato coinvolto vi fosse la regia di Cosa Nostra può solo farsi affidamento, dunque, sull'incontro con il Pace.

Ma di questo dovrebbe essere verificata con certezza l'effettività anche perché il compendio probatorio sul punto non è totalmente rassicurante potendo far leva il Collegio su una dichiarazione "de relato" del Birrittella (che apprende tale circostanza dallo stesso Pace), dichiarazione che riceve conferma da altra dichiarazione "de relato" proveniente dall'Augugliaro (che però apprende la circostanza dallo stesso Birrittella, con evidente circolarità della prova).

Ma se le perplessità sull'attendibilità sul punto del Birrittella sono francamente superabili, apparendo l'assunto di quest'ultimo circa i rapporti Pellegrino-Pace logicamente riscontrato dalle dichiarazioni del Figuccio (ancorché questi riferisca di una vicenda di corruzione – quella riguardante via Virgilio – diversa da villa Rosina ma intervenuta, comunque, fra i medesimi personaggi), non altrettanto può dirsi dell'Augugliaro che nella vicenda in esame rende per certi versi dichiarazioni in parte sospette, essendo evidente il tentativo di coprire le responsabilità della di lui moglie (si rammenti, in particolare, l'intercettazione del 23 settembre 2001 che fa ritenere un coinvolgimento di Bice Ruggirello nella vicenda di corruzione).

Ciò posto, va osservato però che, pur aderendo questa Corte all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la chiamata di correo "de relato" può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di avere ricevuto dal chiamante la medesima confidenza in un contesto cronologico antecedente la chiamata stessa (cfr. Cass., Sez. V, 30 giugno 1993, n. 2542, Tornese; Cass., Sez. I, 19 settembre 2008, n. 38321; Cass., Sez. I, 11 dicembre 2008, n. 25), nel caso in esame, potendosi con certezza contare

come riscontro solo sulle dichiarazioni del Figuccio, ne consegue che non risulta acquisita al processo la prova certa che l'incontro Pace-Pellegrino avente ad oggetto (fugace) la speculazione di villa Rosina ebbe effettivamente a verificarsi.

Ma, quand'anche si volessero trascurare le perplessità in ordine alla attendibilità dell'Augugliaro su tale specifica vicenda e dare per certo l'incontro in discussione, ritiene il Collegio che da tale elemento probatorio non si potrebbe desumere la consapevolezza in capo al Pellegrino della regia mafiosa e degli interessi ad essa sottesi.

Né sul punto vale obiettare che il Pellegrino, che peraltro non ha mai negato di conoscere il Pace, ben sapeva delle vicissitudini giudiziarie di quest'ultimo, dovendosi però a questo punto soggiungersi che allora doveva sapere anche che lo stesso Pace era stato assolto dai fatti di mafia che gli erano stati ascritti.

Certo, volendo sempre ritenere provato l'incontro in discussione, potrebbe solo argomentarsi che, nel famoso incontro, un personaggio chiacchierato (il Pace), dopo avere parlato di interessi personali, fugacemente rassicura il Pellegrino, con riguardo alla vicenda che ci occupa, sulla "serietà criminale" di un altro personaggio un po' meno chiacchierato di lui (il Birrittella), se non altro perché, a differenza del Pace, non è ancora finito in galera con l'accusa di appartenenza alla mafia.

Ma se così è, viene da domandarsi – sempre ammesso che si consideri provato l'incontro in questione – se il Pellegrino, davanti al quale il Pace si era presentato per parlare di affari personali, semplicemente sulla base delle estemporanee garanzie dategli da quest'ultimo sul conto del Birrittella, avrebbe potuto trarre argomenti decisivi sulla agevolazione delle attività dell'associazione mafiosa che dalla vicenda di corruttela in cui era coinvolto sarebbero derivate, o più semplicemente il sospetto e nemmeno la

certezza (nulla sapendo di tangenti a Cosa Nostra, di alterazione di computi metrici, di “Centro Servizi”, di turbative di gare e quant’altro) che nella vicenda potessero essere in gioco i personali interessi di qualche soggetto in odore di mafia.

La conferma sul punto della sentenza impugnata consente di ridurre al minimo, con integrale richiamo alle considerazioni espresse dal giudice di prime cure, la confutazione degli elementi adottati dall’accusa a giustificazione della richiesta di affermazione della penale responsabilità del Pellegrino in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Ed infatti lo stesso PM appellante non fa mistero del fatto che, in pratica, tutta l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, esistendo per il resto solo non decisivi elementi di contorno denotanti la figura di un uomo politico assai incline a mantenere relazioni pericolose, si fonda sulla ritenuta consapevolezza da parte del prevenuto dell’effetto agevolativo nei confronti di Cosa Nostra asseritamente verificatosi della vicenda di corruttela.

Ed invero, tale condotta oggettivamente agevolativa avendo comportato l’acquisizione da parte della locale famiglia mafiosa di notevoli vantaggi patrimoniali ben avrebbe potuto configurare, in presenza del necessario elemento psicologico del reato, quel contributo di rilevante efficacia causale richiesto dalla giurisprudenza per la configurabilità del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.

L’impugnata sentenza va pertanto anche sul punto confermata.

4. Esaminando a questo punto i rilievi concernenti il trattamento sanzionatorio non meritano accoglimento quelli nell’interesse del Pace.

Ed invero, secondo la difesa di detto imputato avrebbe errato il primo giudice a non concedere le attenuanti generiche ed in ogni

caso a non irrogare una pena più mite riducendo in particolare l'aumento applicato per l'aggravante e dimensionando comunque la pena nel minimo o comunque in maniera ridotta.

Al riguardo il primo giudice, con un richiamo generico ai criteri di cui all'art. 133 c.p. non avrebbe dato il giusto peso all'età avanzata dell'imputato ed alla marginalità del suo ruolo nella vicenda in esame.

L'impugnazione è infondata.

Osserva il Collegio che per il Pace il primo giudice ha reputato equa la pena di anni cinque di reclusione così determinata: pena base anni tre e mesi quattro di reclusione aumentata della metà per effetto dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91.

Ed invero, avuto riguardo al ruolo avuto dal prevenuto nella vicenda ritiene la Corte che la pena base applicata dal primo giudice in anni 3 e mesi quattro (tenendo conto del fatto che per il reato di corruzione propria di cui agli artt. 319 e 321 c.p. è prevista la reclusione da due a cinque anni) appare tenere conto giustamente della gravità dei fatti (si tratta indubbiamente di una vicenda di corruttela di grossa entità, che risulta più ancora grave perché ha cagionato un danno di particolari dimensioni al Comune di Trapani per il degrado e comunque il sovradimensionamento urbanistico che ne è derivato in una zona che ben avrebbe potuto quantomeno in parte essere destinata a verde pubblico; un ulteriore danno è derivato, peraltro, anche ai fruitori finali degli immobili, danno di per sé evidente se solo si considera il sicuro aggravio determinato dalla alterazione delle gare volte alla individuazione delle imprese che avrebbero realizzato gli immobili, con evidente artificiosa modifica dei criteri che avrebbero dovuto condurre alla migliore scelta del contraente con determinazione di ribassi che effettivamente tenessero conto delle migliori condizioni di mercato.

Né va trascurato di considerare la particolare capacità a delinquere del prevenuto desumibile dai suoi precedenti penali (il Pace risulta fra l'altro avere riportato condanna ad anni 20 di reclusione per art 416 bis, commi 2, 4 e 6 c.p. e 629 cp. aggravato ai sensi l'art. 7 D.L. n. 152/91 per i fatti commessi quale reggente del mandamento mafioso di Trapani).

Correttamente, quindi, il primo giudice, avuto riguardo al ruolo di capo dell'imputato, ha applicato nel massimo l'aumento per l'aggravante.

Né esistono le condizioni per la concessione delle attenuanti generiche avuto riguardo ancora una volta alla già menzionata gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell'imputato e tenuto conto altresì del ruolo tutt'altro che marginale avuto nella loro consumazione ma anche del comportamento successivo al reato (si pensi, ancora una volta, a tutte le attività volte alla turbativa delle gare al fine di favorire solo alcune imprese controllate dalla organizzazione mafiosa, di una delle quali (la impresa Figuccio) il Pace era divenuto socio di fatto, a ben poco rilevando, infine, in questa ottica, l'età del prevenuto che oggi ha settanta anni.

Va accolto invece sul punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche l'appello presentato nell'interesse del Barbara.

Ed infatti se è vero che, per le considerazioni espresse con riguardo alla particolare gravità dei fatti, equa anche nel caso del Barbara appare la pena di anni cinque di reclusione, tenuto in questo caso anche della particolare intensità del dolo e del comportamento anche successivo al reato (il Barbara attratto dai guadagni che ne poteva ricavare ha preso l'iniziativa di sottoporre all'attenzione di un esponente di rango della consorceria il progetto criminoso da lui ideato e poi pervicacemente attuato ed ha posto a disposizione della consorceria, ben conscio dei vantaggi che a questa sarebbero derivati, le sue capacità professionali ai fini del perseguimento

dell'obiettivo, apparendo pertanto corretta anche l'applicazione della l'art. 7 D.L. n. 152/91 nel massimo consentito dalla legge).

Tuttavia, non può non tenersi conto della assenza di precedenti penali, circostanza questa che induce pertanto il Collegio, in riforma della impugnata sentenza, alla concessione delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena nei confronti del Barbara ad anni 3 e mesi sei di reclusione.

Ne consegue, per detto imputato, la eliminazione della pena accessoria della interdizione legale e la sostituzione della già applicata ulteriore pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni tre.

Vanno, da ultimo, presi in esame gli appelli presentati ex art 576 c.p. da alcune parti civili (comuni di Erice, Valderice e Paceco) nei cui confronti il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno (che ha accolto invece per le altre parti civili: Provincia di Trapani, Comune di Trapani, Confindustria di Trapani) rilevando come questi comuni non siano stati direttamente attinti dalla condotta criminosa svoltasi interamente in territorio del comune di Trapani.

Orbene, non pare che i già esposti motivi di impugnazione meritino accoglimento.

Ribadito, infatti, che il danno in questo caso va esaminato con riguardo alla condotta di corruzione, ancorché aggravata l'art. 7 D.L. n. 152/91, e che questa ha riguardato esclusivamente il territorio del comune di Trapani, la circostanza che i territori di Erice, Valderice e Paceco facciano parte sotto il profilo, per così dire, dell'ordinamento di Cosa Nostra, del mandamento mafioso all'epoca dei fatti capeggiato dal Pace non può avere alcuna refluenza sulla vicenda in esame, pacifico essendo che l'unico danno valutabile, al di fuori del comune di Trapani, è quello della Provincia di Trapani

(essendo stata l'immagine ed il territorio di questa nel suo complesso ad essere danneggiato) e della Confindustria di Trapani (per la compressione delle regole del libero mercato delle imprese ad essa iscritte) ad avere subito un danno.

5. In conclusione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani appellata da BARBARA Leonardo, PACE Francesco, PELLEGRINO Bartolomeo, nonché dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili costituite Comune di Erice, Comune di Valderice e Comune di Paceco, riconosciute al BARBARA le circostanze attenuanti generiche, va ridotta la pena allo stesso inflitta ad anni tre e mesi sei di reclusione; per l'effetto va eliminata nei confronti del BARBARA la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituita all'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea di anni tre.

Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.

PACE Francesco, nonché le parti civili appellanti Comune di Erice, Comune di Valderice e Comune di Pacco vanno condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali.

BARBARA Leonardo e PACE Francesco vanno condannati al solidale pagamento delle spese dell'odierno giudizio di appello in favore delle parti civili costituite Comune di Trapani, Provincia Regionale di Trapani e Confindustria Trapani, che vanno liquidate in complessivi euro 3000,00, ciascuna, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

In applicazione del disposto degli artt. 544, 3° comma e 304 1°, comma lett. c) c.p.p., tenuto conto delle complessità della stesura della motivazione, va indicato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, con sospensione per la stessa durata dei termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti dell'imputato PACE Francesco.

P. Q. M.

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.;

in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 19 dicembre 2009, appellata da BARBARA Leonardo, PACE Francesco, PELLEGRINO Bartolomeo, nonché dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili costituite Comune di Erice, Comune di Valderice e Comune di Paceco, riconosciute al BARBARA le circostanze attenuanti generiche, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni tre e mesi sei di reclusione; per l'effetto elimina nei confronti del BARBARA la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituisce all'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea di anni tre;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

condanna PACE Francesco, nonché le parti civili appellanti Comune di Erice, Comune di Valderice e Comune di Pacco al pagamento delle ulteriori spese processuali;

condanna BARBARA Leonardo e PACE Francesco al solidale pagamento delle spese dell'odierno giudizio di appello in favore delle parti civili costituite Comune di Trapani, Provincia Regionale di Trapani e Confindustria Trapani, liquidandole in complessivi euro 3000,00, ciascuna, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Visti gli artt. 544, 3° comma e 304 1°, comma lett. c) c.p.p., tenuto conto delle complessità della stesura della motivazione, indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, sospendendo per la stessa durata i termini di durata massima della custodia cautelare applicata nei confronti dell'imputato PACE Francesco.

Palermo 19/04/2011

IL PRESIDENTE EST.

DOTT. B. INSACCO